

Bruxelles, 5 luglio 2023
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2023/0258(NLE)**

**11505/23
ADD 1**

**POLCOM 151
SERVICES 29
FDI 17
COLAC 83**

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	5 luglio 2023
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2023) 434 final - ANNEX 1 - PART 1/3
Oggetto:	ALLEGATO della Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo interinale sugli scambi tra l'Unione europea e la Repubblica del Cile

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2023) 434 final - ANNEX 1 - PART 1/3.

All.: COM(2023) 434 final - ANNEX 1 - PART 1/3



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 5.7.2023
COM(2023) 434 final

ANNEX 1 – PART 1/3

ALLEGATO

della

Proposta di decisione del Consiglio

**relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo interinale sugli scambi tra
l'Unione europea e la Repubblica del Cile**

ACCORDO INTERINALE SUGLI SCAMBI
TRA L'UNIONE EUROPEA, DA UNA PARTE,
E LA REPUBBLICA DEL CILE, DALL'ALTRA

PREAMBOLO

L'UNIONE EUROPEA,

da una parte,

e

LA REPUBBLICA DEL CILE, di seguito "il Cile",

dall'altra,

di seguito denominati congiuntamente "le parti",

CONSIDERANDO i forti legami culturali, politici, economici e di cooperazione che li uniscono;

CONSAPEVOLI del contributo significativo apportato al consolidamento di tali legami dall'accordo di associazione;

SOTTOLINEANDO la natura globale delle loro relazioni;

CONSIDERANDO il loro impegno a modernizzare l'accordo di associazione per rispecchiare le nuove realtà politiche ed economiche e i progressi compiuti nel loro partenariato;

RICONOSCENDO l'importanza di un sistema multilaterale forte ed efficace, basato sul diritto internazionale, per preservare la pace, prevenire i conflitti, rafforzare la sicurezza internazionale e affrontare le sfide comuni;

AFFERMANDO il loro impegno a rafforzare la cooperazione su questioni bilaterali, regionali e globali di interesse comune e a utilizzare tutti gli strumenti disponibili per promuovere attività intese a sviluppare una cooperazione internazionale attiva e reciproca;

RICONOSCENDO il carattere provvisorio del presente accordo, che rafforzerà le relazioni economiche e commerciali bilaterali tra le parti e che cesserà di produrre effetti e sarà sostituito dall'accordo quadro avanzato al momento dell'entrata in vigore di tale accordo;

ACCOGLIENDO CON FAVORE l'adozione del quadro di riferimento di Sendai per la riduzione del rischio di catastrofi 2015-2030, adottato in occasione della terza conferenza mondiale delle Nazioni Unite tenutasi a Sendai il 18 marzo 2015, del programma d'azione di Addis Abeba della terza conferenza internazionale sul finanziamento allo sviluppo, adottato ad Addis Abeba il 13-16 luglio 2015, della risoluzione 70/1 adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015 contenente il documento finale "Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile" ("Agenda 2030") e i suoi 17 obiettivi di sviluppo sostenibile, dell'accordo di Parigi raggiunto nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, concluso a Parigi il 12 dicembre 2015 ("accordo di Parigi"), della nuova agenda urbana adottata il 20 ottobre 2016 nel corso della conferenza delle Nazioni Unite sull'edilizia abitativa e lo sviluppo urbano sostenibile (Habitat III) svoltasi a Quito ("nuova agenda urbana") e degli impegni del vertice umanitario mondiale adottati in occasione del vertice umanitario mondiale tenutosi a Istanbul il 23-24 maggio 2016 e chiedendone l'attuazione;

RIBADENDO il loro impegno a promuovere lo sviluppo sostenibile nelle sue dimensioni economica, sociale e ambientale, il loro impegno a favore dello sviluppo del commercio internazionale in modo tale da contribuire allo sviluppo sostenibile in queste tre dimensioni, riconosciute come profondamente interconnesse e sinergiche, e il loro impegno a promuovere il conseguimento degli obiettivi dell'Agenda 2030;

RIBADENDO il loro impegno ad ampliare e diversificare le loro relazioni commerciali in conformità dell'accordo OMC nonché delle disposizioni e degli obiettivi specifici stabiliti nel presente accordo;

DESIDEROSE di rinsaldare le loro relazioni economiche, in particolare quelle commerciali e di investimento, rafforzando e migliorando l'accesso al mercato e contribuendo alla crescita economica, pur rimanendo attente alla necessità di migliorare la consapevolezza dell'impatto economico e sociale dei danni ambientali, dei modelli di produzione e di consumo non sostenibili e del loro impatto sul benessere umano;

PERSUASE che il presente accordo creerà un clima favorevole alla crescita di relazioni economiche sostenibili tra le parti, soprattutto nei settori del commercio e degli investimenti, che sono essenziali per conseguire lo sviluppo economico e sociale, l'innovazione tecnologica e la modernizzazione;

RICONOSCENDO che le disposizioni del presente accordo sono intese a stimolare un'attività economica reciprocamente vantaggiosa senza pregiudicare il diritto di ciascuna parte di legiferare in difesa dell'interesse pubblico nel proprio territorio;

RICONOSCENDO la stretta relazione tra innovazione e commercio, nonché l'importanza dell'innovazione per la crescita economica e lo sviluppo sociale; e

RICORDANDO l'importanza dei diversi accordi firmati dall'Unione europea e dal Cile, che hanno promosso la cooperazione in tutti i settori delle relazioni tra le parti, nonché l'aumento degli scambi e degli investimenti,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

CAPO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1.1

Istituzione di una zona di libero scambio

Le parti istituiscono una zona di libero scambio in conformità dell'articolo XXIV del GATT 1994 e dell'articolo V del GATS.

ARTICOLO 1.2

Obiettivi

Gli obiettivi del presente accordo sono:

- a) l'espansione e la diversificazione degli scambi di merci tra le parti, conformemente all'articolo XXIV del GATT 1994, mediante la riduzione o l'eliminazione degli ostacoli tariffari e non tariffari agli scambi;

- b) l'agevolazione degli scambi di merci, in particolare attraverso le disposizioni in materia di dogane e facilitazione degli scambi, le norme, i regolamenti tecnici, le procedure di valutazione della conformità e le misure sanitarie e fitosanitarie, salvaguardando nel contempo il diritto di ciascuna parte di legiferare per conseguire obiettivi di politica pubblica;
- c) la liberalizzazione degli scambi di servizi, conformemente all'articolo V del GATS;
- d) lo sviluppo di un contesto economico favorevole all'aumento dei flussi di investimenti e al miglioramento delle condizioni di stabilimento sulla base del principio di non discriminazione, salvaguardando nel contempo il diritto di ciascuna parte di adottare e applicare le misure necessarie a perseguire legittimi obiettivi di politica pubblica;
- e) l'agevolazione degli scambi e degli investimenti tra le parti, anche attraverso il libero trasferimento dei pagamenti correnti e i movimenti di capitali;
- f) l'apertura effettiva e reciproca dei mercati degli appalti pubblici delle parti;
- g) la promozione dell'innovazione e della creatività grazie a una protezione adeguata ed efficace dei diritti di proprietà intellettuale, conformemente agli obblighi internazionali applicabili tra le parti;
- h) la promozione di condizioni che favoriscano una concorrenza non falsata, in particolare per quanto riguarda gli scambi e gli investimenti tra le parti;

- i) lo sviluppo del commercio internazionale in modo da contribuire allo sviluppo sostenibile nelle sue dimensioni economica, sociale e ambientale; e
- j) l'istituzione di un meccanismo di risoluzione delle controversie efficace, equo e prevedibile per risolvere le controversie riguardanti l'interpretazione o l'applicazione del presente accordo.

ARTICOLO 1.3

Definizioni di applicazione generale

Ai fini del presente accordo si applicano le definizioni seguenti:

- a) "accordo quadro avanzato": l'accordo quadro avanzato tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra, da concludere;
- b) "accordo sull'agricoltura": l'accordo sull'agricoltura di cui all'allegato 1A dell'accordo OMC;
- c) "accordo antidumping": l'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio di cui all'allegato 1A dell'accordo OMC;

- d) "accordo di associazione": l'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra, firmato a Bruxelles il 18 novembre 2002;
- e) "dazio doganale": qualsiasi tipo di dazio od onere applicato o connesso all'importazione di una merce, senza includere:
 - i) gli oneri equivalenti a imposte interne applicati conformemente all'articolo 2.4 del presente accordo;
 - ii) i dazi antidumping, le misure di salvaguardia speciali, i dazi compensativi o le misure di salvaguardia applicati in conformità del GATT 1994, dell'accordo antidumping, dell'accordo sull'agricoltura, dell'accordo SCM e dell'accordo sulle misure di salvaguardia, a seconda dei casi; e
 - iii) i diritti o altri oneri applicati all'importazione o in relazione a essa e il cui importo sia limitato al costo approssimativo dei servizi prestati;
- f) "CPC": la classificazione centrale dei prodotti provvisoria (Statistical Papers, Serie M, n. 77, Ufficio statistico delle Nazioni Unite, Dipartimento per gli affari economici e sociali internazionali, New York, 1991);
- g) "giorni": i giorni di calendario, compresi il sabato, la domenica e i giorni festivi;

- h) "esistente": applicabile alla data di entrata in vigore del presente accordo;
- i) "GATS": l'accordo generale sugli scambi di servizi di cui all'allegato 1B dell'accordo OMC;
- j) "GATT 1994": l'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 di cui all'allegato 1A dell'accordo OMC;
- k) "merce di una parte": una merce interna ai sensi del GATT 1994, comprese le merci originarie di tale parte;
- l) "sistema armonizzato" o "SA": il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, comprese le relative regole generali di interpretazione e le note di sezione, di capitolo e di sottovoce, elaborato dall'Organizzazione mondiale delle dogane;
- m) "voce": le prime quattro cifre del numero di classificazione tariffaria nell'ambito del sistema armonizzato;
- n) "persona giuridica": qualsiasi soggetto giuridico debitamente costituito o comunque organizzato a norma del diritto applicabile, con o senza scopo di lucro, di proprietà di privati o dello Stato, comprese società per azioni, trust, società di persone, joint venture, imprese individuali o associazioni;

- o) "misura": qualsiasi misura sotto forma di disposizione legislativa o regolamentare, norma, procedura, decisione, provvedimento amministrativo, prescrizione, pratica o sotto qualsiasi altra forma;
- p) "misura di una parte": qualunque misura adottata o mantenuta in vigore da¹:
 - i) amministrazioni e autorità a tutti i livelli;
 - ii) organismi non governativi nell'esercizio dei poteri loro delegati da amministrazioni o autorità a tutti i livelli²; o
 - iii) qualsiasi soggetto che, di fatto, agisca su istruzione o sotto la direzione o il controllo di una parte in relazione alla misura³;
- q) "Stato membro": uno Stato membro dell'Unione europea;

¹ Si precisa che il termine "misura" comprende le omissioni di una parte nell'adottare i provvedimenti necessari per ottemperare agli obblighi imposti dal presente accordo.

² Si precisa che l'onere della prova incombe alla parte che dichiara che un soggetto agisce conformemente al punto iii); essa deve quanto meno fornire indizi concreti.

³ Ai fini dei capi da 10 a 20, rientrano nella definizione di "persona fisica" anche le persone fisiche che risiedono permanentemente nella Repubblica di Lettonia e che non sono cittadini della Repubblica di Lettonia o di qualsiasi altro Stato ma che hanno il diritto, riconosciuto dal diritto della Repubblica di Lettonia, di ottenere un passaporto per non cittadini.

- r) "persona fisica":
 - i) per l'Unione europea: il cittadino di uno Stato membro a norma del diritto di tale Stato¹;
e
 - ii) per il Cile: un cittadino del Cile, conformemente al suo diritto;
- s) "merce originaria": una merce conforme alle regole di origine di cui al capo 3;
- t) "persona": una persona fisica o una persona giuridica;
- u) "dati personali": qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile;
- v) "accordo sulle misure di salvaguardia": l'accordo sulle misure di salvaguardia di cui all'allegato 1A dell'accordo OMC;
- w) "misura sanitaria o fitosanitaria": qualsiasi misura di cui all'allegato A, punto 1, dell'accordo SPS;
- x) "accordo SCM": l'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative di cui all'allegato 1A dell'accordo OMC;

¹ Ai fini dei capi da 10 a 20, rientrano nella definizione di "persona fisica" anche le persone fisiche che risiedono permanentemente nella Repubblica di Lettonia e che non sono cittadini della Repubblica di Lettonia o di qualsiasi altro Stato ma che hanno il diritto, riconosciuto dal diritto della Repubblica di Lettonia, di ottenere un passaporto per non cittadini.

- y) "accordo SPS": l'accordo sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie di cui all'allegato 1A dell'accordo OMC;
- z) "accordo TBT": l'accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi di cui all'allegato 1 dell'accordo OMC;
- aa) "paese terzo": un paese o un territorio fuori dell'ambito di applicazione territoriale del presente accordo come esplicitato all'articolo 33.8;
- ab) "accordo TRIPS": l'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio di cui all'allegato 1C dell'accordo OMC;
- ac) "convenzione di Vienna sul diritto dei trattati": la convenzione di Vienna sul diritto dei trattati conclusa a Vienna il 23 maggio 1969; e
- ad) "accordo OMC": l'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio concluso a Marrakech il 15 aprile 1994.

ARTICOLO 1.4

Rapporto con l'accordo OMC e con altri accordi esistenti

1. Le parti affermano i propri diritti e obblighi reciproci derivanti dall'accordo OMC e da altri accordi esistenti di cui sono firmatarie.
2. Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata nel senso di imporre a una o all'altra parte di agire in modo incompatibile con gli obblighi ad essa derivanti dall'accordo OMC.
3. In caso di conflitto tra il presente accordo e qualsiasi altro accordo esistente, diverso dall'accordo OMC, di cui entrambe le parti sono firmatarie, le parti si consultano immediatamente onde trovare una soluzione reciprocamente soddisfacente.

ARTICOLO 1.5

Riferimenti a disposizioni legislative e ad altri accordi

1. Salvo diversamente disposto, nei casi in cui è fatto riferimento nel presente accordo alle disposizioni legislative e regolamentari di una parte, è inteso che tali disposizioni legislative e regolamentari comprendono le modifiche delle stesse.

2. Salvo diversamente disposto nel presente accordo, nei casi in cui è fatto riferimento ad accordi internazionali o questi sono integrati, integralmente o in parte, nel presente accordo, è inteso che tali accordi comprendono le modifiche degli stessi o gli accordi sostitutivi che entrano in vigore per entrambe le parti alla data o dopo la data della firma del presente accordo.

3. In caso di questioni riguardanti l'attuazione o l'applicazione del presente accordo derivanti dalla modifica o da un accordo sostitutivo di cui al paragrafo 2, le parti possono, su richiesta di una parte, consultarsi onde trovare una soluzione reciprocamente soddisfacente.

ARTICOLO 1.6

Adempimento degli obblighi

1. Ciascuna parte adotta le misure, di portata generale o specifica, necessarie per l'adempimento degli obblighi ad essa incombenti in forza del presente accordo.

2. Una parte che ritenga che l'altra parte sia venuta meno agli obblighi descritti come elementi essenziali all'articolo 1.2, paragrafo 2, o all'articolo 2.2, paragrafo 1, dell'accordo quadro avanzato può adottare misure adeguate. Le "misure adeguate" sono adottate nel pieno rispetto del diritto internazionale e sono proporzionate al mancato adempimento degli obblighi di cui al presente paragrafo. Si privilegiano le misure che perturbano meno il funzionamento dell'accordo. Ai fini del presente paragrafo, le "misure adeguate" possono comprendere la sospensione, parziale o integrale, del presente accordo.

3. Le misure di cui al paragrafo 2 possono essere adottate indipendentemente dall'applicazione provvisoria delle disposizioni pertinenti dell'accordo quadro avanzato.

CAPO 2

SCAMBI DI MERCI

ARTICOLO 2.1

Obiettivo

Le parti liberalizzano progressivamente e reciprocamente gli scambi di merci conformemente al presente accordo.

ARTICOLO 2.2

Ambito di applicazione

Salvo altrimenti disposto nel presente accordo, il presente capo si applica agli scambi di merci delle parti.

ARTICOLO 2.3

Definizioni

Ai fini del presente capo si applicano e dell'allegato 2 si applicano le definizioni seguenti:

- a) "accordo relativo alle procedure in materia di licenze d'importazione": l'accordo relativo alle procedure in materia di licenze d'importazione di cui all'allegato 1A dell'accordo OMC;
- b) "formalità consolare": la procedura volta a ottenere, da un console della parte importatrice nel territorio della parte esportatrice o nel territorio di un terzo, una fattura consolare o un visto consolare per una fattura commerciale, un certificato di origine, un manifesto di carico, una dichiarazione di esportazione dello spedizioniere o qualsiasi altro documento doganale connesso all'importazione della merce;
- c) "accordo sulla valutazione in dogana": l'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII del GATT 1994 di cui all'allegato 1A dell'accordo OMC;
- d) "procedura in materia di licenze di esportazione": una procedura amministrativa che richiede, come condizione preliminare per l'esportazione dal territorio della parte esportatrice, la presentazione all'organo o agli organi amministrativi competenti della parte esportatrice di una domanda o di altri documenti diversi da quelli generalmente necessari ai fini delle procedure di sdoganamento;

- e) "procedura in materia di licenze d'importazione": una procedura amministrativa che richiede, come condizione preliminare per l'importazione nel territorio della parte importatrice, la presentazione all'organo o agli organi amministrativi competenti della parte importatrice di una domanda o di altri documenti diversi da quelli generalmente necessari ai fini delle procedure di sdoganamento;
- f) "prodotto rifabbricato": una merce classificata nei capitoli da 84 a 90 o nella voce 94.02 del SA, ad eccezione delle merci classificate nelle voci 84.18, 85.09, 85.10, 85.16 e 87.03 o nelle sottovoci 8414.51, 8450.11, 8450.12, 8508.1 e 8517.11 del SA, che:
 - i) è interamente o parzialmente composta di parti ottenute da merci che sono state utilizzate;
 - ii) ha prestazioni e condizioni di funzionamento analoghe a quelle di un prodotto equivalente in nuove condizioni; e
 - iii) è coperta dalla medesima garanzia di un prodotto equivalente in nuove condizioni;
- g) "riparazione": qualsiasi operazione di trattamento delle merci che consenta di ovviare a difetti di funzionamento o a danni materiali delle stesse ripristinandone la funzione originaria, o di garantire la conformità delle merci ai requisiti tecnici per il loro utilizzo, operazioni senza le quali le merci non potrebbero più essere utilizzate normalmente per i fini cui sono destinate; la riparazione di una merce comprende gli interventi di ripristino e manutenzione ma esclude le operazioni o i processi che:
 - i) annullano le caratteristiche essenziali della merce o producono una merce nuova o diversa sotto il profilo commerciale;

- ii) trasformano un prodotto semilavorato in un prodotto finito; o
 - iii) sono impiegati al fine di migliorare o aumentare le prestazioni tecniche delle merci;
- h) "categoria di soppressione progressiva dei dazi": la tempistica per la soppressione dei dazi doganali, compresa tra zero e sette anni, trascorsi i quali una merce è esente da dazi doganali (salvo diversamente indicato nelle tabelle di cui all'allegato 2).

ARTICOLO 2.4

Trattamento nazionale in relazione alle imposizioni e alle normative interne

Ciascuna parte riserva alle merci dell'altra parte il trattamento nazionale in conformità dell'articolo III del GATT 1994, comprese le relative note e disposizioni integrative. A tal fine, l'articolo III del GATT 1994 e le relative note e disposizioni integrative sono integrati nel presente accordo e ne fanno parte, mutatis mutandis.

ARTICOLO 2.5

Riduzione o soppressione dei dazi doganali

1. Salvo altrimenti disposto nel presente accordo, ciascuna parte riduce o sopprime i dazi doganali applicabili alle merci originarie dell'altra parte secondo la tabella figurante nell'allegato 2.

2. Ai fini del paragrafo 1, l'aliquota di base dei dazi doganali è quella specificata per ciascuna merce nelle tabelle di cui all'allegato 2.

3. Se una parte riduce l'aliquota del dazio doganale applicata alla nazione più favorita ("aliquota NPF"), all'aliquota ridotta si applica la tabella dell'allegato 2 relativa a tale parte. Se riduce l'aliquota del dazio doganale applicata alla nazione più favorita fino a un livello inferiore all'aliquota di base in relazione a una particolare voce tariffaria, tale parte calcola l'aliquota applicabile preferenziale che determina la riduzione del dazio sull'aliquota NPF ridotta applicata, mantenendo il margine di preferenza relativo per quella particolare voce tariffaria fintantoché l'aliquota NPF applicata è inferiore all'aliquota di base. Il margine di preferenza relativo per una qualsiasi voce tariffaria in ciascun periodo di soppressione progressiva dei dazi corrisponde alla differenza tra l'aliquota di base fissata nella tabella dell'allegato 2 relativa a tale parte e l'aliquota del dazio applicata per quella voce tariffaria conformemente a detta tabella, divisa per tale aliquota di base ed espressa in termini percentuali.

4. Su richiesta di una parte, le parti si consultano per valutare la possibilità di accelerare la riduzione o la soppressione dei dazi doganali fissati nelle tabelle di cui all'allegato 2. Tenuto conto di tale consultazione, il consiglio per il commercio può adottare una decisione volta a modificare l'allegato 2 per accelerare la riduzione o la soppressione dei dazi.

ARTICOLO 2.6

Clausola di standstill

1. Salvo altrimenti disposto nel presente accordo, una parte non può aumentare un dazio doganale fissato quale aliquota di base nell'allegato 2 o imporre un nuovo dazio doganale su una merce originaria dell'altra parte.
2. Si precisa che una parte può aumentare un dazio doganale fino al livello stabilito nell'allegato 2 per il rispettivo periodo di soppressione progressiva dei dazi, a seguito di una riduzione unilaterale.

ARTICOLO 2.7

Dazi, imposte e altri oneri all'esportazione

1. Una parte non può introdurre né mantenere in vigore dazi, imposte o altri oneri di qualsiasi natura applicati all'esportazione di una merce verso l'altra parte o in relazione a essa, né imposte o altri oneri interni applicati alle merci esportate verso l'altra parte superiori a quelli che sarebbero applicati a merci simili destinate al consumo interno.
2. Nessuna disposizione del presente articolo osta a che una parte imponga all'esportazione di una merce diritti od oneri consentiti a norma dell'articolo 2.8.

ARTICOLO 2.8

Diritti e formalità

1. I diritti e gli altri oneri applicati da una parte all'importazione o all'esportazione di una merce dell'altra parte, o in relazione all'una o all'altra, sono limitati al costo approssimativo dei servizi prestati e non rappresentano una protezione indiretta delle merci di produzione interna né una tassazione delle importazioni o delle esportazioni a fini fiscali.
2. Le parti non riscuotono diritti o altri oneri, calcolati ad valorem, applicati all'importazione o all'esportazione o in relazione all'una o all'altra.
3. Ciascuna parte può imporre oneri o recuperare costi solo se sono prestati servizi specifici, che comprendono:
 - a) la presenza, ove richiesta, del personale doganale fuori degli orari d'ufficio ufficiali o in locali diversi da quelli delle dogane;
 - b) analisi o perizie sulle merci e spese postali per la restituzione di merci a un richiedente, in particolare per quanto riguarda decisioni relative a informazioni vincolanti o la fornitura di informazioni concernenti l'applicazione della legislazione doganale;
 - c) la visita delle merci o il prelevamento di campioni a scopi di verifica, o la distruzione delle merci, in caso di costi diversi da quelli relativi all'impiego del personale doganale; o

d) misure di controllo eccezionali, quando sono necessarie a causa della natura delle merci o di un rischio potenziale.

4. Ciascuna parte pubblica senza indugio tutti i diritti e gli oneri che impone all'importazione o all'esportazione in modo da consentire ai governi, agli operatori commerciali e alle altre parti interessate di prenderne conoscenza.

5. Una parte non impone formalità consolari, compresi i diritti e gli oneri connessi, in relazione all'importazione di merci dell'altra parte.

ARTICOLO 2.9

Merci oggetto di riparazioni

1. Una parte non impone dazi doganali su merci che, a prescindere dalla loro origine, siano reintrodotte nel proprio territorio doganale dopo essere state temporaneamente esportate da quest'ultimo nel territorio doganale dell'altra parte a fini di riparazioni.

2. Il paragrafo 1 non si applica alle merci importate sotto cauzione, in zone franche o aventi analogo status, che siano state successivamente esportate a fini di riparazioni e non reimportate sotto cauzione, in zone franche o aventi analogo status.

3. Una parte non impone dazi doganali su merci che, a prescindere dalla loro origine, siano importate temporaneamente dal territorio doganale dell'altra parte a fini di riparazioni¹.

ARTICOLO 2.10

Prodotti rifabbricati

1. Salvo altrimenti disposto nel presente accordo, una parte non accorda ai prodotti rifabbricati dell'altra parte un trattamento meno favorevole di quello accordato a prodotti affini in nuove condizioni.

2. Si precisa che l'articolo 2.11 si applica ai divieti o alle restrizioni all'importazione e all'esportazione dei prodotti rifabbricati. Una parte che adotti o mantenga in vigore divieti o restrizioni all'importazione e all'esportazione sulle merci usate non applica tali misure ai prodotti rifabbricati.

3. Una parte può prescrivere che i prodotti rifabbricati siano identificati come tali per la distribuzione o la vendita nel proprio territorio e che soddisfino tutti i requisiti tecnici applicabili alle merci affini in nuove condizioni.

¹ Nell'Unione europea, ai fini del presente paragrafo si ricorre al regime di perfezionamento attivo quale stabilito dal regolamento (UE) n. 952/2013.

ARTICOLO 2.11

Restrizioni all'importazione e all'esportazione

L'articolo XI del GATT 1994 e le relative note e disposizioni integrative sono integrati nel presente accordo e ne fanno parte, *mutatis mutandis*. Di conseguenza, una parte non adotta né mantiene in vigore divieti o restrizioni all'importazione di merci dell'altra parte o all'esportazione o alla vendita per l'esportazione di merci destinate al territorio dell'altra parte, se non conformemente all'articolo XI del GATT 1994, comprese le relative note e disposizioni integrative.

ARTICOLO 2.12

Marchio di origine

Qualora il Cile applichi prescrizioni relative all'apposizione obbligatoria del marchio del paese di origine a merci dell'Unione europea, il comitato per il commercio può decidere che le merci recanti il marchio "Made in EU" o un marchio analogo nella lingua locale siano conformi a tali prescrizioni al momento dell'importazione in Cile. Il presente articolo non pregiudica il diritto di ciascuna parte di precisare i tipi di prodotti per i quali le prescrizioni in materia di apposizione del marchio del paese di origine sono obbligatorie. Il capo 3 non si applica al presente articolo.

ARTICOLO 2.13

Procedure in materia di licenze di importazione

1. Ciascuna parte provvede affinché tutte le procedure in materia di licenze di importazione applicabili agli scambi di merci tra le parti siano applicate in maniera neutrale e gestite in modo giusto, equo, non discriminatorio e trasparente.
2. Una parte adotta o mantiene in vigore procedure in materia di licenze di importazione come condizione per l'importazione nel proprio territorio dal territorio dell'altra parte unicamente qualora non siano ragionevolmente disponibili altre procedure atte a realizzare un obiettivo amministrativo.
3. Una parte non adotta né mantiene in vigore procedure in materia di licenze di importazione non automatiche come condizione per l'importazione nel proprio territorio dal territorio dell'altra parte, salvo qualora risultino indispensabili per attuare una misura coerente con il presente accordo. La parte che adotta siffatte procedure in materia di licenze di importazione non automatiche indica chiaramente all'altra parte la misura alla quale dà attuazione tramite tali procedure.
4. Ciascuna parte adotta e gestisce le procedure in materia di licenze d'importazione a norma degli articoli 1, 2 e 3 dell'accordo relativo alle procedure in materia di licenze d'importazione. A tal fine, gli articoli 1, 2 e 3 di tale accordo sono integrati nel presente accordo e ne fanno parte, *mutatis mutandis*.

5. Una parte che adotti nuove procedure in materia di licenze d'importazione o che modifichi procedure esistenti in materia di licenze d'importazione ne dà notifica all'altra parte entro 60 giorni dalla data di pubblicazione di tali nuove procedure in materia di licenze d'importazione o delle modifiche di procedure esistenti in materia di licenze d'importazione. La notifica contiene le informazioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo e all'articolo 5, paragrafo 2, dell'accordo relativo alle procedure in materia di licenze d'importazione. Si ritiene che una parte rispetti la presente disposizione se ha notificato la nuova procedura in materia di licenze d'importazione, o qualsiasi modifica di procedure esistenti in materia di licenze d'importazione, al comitato per le licenze d'importazione istituito a norma dell'articolo 4 dell'accordo relativo alle procedure in materia di licenze d'importazione, comprese le informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, di tale accordo.

6. Su richiesta di una parte, l'altra parte fornisce senza indugio tutte le informazioni pertinenti, comprese quelle di cui all'articolo 5, paragrafo 2, dell'accordo relativo alle procedure in materia di licenze d'importazione, in merito a qualsiasi procedura in materia di licenze d'importazione che intende adottare, ha adottato o mantiene in vigore, o a qualsiasi modifica delle procedure esistenti in materia di licenze d'importazione.

ARTICOLO 2.14

Procedure in materia di licenze di esportazione

1. Ciascuna parte pubblica le nuove procedure in materia di licenze di esportazione, o eventuali modifiche delle procedure esistenti in materia di licenze di esportazione, in modo da consentire ai governi, agli operatori commerciali e alle altre parti interessate di prenderne conoscenza. Tale pubblicazione è effettuata, se possibile, 30 giorni prima dell'entrata in vigore della procedura o della modifica e, in ogni caso, non oltre la data in cui tale procedura o modifica prende effetto.

2. Ciascuna parte provvede affinché la pubblicazione delle procedure in materia di licenze di esportazione comprenda le informazioni seguenti:

- a) i testi delle procedure in materia di licenze di esportazione o di eventuali modifiche apportate dalla parte alle procedure;
- b) le merci soggette a ciascuna procedura in materia di licenze di esportazione;
- c) per ciascuna procedura in materia di licenze di esportazione, una descrizione dell'iter di presentazione di una domanda di licenza di esportazione e gli eventuali criteri che un richiedente deve soddisfare per essere ammissibile a presentare una domanda di licenza di esportazione, come il possesso di una licenza di attività, la costituzione o il mantenimento di un investimento o l'esercizio dell'attività tramite una particolare forma di stabilimento nel territorio di una parte;
- d) il punto o i punti di contatto cui le persone interessate possono rivolgersi per ulteriori informazioni sulle condizioni per ottenere una licenza di esportazione;
- e) l'organo o gli organi amministrativi a cui deve essere presentata la domanda o altri documenti pertinenti;
- f) una descrizione della misura o delle misure che la procedura in materia di licenze di esportazione è intesa ad attuare;
- g) il periodo durante il quale ciascuna procedura in materia di licenze di esportazione avrà efficacia, salvo qualora tale efficacia sia mantenuta fino al ritiro o alla revisione in una nuova pubblicazione;

- h) se la parte intende utilizzare una procedura in materia di licenze di esportazione per gestire un contingente di esportazione, il quantitativo complessivo e, se applicabile, il valore del contingente e le date di apertura e chiusura del contingente; e
- i) eventuali esenzioni o eccezioni che sostituiscono l'obbligo di ottenere una licenza di esportazione, informazioni sulle modalità per richiedere o utilizzare tali esenzioni o eccezioni e i criteri per concederle.

3. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, ciascuna parte notifica all'altra parte le proprie procedure esistenti in materia di licenze di esportazione. Una parte che adotti nuove procedure in materia di licenze di esportazione o che modifichi procedure esistenti in materia di licenze di esportazione ne dà notifica all'altra parte entro 60 giorni dalla data di pubblicazione di tali nuove procedure in materia di licenze di esportazione o delle modifiche di procedure esistenti in materia di licenze di esportazione. La notifica include il riferimento alla fonte o alle fonti in cui sono pubblicate le informazioni richieste a norma del paragrafo 2 e, ove opportuno, l'indirizzo del sito o dei siti Internet governativi pertinenti.

4. Si precisa che nessuna disposizione del presente articolo impone a una parte di rilasciare una licenza di esportazione o impedisce a una parte di adempiere i propri obblighi o impegni derivanti dalle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dai regimi multilaterali di non proliferazione e dagli accordi in materia di controllo delle esportazioni.

ARTICOLO 2.15

Determinazione del valore in dogana

Ciascuna parte determina il valore in dogana delle merci dell'altra parte importate nel proprio territorio a norma dell'articolo VII del GATT 1994 e dell'accordo sulla valutazione in dogana. A tal fine, l'articolo VII del GATT 1994, comprese le relative note e disposizioni integrative, e gli articoli da 1 a 17 dell'accordo sulla valutazione in dogana, comprese le relative note interpretative, sono integrati nel presente accordo e ne fanno parte, *mutatis mutandis*.

ARTICOLO 2.16

Utilizzo delle preferenze

1. Ai fini del monitoraggio del funzionamento del presente accordo e del calcolo dei tassi di utilizzo delle preferenze, le parti si scambiano annualmente statistiche sulle importazioni per un periodo compreso tra un anno dopo l'entrata in vigore del presente accordo e 10 anni dopo il completamento della soppressione dei dazi per tutte le merci conformemente alle tabelle di cui all'allegato 2. Salvo diversa decisione del comitato per il commercio, tale periodo è automaticamente prorogato per cinque anni, trascorsi i quali il comitato per il commercio può decidere di prorogarlo ulteriormente.

2. Lo scambio delle statistiche sulle importazioni di cui al paragrafo 1 comprende i dati relativi all'anno più recente disponibile, tra cui il valore e, se del caso, il volume, a livello di linee tariffarie delle importazioni di merci dell'altra parte che beneficiano del trattamento tariffario preferenziale a norma del presente accordo e delle importazioni di merci che non ne hanno beneficiato.

ARTICOLO 2.17

Misure specifiche concernenti la gestione del trattamento preferenziale

1. Le parti cooperano per prevenire, individuare e contrastare le violazioni della legislazione doganale relativa al trattamento preferenziale accordato a norma del presente capo, conformemente ai loro obblighi di cui al capo 3 e al protocollo del presente accordo sull'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale.

2. Una parte può sospendere temporaneamente il pertinente trattamento preferenziale delle merci in questione secondo la procedura di cui al paragrafo 3 se ha constatato, sulla base di informazioni obiettive, concludenti e verificabili, che l'altra parte ha commesso violazioni sistematiche e su larga scala della legislazione doganale al fine di ottenere il trattamento preferenziale accordato in virtù del presente capo, e ha rilevato:

a) carenze sistematiche dell'altra parte nella verifica del carattere originario delle merci e nell'adempimento delle altre prescrizioni di cui al protocollo del presente accordo sull'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale, nel corso dell'individuazione o della prevenzione delle violazioni delle norme di origine;

- b) il rifiuto sistematico di una parte di procedere, su richiesta dell'altra parte, alla verifica a posteriori della prova dell'origine e di comunicarne tempestivamente i risultati o il fatto di ritardare indebitamente tale verifica o comunicazione; o
- c) il rifiuto sistematico o l'omissione dell'altra parte di cooperazione o di assistenza nel rispetto degli obblighi derivanti dal protocollo del presente accordo sull'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale in relazione al trattamento preferenziale.

3. La parte che ha effettuato la constatazione di cui al paragrafo 2 ne dà notifica senza indebito ritardo al comitato per il commercio e avvia consultazioni con l'altra parte in seno al comitato per il commercio al fine di pervenire a una soluzione accettabile per entrambe.

Se le parti non concordano una soluzione reciprocamente accettabile entro tre mesi dalla data della notifica, la parte che ha effettuato la constatazione può decidere di sospendere temporaneamente il trattamento preferenziale pertinente delle merci interessate. Tale sospensione temporanea è comunicata senza indebito ritardo al comitato per il commercio.

Le sospensioni temporanee si applicano solo per il periodo necessario a tutelare gli interessi finanziari della parte interessata e comunque per non più di sei mesi. Ove le condizioni che hanno dato luogo alla sospensione iniziale persistano alla scadenza del periodo di sei mesi, la parte interessata può decidere di rinnovare la sospensione. Qualsiasi sospensione temporanea è oggetto di consultazioni periodiche in seno al comitato per il commercio.

4. Ciascuna parte, secondo le proprie procedure interne, pubblica avvisi agli importatori relativi a notifiche e decisioni riguardanti le sospensioni temporanee di cui al paragrafo 3.

ARTICOLO 2.18

Sottocomitato per gli scambi di merci

Il sottocomitato per gli scambi di merci istituito a norma dell'articolo 33.4, paragrafo 1:

- a) sorveglia l'attuazione e la gestione del presente capo e dell'allegato 2;
- b) promuove gli scambi di merci tra le parti, anche mediante consultazioni sul miglioramento del trattamento tariffario per l'accesso al mercato a norma dell'articolo 2.5, paragrafo 4, e, se del caso, su altre questioni;
- c) offre una sede per discutere e risolvere eventuali questioni connesse al presente capo;
- d) esamina senza indugio gli ostacoli agli scambi di merci tra le parti, in particolare quelli connessi all'applicazione di misure non tariffarie, e, se del caso, sottopone la questione all'esame del comitato per il commercio;
- e) raccomanda alle parti eventuali modifiche del presente capo o aggiunte allo stesso;
- f) coordina lo scambio di dati per l'utilizzo delle preferenze o di qualsiasi altra informazione sugli scambi di merci tra le parti che esso potrebbe decidere;
- g) riesamina eventuali modifiche future del sistema armonizzato per garantire che gli obblighi che incombono a ciascuna parte a norma del presente accordo non siano modificati e procede a consultazioni per risolvere eventuali conflitti connessi;
- h) svolge le funzioni di cui all'articolo 8.17.

CAPO 3

REGOLE DI ORIGINE E PROCEDURE DI ORIGINE

SEZIONE A

REGOLE DI ORIGINE

ARTICOLO 3.1

Definizioni

Ai fini del presente capo e degli allegati da 3-A a 3-E si applicano le definizioni seguenti:

- a) "classificazione": la classificazione di un prodotto o di un materiale in un determinato capitolo o in una determinata voce o sottovoce del sistema armonizzato;
- b) "partita": prodotti spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario od oggetto di un unico titolo di trasporto relativo alla loro spedizione dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, di un'unica fattura;

- c) "autorità doganale":
- i) per il Cile, il servizio doganale nazionale; e
 - ii) per l'Unione europea, i servizi della Commissione europea responsabili delle questioni doganali, le amministrazioni doganali e ogni altra autorità degli Stati membri dell'Unione europea preposta all'applicazione e al controllo dell'osservanza della legislazione doganale;
- d) "esportatore": una persona, ubicata in una parte, che esporta o produce il prodotto originario e rilascia un'attestazione di origine conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari di tale parte;
- e) "prodotti identici": prodotti che corrispondono sotto tutti gli aspetti a quelli descritti nella descrizione del prodotto; la descrizione del prodotto che figura nel documento commerciale utilizzato per la compilazione di un'attestazione di origine per spedizioni multiple deve essere sufficientemente precisa da identificare chiaramente non solo il prodotto in questione, ma anche i prodotti identici che saranno successivamente importati in base a tale attestazione;
- f) "importatore": una persona che importa il prodotto originario e richiede per esso il trattamento tariffario preferenziale;
- g) "materiale": qualsiasi sostanza utilizzata nella produzione di un prodotto, compresi ingredienti, materie prime, componenti o parti;

- h) "prodotto": il risultato della produzione, anche se destinato a essere utilizzato successivamente come materiale nella produzione di un altro prodotto; e
- i) "produzione": qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, compreso il montaggio.

ARTICOLO 3.2

Requisiti di carattere generale

1. Ai fini dell'applicazione del trattamento tariffario preferenziale ad opera di una parte a una merce originaria dell'altra parte conformemente al presente accordo, sono considerati originari dell'altra parte i prodotti seguenti, purché rispettino tutte le altre prescrizioni applicabili di cui al presente capo:

- a) i prodotti interamente ottenuti in tale parte a norma dell'articolo 3.4;
- b) i prodotti fabbricati esclusivamente a partire da materiali originari di tale parte; e
- c) i prodotti fabbricati in tale parte utilizzando materiali non originari, purché rispettino le prescrizioni di cui all'allegato 3-B.

2. Se un prodotto ha acquisito il carattere originario conformemente al paragrafo 1, i materiali non originari utilizzati per ottenere tale prodotto non sono considerati non originari quando tale prodotto è incorporato come materiale in un altro prodotto.

3. Le prescrizioni relative all'acquisizione del carattere originario sono soddisfatte senza interruzione nel territorio di una parte.

ARTICOLO 3.3

Cumulo dell'origine

1. Un prodotto originario di una parte è considerato prodotto originario dell'altra parte se è utilizzato come materiale nella fabbricazione di un altro prodotto in tale altra parte, purché la lavorazione e la trasformazione effettuate vadano al di là di una o più delle operazioni di cui all'articolo 3.6.

2. I materiali classificati nel capitolo 3 del sistema armonizzato, originari dei paesi di cui al paragrafo 4, lettera b), e impiegati nella fabbricazione di prodotti a base di tonno in scatola classificati nella sottovoce 1604.14 del sistema armonizzato possono essere considerati originari di una parte purché siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 3, lettere da a) a e), e purché tale parte invii una notifica che sarà esaminata dal sottocomitato di cui all'articolo 3.31.

3. Su raccomandazione del sottocomitato, il comitato per il commercio può decidere che taluni materiali originari dei paesi terzi¹ di cui al paragrafo 4 del presente articolo possano essere considerati originari di una parte se sono impiegati nella fabbricazione di un prodotto in tale parte, a condizione che:

- a) per ogni parte sia in vigore un accordo commerciale che costituisce un'area di libero scambio con il paese terzo ai sensi dell'articolo XXIV del GATT 1994;
- b) l'origine dei materiali di cui al presente paragrafo sia determinata in conformità delle regole di origine applicabili a norma:
 - i) dell'accordo commerciale dell'Unione europea che costituisce un'area di libero scambio con il paese terzo, se il materiale in questione è impiegato nella fabbricazione di un prodotto in Cile; e
 - ii) dell'accordo commerciale del Cile che costituisce un'area di libero scambio con il paese terzo, se il materiale in questione è impiegato nella fabbricazione di un prodotto nell'Unione europea;
- c) tra la parte e il paese terzo sia in vigore un accordo riguardante un'adeguata cooperazione amministrativa per garantire la piena applicazione del presente capo, comprese le disposizioni relative all'utilizzo della documentazione appropriata sull'origine dei materiali, e che la parte notifichi all'altra parte detto accordo;

¹ Si rammenta che "paese terzo" è definito all'articolo 1.3, lettera aa).

- d) la produzione o la trasformazione dei materiali eseguita nella parte vada al di là di una o più delle operazioni di cui all'articolo 3.6; e
 - e) le parti concordino eventuali altre condizioni.
4. I paesi terzi di cui al paragrafo 3 sono:
- a) i paesi dell'America centrale seguenti: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama; e
 - b) i paesi andini seguenti: Colombia, Ecuador e Perù.

ARTICOLO 3.4

Prodotti interamente ottenuti

1. Si considerano interamente ottenuti in una parte i prodotti seguenti:
- a) le piante e i prodotti del regno vegetale ivi coltivati o raccolti;
 - b) gli animali vivi, ivi nati e allevati;

- c) i prodotti ottenuti da animali vivi, ivi allevati;
- d) i prodotti ottenuti dalla caccia, dalla caccia con trappole, dalla pesca, dalla raccolta o dalla cattura ivi praticate, ma non oltre i limiti esterni delle acque territoriali della parte;
- e) i prodotti ottenuti da animali macellati ivi nati e allevati;
- f) i prodotti dell'acquacoltura ivi ottenuti, se gli organismi acquatici, compresi pesci, molluschi, crostacei, altri invertebrati acquatici e piante acquatiche, sono nati o allevati da materiale da riproduzione quali uova, lattimi, avannotti, novellame o larve con regolari interventi nei processi di allevamento o crescita diretti a migliorare la produzione, quali ripopolamento, nutrimento o protezione dai predatori;
- g) i minerali o altre sostanze presenti in natura non incluse nelle lettere da a) a f), ivi estratti o prelevati;
- h) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti prelevati dal mare al di fuori delle acque territoriali ad opera di una nave della parte;
- i) i prodotti ottenuti a bordo di una nave officina della parte, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera h);
- j) i prodotti estratti da una parte o da una persona di tale parte dal fondale marino o dal sottosuolo al di fuori delle acque territoriali, a condizione che esse abbiano diritti di sfruttamento di detto fondale marino o sottosuolo;

k) i rifiuti o gli avanzi ivi derivati dalla produzione o da prodotti usati ivi raccolti, purché tali prodotti siano idonei soltanto al recupero delle materie prime; e

l) i prodotti ivi ottenuti esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a k).

2. Per "nave di una parte" e "nave officina di una parte" di cui al paragrafo 1, lettere h) e i), si intendono rispettivamente una nave o una nave officina che:

a) è registrata in uno Stato membro o in Cile;

b) batte bandiera di uno Stato membro o del Cile; e

c) soddisfa una delle seguenti condizioni:

i) è per più del 50 % di proprietà di persone fisiche di uno Stato membro o del Cile; o

ii) è di proprietà di una persona giuridica che:

A) ha la sede e il centro di attività principale in uno Stato membro o in Cile;

B) è per più del 50 % di proprietà di persone di una delle parti.

ARTICOLO 3.5

Tolleranze

1. Se un materiale non originario utilizzato nella produzione di un prodotto non rispetta le prescrizioni di cui all'allegato 3-B, tale prodotto è considerato originario di una parte, purché:
 - a) per tutti i prodotti¹, ad eccezione di quelli classificati nei capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato, il valore complessivo dei materiali non originari non superi il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;
 - b) per i prodotti classificati nei capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato, si applichino le tolleranze stabilite nelle note da 6 a 8 dell'allegato 3-A.
2. Il paragrafo 1 non si applica se il valore o il peso dei materiali non originari utilizzati nella produzione di un prodotto supera una delle percentuali indicate nelle prescrizioni dell'allegato 3-B per il valore o il peso massimo dei materiali non originari.
3. Il paragrafo 1 non si applica ai prodotti interamente ottenuti in una parte ai sensi dell'articolo 3.4. Se l'allegato 3-B prescrive che i materiali utilizzati nella produzione di un prodotto siano interamente ottenuti, si applicano i paragrafi 1 e 2.

¹ Capitoli da 1 a 24 del sistema armonizzato, conformemente alla nota 9 dell'allegato 3-A.

ARTICOLO 3.6

Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

1. Fatto salvo l'articolo 3.2, paragrafo 1, lettera c), un prodotto non è considerato originario di una parte se solo una o più delle seguenti operazioni sono effettuate su materiali non originari in tale parte:

- a) operazioni di conservazione quali l'essiccazione, la congelazione, la conservazione in salamoia o altre operazioni analoghe, se il loro unico scopo è assicurare che il prodotto rimanga in buone condizioni durante il trasporto e il magazzinaggio;
- b) la scomposizione e la composizione di confezioni;
- c) il lavaggio, la pulitura, la rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti;
- d) la stiratura o la pressatura di materie tessili e loro manufatti;
- e) le semplici operazioni di pittura e lucidatura;
- f) la mondatura e la molitura parziale o totale del riso; la pulitura e brillatura dei cereali e del riso;
- g) le operazioni destinate a colorare o aromatizzare lo zucchero o a formare zollette di zucchero; la molitura parziale o totale dello zucchero cristallizzato allo stato solido;

- h) la sbucciatura, la snocciolatura e la sgusciatura di frutta, frutta a guscio, ortaggi e legumi;
- i) l'affilatura, la semplice molitura o il semplice taglio;
- j) il vaglio, la cernita, la selezione, la classificazione, la gradazione o l'assortimento;
- k) le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone o tavolette e ogni altra semplice operazione di imballaggio;
- l) l'apposizione o la stampa di marchi, etichette, loghi o altri segni distintivi analoghi sul prodotto o sul suo imballaggio;
- m) la semplice miscela di prodotti, anche di specie diverse, compresa la miscela dello zucchero con qualsiasi sostanza;
- n) il semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo o lo smontaggio di prodotti in parti;
- o) la semplice aggiunta di acqua o la diluizione, disidratazione o denaturazione dei prodotti; o
- p) la macellazione di animali.

2. Ai fini del paragrafo 1, un'operazione è considerata semplice quando non sono necessarie competenze particolari né macchine, apparecchi o attrezzature appositamente prodotti o installati per la sua esecuzione.

ARTICOLO 3.7

Unità da prendere in considerazione

1. L'unità da prendere in considerazione ai fini del presente capo è il prodotto adottato come unità di base per la classificazione effettuata secondo il sistema armonizzato.
2. Se una partita consiste di un certo numero di prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, il presente capo si applica a ogni prodotto considerato singolarmente.

ARTICOLO 3.8

Accessori, pezzi di ricambio e utensili

1. Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che vengono consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, fanno parte del suo normale equipaggiamento e sono inclusi nel suo prezzo o per i quali non viene emessa una fattura distinta si considerano un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.
2. Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili di cui al paragrafo 1 non sono presi in considerazione per determinare l'origine del prodotto, salvo ai fini del calcolo del valore massimo dei materiali non originari qualora il prodotto sia soggetto a una prescrizione relativa al valore massimo dei materiali non originari di cui all'allegato 3-B.

ARTICOLO 3.9

Assortimenti

Gli assortimenti, definiti ai sensi della regola generale 3 per l'interpretazione del sistema armonizzato, sono considerati originari di una parte se tutti i loro componenti sono prodotti originari. Un assortimento, se è composto di prodotti originari e non originari, è nel suo insieme considerato originario di una parte a condizione che il valore dei prodotti non originari non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.

ARTICOLO 3.10

Elementi neutri

Per determinare se un prodotto è in possesso dei requisiti di prodotto originario in una parte, non occorre determinare l'origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la fabbricazione del prodotto:

- a) combustibili, energia, catalizzatori e solventi;
- b) attrezzature, dispositivi e forniture utilizzati per effettuare prove o ispezioni del prodotto;
- c) macchine, utensili, stampi e forme;

- d) pezzi di ricambio e materiali utilizzati nella manutenzione delle attrezzature e dei fabbricati;
- e) lubrificanti, grassi, materiali compositi e altri materiali utilizzati nella produzione o per il funzionamento di attrezzature e fabbricati;
- f) guanti, occhiali, calzature, abbigliamento e dispositivi e forniture di sicurezza;
- g) qualsiasi altro materiale non incorporato nel prodotto ma di cui è possibile dimostrare che l'utilizzo è parte della produzione del prodotto stesso.

ARTICOLO 3.11

Materiali per il confezionamento, materiali da imballaggio e contenitori

1. I materiali da imballaggio e i contenitori in cui il prodotto è confezionato per la vendita al minuto, se classificati con il prodotto ai sensi della regola generale 5 per l'interpretazione del sistema armonizzato, non sono presi in considerazione per determinare l'origine del prodotto, salvo ai fini del calcolo del valore massimo dei materiali non originari qualora il prodotto sia soggetto a una prescrizione relativa al valore massimo dei materiali non originari a norma dell'allegato 3-B.
2. I materiali da imballaggio e i contenitori utilizzati per proteggere un prodotto durante il trasporto non sono presi in considerazione per determinare se un prodotto è originario in una parte.

ARTICOLO 3.12

Separazione contabile dei materiali fungibili

1. I materiali fungibili originari e non originari sono conservati fisicamente separati al fine di mantenerne il carattere originario o non originario, a seconda dei casi. Tali materiali possono essere utilizzati nella produzione di un prodotto anche se non conservati fisicamente separati, purché sia utilizzato un metodo di separazione contabile.
2. Il metodo di separazione contabile di cui al paragrafo 1 è applicato conformemente a un metodo di gestione delle scorte basato sui principi contabili generalmente accettati nella parte. Il metodo di separazione contabile garantisce in qualsiasi momento che il numero di prodotti che potrebbero essere considerati originari di una parte non sia superiore a quello che risulterebbe se le scorte fossero state conservate fisicamente separate.
3. Ai fini del paragrafo 1, per "materiali fungibili" si intendono materiali dello stesso tipo e della stessa qualità commerciale che presentano le stesse caratteristiche tecniche e fisiche e che non possono essere distinti tra loro una volta incorporati nel prodotto finito.

ARTICOLO 3.13

Prodotti reimportati

Un prodotto originario di una parte che sia esportato da tale parte in un paese terzo e successivamente reimportato in tale parte è considerato non originario, a meno che si forniscano all'autorità doganale di tale parte prove soddisfacenti del fatto che il prodotto reimportato:

- a) è lo stesso prodotto che era stato esportato; e
- b) non è stato sottoposto ad alcuna operazione oltre a quelle necessarie a mantenerlo in buone condizioni durante la permanenza nel paese terzo o durante l'esportazione.

ARTICOLO 3.14

Non modificazione

1. Un prodotto originario dichiarato per l'immissione in consumo nella parte importatrice non è, dopo l'esportazione e prima della dichiarazione per l'immissione in consumo, modificato, trasformato in alcun modo né sottoposto ad operazioni diverse da quelle destinate a mantenerlo in buone condizioni o ad aggiungere o apporre marchi, etichette, sigilli o qualsiasi altra documentazione atta ad assicurare la conformità alle specifiche prescrizioni della parte importatrice.

2. Sono ammessi il magazzinaggio o l'esposizione di un prodotto in un paese terzo, purché il prodotto rimanga sotto controllo doganale in tale paese terzo.

3. Fatta salva la sezione B, è ammesso il frazionamento delle partite nel territorio di un paese terzo, purché tale frazionamento sia effettuato dall'esportatore o sotto la sua responsabilità e purché tali partite rimangano sotto controllo doganale nel paese terzo.

4. In caso di dubbi in merito alla conformità alle condizioni di cui ai paragrafi da 1 a 3, l'autorità doganale della parte importatrice può richiedere che l'importatore fornisca le prove della conformità. Tali prove possono essere presentate in qualsiasi forma, anche attraverso documenti contrattuali di trasporto quali polizze di carico, prove fattuali o concrete basate sulla marcatura o sulla numerazione dei colli oppure qualsiasi elemento di prova legato al prodotto stesso.

ARTICOLO 3.15

Esposizioni

1. I prodotti originari inviati per un'esposizione in un paese terzo e venduti dopo l'esposizione per essere importati in una parte beneficiano, all'importazione, delle disposizioni del presente accordo, purché sia fornita alle autorità doganali una prova soddisfacente del fatto che:

- a) l'esportatore ha spedito detti prodotti da una parte nel paese terzo in cui si è tenuta l'esposizione e ve li ha esposti;

- b) l'esportatore ha venduto o altrimenti ceduto i prodotti a una persona in una parte;
- c) i prodotti sono stati spediti nel corso dell'esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati per l'esposizione; e
- d) dal momento in cui sono stati spediti per l'esposizione i prodotti non sono stati utilizzati per finalità diverse dalla presentazione all'esposizione stessa.

2. Alle autorità doganali è presentata, secondo le procedure doganali della parte importatrice, un'attestazione di origine compilata conformemente alla sezione B, con l'indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione.

3. Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti stranieri e durante le quali i prodotti restano sotto controllo doganale.

4. Le autorità doganali della parte importatrice possono esigere la prova del fatto che i prodotti sono rimasti sotto controllo doganale nel paese in cui si svolge l'esposizione, nonché ulteriori prove documentali delle condizioni in cui sono stati esposti.

SEZIONE B

PROCEDURE DI ORIGINE

ARTICOLO 3.16

Richiesta di trattamento tariffario preferenziale

1. La parte importatrice accorda il trattamento tariffario preferenziale a un prodotto originario dell'altra parte ai sensi del presente capo sulla base di una richiesta di trattamento tariffario preferenziale da parte dell'importatore. L'importatore è responsabile della correttezza della richiesta di trattamento tariffario preferenziale e della conformità alle prescrizioni di cui al presente capo.
2. La richiesta di trattamento tariffario preferenziale è basata su uno degli elementi seguenti:
 - a) l'attestazione di origine rilasciata dall'esportatore a norma dell'articolo 3.17;
 - b) la conoscenza da parte dell'importatore, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 3.19.
3. La richiesta di trattamento tariffario preferenziale e la base della richiesta di cui al paragrafo 2 sono incluse nella dichiarazione doganale conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari della parte importatrice.

4. L'importatore che presenta una richiesta di trattamento preferenziale basata su un'attestazione di origine conformemente al paragrafo 2, lettera a), conserva l'attestazione e ne fornisce una copia all'autorità doganale della parte importatrice che ne fa richiesta.

ARTICOLO 3.17

Attestazione di origine

1. L'esportatore di un prodotto compila un'attestazione di origine sulla base di informazioni che dimostrano che il prodotto è originario, comprese se del caso informazioni sul carattere originario dei materiali utilizzati nella produzione di tale prodotto.

2. L'esportatore è responsabile della correttezza dell'attestazione di origine e delle informazioni fornite a norma del paragrafo 1. Se ha motivo di ritenere che l'attestazione di origine contiene informazioni errate o si basa su siffatte informazioni, l'esportatore notifica immediatamente all'importatore qualsiasi modifica che influisca sul carattere originario del prodotto. In tal caso l'importatore corregge la dichiarazione d'importazione e si fa carico di eventuali dazi doganali applicabili.

3. L'esportatore compila l'attestazione di origine in una delle versioni linguistiche che figurano all'allegato 3-C su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale che descriva il prodotto originario in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l'identificazione nella nomenclatura del sistema armonizzato. La parte importatrice non impone all'importatore di presentare una traduzione dell'attestazione di origine.

4. Un'attestazione di origine è valida per un anno dalla data del rilascio.
5. L'attestazione di origine si può applicare a:
 - a) un'unica spedizione di uno o più prodotti in una parte; o
 - b) spedizioni multiple di prodotti identici in una parte nel periodo, non superiore a 12 mesi, specificato nell'attestazione di origine.
6. La parte importatrice, su richiesta dell'importatore e fatte salve eventuali prescrizioni stabilite dalla parte importatrice, consente l'utilizzo di un'unica attestazione di origine per i prodotti smontati o non montati ai sensi della regola generale 2, lettera a), del sistema armonizzato, classificati nelle sezioni da XV a XXI del sistema armonizzato, quando sono importati con spedizioni scaglionate.

ARTICOLO 3.18

Discordanze ed errori di lieve entità

L'autorità doganale della parte importatrice non respinge una richiesta di trattamento tariffario preferenziale per lievi discordanze tra l'attestazione di origine e i documenti presentati all'ufficio doganale o per errori di scarsa importanza nell'attestazione di origine.

ARTICOLO 3.19

Conoscenza da parte dell'importatore

1. La parte importatrice può stabilire, nelle sue disposizioni legislative e regolamentari, condizioni per determinare quali importatori possano basare una richiesta di trattamento tariffario preferenziale sulla conoscenza da parte dell'importatore.
2. In deroga al paragrafo 1, la conoscenza da parte dell'importatore del carattere originario di un prodotto è basata su informazioni che dimostrano che il prodotto è effettivamente in possesso dei requisiti di prodotto originario ed è conforme alle prescrizioni di cui al presente capo per l'acquisizione del carattere originario.

ARTICOLO 3.20

Obblighi di tenuta di registri

1. L'importatore che richiede il trattamento tariffario preferenziale per un prodotto importato in una parte:
 - a) se la richiesta di trattamento tariffario preferenziale è basata su un'attestazione di origine, conserva l'attestazione di origine compilata dall'esportatore per un periodo minimo di tre anni dalla data in cui è stato richiesto il trattamento preferenziale del prodotto; e

b) se la richiesta di trattamento tariffario preferenziale è basata sulla conoscenza da parte dell'importatore, conserva le informazioni che dimostrano la conformità del prodotto alle prescrizioni di cui al presente capo per l'acquisizione del carattere originario per un periodo minimo di tre anni dalla data in cui è stato richiesto il trattamento preferenziale.

2. L'esportatore che ha compilato un'attestazione di origine conserva una copia di tale attestazione e di tutti gli altri documenti che dimostrano la conformità del prodotto alle prescrizioni di cui al presente capo per l'acquisizione del carattere originario per un periodo minimo di quattro anni dalla data di compilazione di detta attestazione di origine.

3. I documenti da conservare a norma del presente articolo possono essere conservati in formato elettronico conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari della parte importatrice o esportatrice, a seconda dei casi.

ARTICOLO 3.21

Esenzioni dalle prescrizioni relative alle attestazioni di origine

1. Sono ammessi come prodotti originari, senza che occorra un'attestazione di origine, i prodotti spediti come colli da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, a condizione che si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale, che i prodotti siano stati dichiarati conformi alle prescrizioni del presente capo e che non sussistano dubbi circa la veridicità di tale dichiarazione.

2. Si considerano prive di carattere commerciale le importazioni occasionali che consistono esclusivamente di prodotti riservati all'uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari, quando sia evidente che tali prodotti, per loro natura e quantità, non possono essere destinati a scopi commerciali, purché l'importazione non faccia parte di una serie di importazioni che possono ragionevolmente essere considerate effettuate separatamente con l'intento di eludere l'obbligo di presentare un'attestazione di origine.

3. Il valore totale dei prodotti di cui al paragrafo 1 non supera 500 EUR o l'importo equivalente nella valuta della parte se si tratta di colli, oppure 1 200 EUR o l'importo equivalente nella valuta della parte se si tratta di prodotti contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori.

ARTICOLO 3.22

Verifica

1. L'autorità doganale della parte importatrice può verificare il carattere originario di un prodotto o il rispetto delle altre prescrizioni di cui al presente capo sulla base di metodi di valutazione dei rischi, che possono comprendere la selezione casuale. Ai fini di tale verifica, l'autorità doganale della parte importatrice può inviare una richiesta di informazioni all'importatore che ha presentato la richiesta di trattamento preferenziale a norma dell'articolo 3.16.

2. L'autorità doganale della parte importatrice che invia una richiesta a norma del paragrafo 1 limita la propria richiesta alle seguenti informazioni in relazione all'origine di un prodotto:

- a) l'attestazione di origine, se la richiesta di trattamento preferenziale era basata su un'attestazione di origine; e
- b) informazioni relative alla conformità ai criteri di origine, ossia:
 - i) se il criterio di origine è "interamente ottenuto", la categoria applicabile (ad esempio raccolta, estrazione, pesca) e il luogo di produzione);
 - ii) se il criterio di origine è basato su una modifica della classificazione tariffaria, un elenco di tutti i materiali non originari, compresa la rispettiva classificazione tariffaria (nel formato a due, quattro o sei cifre a seconda del criterio di origine);
 - iii) se il criterio di origine è basato su un metodo del valore, il valore del prodotto finale e il valore di tutti i materiali non originari utilizzati nella produzione;
 - iv) se il criterio di origine è basato sul peso, il peso del prodotto finale e il peso dei pertinenti materiali non originari utilizzati nel prodotto finale; e
 - v) se il criterio di origine è basato su uno specifico processo produttivo, una descrizione di tale processo specifico.

3. Nel fornire le informazioni richieste, l'importatore può aggiungere altre informazioni che egli consideri pertinenti ai fini della verifica.

4. Se la richiesta di trattamento tariffario preferenziale è basata su un'attestazione di origine rilasciata dall'esportatore a norma dell'articolo 3.16, paragrafo 2, lettera a), l'importatore fornisce tale attestazione di origine ma può rispondere all'autorità doganale della parte importatrice che le informazioni di cui al paragrafo 2, lettera b), del presente articolo non possono essere fornite.

5. Se la richiesta di trattamento tariffario preferenziale è basata sulla conoscenza da parte dell'importatore di cui all'articolo 3.16, paragrafo 2, lettera b), dopo aver richiesto le informazioni a norma del paragrafo 1 l'autorità doganale della parte importatrice che effettua la verifica può inviare all'importatore una richiesta supplementare di informazioni se ritiene che siano necessarie informazioni supplementari per verificare il carattere originario del prodotto o la conformità alle altre prescrizioni del presente capo. L'autorità doganale della parte importatrice può richiedere all'importatore informazioni e documenti specifici, se del caso.

6. L'autorità doganale della parte importatrice che decide di sospendere il trattamento tariffario preferenziale accordato ai prodotti in questione in attesa dei risultati della verifica può offrire all'importatore lo svincolo dei prodotti. Quale condizione per tale svincolo, la parte importatrice può esigere una garanzia o altre opportune misure precauzionali. L'eventuale sospensione del trattamento tariffario preferenziale è revocata quanto prima in seguito all'accertamento, da parte dell'autorità doganale della parte importatrice, del carattere originario dei prodotti in questione o della conformità alle altre prescrizioni di cui al presente capo.

ARTICOLO 3.23

Cooperazione amministrativa

1. Al fine di garantire la corretta applicazione del presente capo, le parti cooperano tra loro, tramite le rispettive autorità doganali, per verificare il carattere originario di un prodotto o la conformità alle altre prescrizioni del presente capo.
2. Se la richiesta di trattamento tariffario preferenziale è basata su un'attestazione di origine a norma dell'articolo 3.16, paragrafo 2, lettera a), dopo aver richiesto informazioni all'importatore a norma dell'articolo 3.22, paragrafo 1, l'autorità doganale della parte importatrice che effettua la verifica può inviare una richiesta di informazioni all'autorità doganale della parte esportatrice entro un periodo di due anni dalla data della richiesta di trattamento preferenziale, se l'autorità doganale della parte importatrice ritiene che siano necessarie informazioni supplementari per verificare il carattere originario del prodotto o la conformità alle altre prescrizioni di cui al presente capo. L'autorità doganale della parte importatrice può richiedere all'autorità doganale della parte esportatrice di fornire informazioni e documenti specifici, ove opportuno.
3. Nella richiesta di cui al paragrafo 2, l'autorità doganale della parte importatrice inserisce le informazioni seguenti:
 - a) l'attestazione di origine o una sua copia;
 - b) l'identità dell'autorità doganale che presenta la richiesta;

- c) il nome dell'esportatore da verificare;
- d) l'oggetto e la portata della verifica; e
- e) ove applicabile, qualsiasi documento pertinente.

4. L'autorità doganale della parte esportatrice può, conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari di tale parte, effettuare la verifica richiedendo documenti all'esportatore e chiedendo prove, oppure visitando i locali dell'esportatore per esaminare i registri e osservare gli impianti utilizzati nella produzione del prodotto.

5. A seguito della richiesta di cui al paragrafo 2, l'autorità doganale della parte esportatrice fornisce all'autorità doganale della parte importatrice le informazioni seguenti:

- a) i documenti richiesti, se disponibili;
- b) un parere sul carattere originario del prodotto;
- c) la descrizione del prodotto oggetto della verifica e la classificazione tariffaria pertinente per l'applicazione delle regole di origine;
- d) una descrizione e una spiegazione del processo produttivo a conferma del carattere originario del prodotto;

- e) informazioni sulle modalità con cui è stata effettuata la verifica del carattere originario del prodotto a norma del paragrafo 4; e
 - f) documenti giustificativi, se del caso.
6. L'autorità doganale della parte esportatrice non trasmette all'autorità doganale della parte importatrice le informazioni di cui al paragrafo 5, lettere a) o f), senza il consenso dell'esportatore.
7. Tutte le informazioni richieste, compresi eventuali documenti giustificativi e tutte le altre informazioni correlate riguardanti la verifica, dovrebbero essere preferibilmente scambiate per via elettronica tra le autorità doganali delle parti.
8. Tramite i coordinatori designati conformemente al presente accordo, le parti si forniscono reciprocamente i dati di contatto delle rispettive autorità doganali e comunicano eventuali cambiamenti entro 30 giorni dall'avvenuta modifica.

ARTICOLO 3.24

Reciproca assistenza nella lotta alle frodi

Nel caso di una sospetta violazione del presente capo, le parti si prestano assistenza reciproca conformemente al protocollo del presente accordo sull'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale.

ARTICOLO 3.25

Respingimento delle richieste di trattamento tariffario preferenziale

1. Fatte salve le prescrizioni di cui ai paragrafi da 3 a 5, l'autorità doganale della parte importatrice può respingere una richiesta di trattamento tariffario preferenziale se:

a) entro un termine di tre mesi dalla data di una richiesta di informazioni a norma dell'articolo 3.22, paragrafo 1:

i) l'importatore non ha risposto;

ii) nei casi in cui la richiesta di trattamento tariffario preferenziale è basata su un'attestazione di origine a norma dell'articolo 3.16, paragrafo 2, lettera a), non è stata fornita l'attestazione di origine; o

iii) nei casi in cui la richiesta di trattamento tariffario preferenziale è basata sulla conoscenza da parte dell'importatore di cui all'articolo 3.16, paragrafo 2, lettera b), le informazioni fornite dall'importatore sono insufficienti a confermare il carattere originario del prodotto;

b) entro un termine di tre mesi dalla data di una richiesta di informazioni supplementari a norma dell'articolo 3.22, paragrafo 5:

i) l'importatore non ha risposto; o

- ii) le informazioni fornite dall'importatore sono insufficienti a confermare che il prodotto è originario;
- c) entro un termine di 10 mesi dalla data di una richiesta di informazioni a norma dell'articolo 3.23, paragrafo 2:
 - i) l'autorità doganale della parte esportatrice non ha risposto; o
 - ii) le informazioni fornite dall'autorità doganale della parte esportatrice sono insufficienti a confermare il carattere originario del prodotto.

2. L'autorità doganale della parte importatrice può respingere una richiesta di trattamento tariffario preferenziale se l'importatore che ha presentato la richiesta non si conforma alle prescrizioni di cui al presente capo diverse da quelle relative al carattere originario dei prodotti.

3. Qualora l'autorità doganale della parte importatrice abbia una giustificazione sufficiente per respingere una richiesta di trattamento tariffario preferenziale conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, e laddove l'autorità doganale della parte esportatrice abbia fornito un parere a norma dell'articolo 3.23, paragrafo 5, lettera b), a conferma del carattere originario dei prodotti, l'autorità doganale della parte importatrice notifica all'autorità doganale della parte esportatrice la propria intenzione di respingere la richiesta di trattamento preferenziale entro due mesi dal ricevimento di tale parere.

4. Qualora sia stata effettuata la notifica di cui al paragrafo 3, si svolgono consultazioni, su richiesta di una delle parti, entro tre mesi dalla data della notifica. Il termine per la consultazione può essere prorogato caso per caso di comune accordo tra le autorità doganali delle parti. La consultazione può essere condotta secondo la procedura stabilita dal sottocomitato.

5. Alla scadenza del termine per la consultazione l'autorità doganale della parte importatrice respinge la richiesta di trattamento tariffario preferenziale soltanto se non è in grado di confermare il carattere originario del prodotto e dopo aver accordato all'importatore il diritto di essere sentito.

ARTICOLO 3.26

Riservatezza

1. Ciascuna parte rispetta, conformemente alle proprie disposizioni legislative e regolamentari, la riservatezza delle informazioni fornite dall'altra parte a norma del presente capo e protegge tali informazioni da divulgazione.

2. Le informazioni ottenute dalle autorità della parte importatrice sono da esse utilizzate solo ai fini del presente capo.

3. Ciascuna parte provvede affinché le informazioni riservate raccolte a norma del presente capo non siano utilizzate per fini diversi da quelli dell'amministrazione e dell'applicazione delle decisioni e delle determinazioni relative all'origine dei prodotti e alle questioni doganali, se non con l'autorizzazione della persona o della parte che ha fornito le informazioni riservate.

4. In deroga al paragrafo 3, una parte può consentire che le informazioni raccolte a norma del presente capo siano utilizzate nell'ambito di procedimenti amministrativi, giudiziari o quasi giudiziari avviati per mancata osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari in materia doganale che danno attuazione al presente capo. In tal caso, la parte ne dà previa notifica alla persona o alla parte che ha fornito le informazioni di cui trattasi.

ARTICOLO 3.27

Rimborsi e richieste di trattamento tariffario preferenziale dopo l'importazione

1. Ciascuna parte dispone che un importatore possa presentare, dopo l'importazione, una richiesta di trattamento tariffario preferenziale e di rimborso di eventuali dazi pagati in eccesso per un prodotto se:

- a) l'importatore non ha presentato una richiesta di trattamento tariffario preferenziale al momento dell'importazione;
- b) la richiesta è presentata entro due anni dalla data dell'importazione; e
- c) il prodotto interessato poteva beneficiare del trattamento tariffario preferenziale al momento della sua importazione nel territorio della parte.

2. Quale condizione per il trattamento tariffario preferenziale sulla base di una richiesta presentata a norma del paragrafo 1, la parte importatrice può esigere che l'importatore:

- a) presenti una richiesta di trattamento tariffario preferenziale conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari della parte importatrice;
- b) fornisca, se del caso, l'attestazione di origine; e
- c) soddisfi tutte le altre prescrizioni applicabili di cui al presente capo, come se il trattamento tariffario preferenziale fosse stato richiesto al momento dell'importazione.

ARTICOLO 3.28

Misure e sanzioni amministrative

1. Una parte impone misure e sanzioni amministrative, ove opportuno e conformemente alle proprie disposizioni legislative e regolamentari, a qualsiasi persona che compili o faccia compilare un documento contenente informazioni errate allo scopo di ottenere un trattamento tariffario preferenziale per un prodotto o che non si conformi alle prescrizioni di cui:

- a) all'articolo 3.20;
- b) all'articolo 3.23, paragrafo 4, per non aver fornito le prove o aver rifiutato di sottoporsi a una visita; o

- c) all'articolo 3.17, paragrafo 2, per non aver corretto una richiesta di trattamento tariffario preferenziale contenuta nella dichiarazione doganale e non aver pagato l'eventuale dazio doganale corrispondente, se la richiesta iniziale di trattamento preferenziale era basata su informazioni errate.

2. La parte tiene conto dell'articolo 6, paragrafo 3.6, dell'accordo OMC, che verte sulla facilitazione degli scambi, nei casi in cui un importatore riveli volontariamente una correzione a una richiesta di trattamento preferenziale prima di aver ricevuto una richiesta di verifica, conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari di tale parte.

SEZIONE C

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 3.29

Ceuta e Melilla

1. Ai fini del presente capo, per l'Unione europea il termine "parte" non comprende Ceuta e Melilla.

2. I prodotti originari del Cile importati a Ceuta e Melilla sono soggetti sotto ogni aspetto allo stesso trattamento doganale, in forza del presente accordo, accordato ai prodotti originari del territorio doganale dell'Unione europea a norma del protocollo 2 dell'atto di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese all'Unione europea. Il Cile riconosce alle importazioni dei prodotti contemplati dal presente accordo e originari di Ceuta e Melilla lo stesso trattamento doganale accordato ai prodotti importati provenienti dall'Unione europea e originari della stessa.
3. Le regole di origine e le procedure di origine di cui al presente capo si applicano *mutatis mutandis* ai prodotti esportati dal Cile a Ceuta e Melilla e ai prodotti esportati da Ceuta e Melilla in Cile.
4. Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio.
5. L'articolo 3.3 si applica all'importazione e all'esportazione di prodotti tra l'Unione europea, il Cile e Ceuta e Melilla.
6. L'esportatore inserisce "Cile" e "Ceuta e Melilla" nel campo 3 del testo dell'attestazione di origine di cui all'allegato 3-C, a seconda dell'origine del prodotto.
7. L'autorità doganale del Regno di Spagna è responsabile dell'applicazione del presente articolo a Ceuta e Melilla.

ARTICOLO 3.30

Modifiche

Il consiglio per il commercio può adottare decisioni volte a modificare il presente capo e gli allegati da 3-A a 3-E a norma dell'articolo 33.1, paragrafo 6, lettera a).

ARTICOLO 3.31

Sottocomitato per le dogane, la facilitazione degli scambi e le regole di origine

1. Il sottocomitato per le dogane, la facilitazione degli scambi e le regole di origine (il "sottocomitato"), istituito a norma dell'articolo 33.4, paragrafo 1, è composto da rappresentanti delle parti responsabili delle dogane.
2. Il sottocomitato è responsabile dell'efficace attuazione e applicazione del presente accordo.
3. Ai fini del presente capo, il sottocomitato svolge le funzioni seguenti:
 - a) riesamina e formula, se del caso, opportune raccomandazioni al comitato per il commercio circa:
 - i) l'attuazione e l'applicazione del presente capo; e

- ii) eventuali modifiche del presente capo e degli allegati da 3-A a 3-E proposte da una parte;
- b) avanza suggerimenti al comitato per il commercio riguardo all'adozione di note esplicative per agevolare l'attuazione del presente capo; e
- c) esamina qualsiasi altra questione relativa al presente capo come concordato dalle parti.

ARTICOLO 3.32

Prodotti in transito o in deposito

Le parti possono applicare il presente accordo ai prodotti conformi al presente capo che, alla data di entrata in vigore del presente accordo, sono in transito o custoditi temporaneamente in un deposito doganale o in zone franche nell'Unione europea o in Cile, purché sia presentata un'attestazione di origine alle autorità doganali della parte importatrice.

ARTICOLO 3.33

Note esplicative

Le note esplicative riguardanti l'interpretazione, l'applicazione e la gestione del presente capo figurano nell'allegato 3-E.

CAPO 4

DOGANE E FACILITAZIONE DEGLI SCAMBI

ARTICOLO 4.1

Obiettivi

1. Le parti riconoscono l'importanza che le dogane e la facilitazione degli scambi rivestono in un contesto commerciale mondiale in continua evoluzione.
2. Le parti riconoscono che gli strumenti e le norme internazionali in materia commerciale e doganale costituiscono la base delle prescrizioni e delle procedure relative all'importazione, all'esportazione e al transito.
3. Le parti riconoscono che le disposizioni legislative e regolamentari in materia doganale hanno carattere non discriminatorio e che le procedure doganali si basano sul ricorso a metodi moderni e controlli efficaci per lottare contro la frode, tutelare la salute e la sicurezza dei consumatori e promuovere gli scambi legittimi. Ciascuna parte dovrebbe riesaminare periodicamente le proprie disposizioni legislative, regolamentari e procedurali in ambito doganale. Le parti riconoscono altresì che le loro procedure doganali non devono comportare oneri amministrativi o restrizioni degli scambi maggiori di quanto necessario per conseguire obiettivi legittimi e che esse sono applicate in modo prevedibile, coerente e trasparente.

4. Le parti convengono di rafforzare la cooperazione per garantire che le disposizioni legislative, regolamentari e procedurali pertinenti in ambito doganale, nonché la capacità amministrativa delle amministrazioni competenti, consentano di realizzare l'obiettivo di promuovere la facilitazione degli scambi contribuendo nel contempo ad assicurare l'efficacia dei controlli doganali.

ARTICOLO 4.2

Definizioni

Ai fini del presente capo per "autorità doganale" si intende:

- a) per il Cile, il *Servicio Nacional de Aduanas* (servizio doganale nazionale) o il suo successore;
e
- b) per l'Unione europea, i servizi della Commissione europea responsabili delle questioni doganali, le amministrazioni doganali e ogni altra autorità degli Stati membri preposta all'applicazione e al controllo dell'osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari in materia doganale.

ARTICOLO 4.3

Cooperazione doganale

1. Le parti cooperano in materia doganale a livello delle rispettive autorità per assicurare il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 4.1.

2. Le parti sviluppano una cooperazione, anche mediante:
- a) lo scambio di informazioni sulle disposizioni legislative e regolamentari in ambito doganale e sulla loro attuazione, nonché sulle procedure doganali, in particolare nei campi seguenti:
 - i) semplificazione e modernizzazione delle procedure doganali;
 - ii) applicazione dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali;
 - iii) agevolazione del transito e del trasbordo;
 - iv) rapporti con la comunità imprenditoriale; e
 - v) sicurezza della catena di approvvigionamento e gestione del rischio;
 - b) la collaborazione sugli aspetti doganali della sicurezza e dell'agevolazione delle catene di approvvigionamento del commercio internazionale conformemente al quadro di norme SAFE per rendere sicuro e facilitare il commercio mondiale, adottato dall'Organizzazione mondiale delle dogane ("OMD") nel giugno 2005;
 - c) l'esame della possibilità di sviluppare iniziative congiunte relative all'importazione, all'esportazione e ad altre procedure doganali, compresi lo scambio di migliori pratiche e l'assistenza tecnica, nonché iniziative congiunte volte a garantire un servizio efficace alla comunità imprenditoriale; tale cooperazione può comprendere scambi relativi ai laboratori doganali, alla formazione dei funzionari doganali e alle nuove tecnologie per i controlli e le procedure doganali;

- d) il rafforzamento della cooperazione in ambito doganale in sede di organizzazioni internazionali quali l'OMC e l'OMD;
- e) ove pertinente e opportuno, il reciproco riconoscimento dei programmi di operatore economico autorizzato, comprese le misure equivalenti di facilitazione degli scambi;
- f) gli scambi sulle tecniche di gestione del rischio, sulle norme in materia di rischi e sui controlli di sicurezza al fine di stabilire, nella misura del possibile, norme minime per le tecniche di gestione del rischio e i relativi requisiti e programmi;
- g) l'impegno ad armonizzare le rispettive prescrizioni in materia di dati per l'importazione, l'esportazione e altre procedure doganali mediante l'applicazione di norme e dati comuni conformemente al modello dei dati dell'OMD;
- h) la condivisione delle rispettive esperienze in materia di sviluppo e installazione dei sistemi di sportello unico e, ove opportuno, l'elaborazione di insiemi comuni di dati destinati a tali sistemi;
- i) il mantenimento del dialogo tra i rispettivi esperti di politiche per promuovere l'utilità, l'efficienza e l'applicabilità delle decisioni anticipate a beneficio delle autorità doganali e degli operatori commerciali; e

j) lo scambio, ove pertinente e opportuno, mediante una comunicazione strutturata e regolare tra le rispettive autorità doganali, di determinate categorie di informazioni di rilevanza doganale a fini specifici, quali il miglioramento della gestione del rischio e l'efficacia dei controlli doganali, l'individuazione delle merci a rischio in termini di riscossione delle entrate o di sicurezza e l'agevolazione degli scambi legittimi; tale scambio lascia impregiudicati gli scambi di informazioni che possono aver luogo tra le parti in conformità del protocollo del presente accordo sull'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale.

3. Gli scambi di informazioni tra le parti a norma del presente capo sono soggetti, *mutatis mutandis*, alle prescrizioni in materia di riservatezza delle informazioni e di protezione dei dati di carattere personale di cui all'articolo 12 del protocollo del presente accordo sull'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale e agli obblighi in materia di riservatezza e tutela della vita privata previsti dalle rispettive disposizioni legislative e regolamentari delle parti.

ARTICOLO 4.4

Assistenza amministrativa reciproca

Le parti si prestano assistenza amministrativa reciproca in ambito doganale conformemente al protocollo del presente accordo sull'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale.

ARTICOLO 4.5

Disposizioni legislative, regolamentari e procedurali in ambito doganale

1. Ciascuna parte provvede affinché le rispettive disposizioni legislative, regolamentari e procedurali in ambito doganale:
 - a) si basino sugli strumenti e sulle norme internazionali nei settori doganale e commerciale, quali la convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci conclusa a Bruxelles il 14 giugno 1983, nonché il quadro di norme SAFE per rendere sicuro e facilitare il commercio mondiale e il modello dei dati, entrambi dell'OMD e, se applicabili, gli elementi sostanziali della convenzione riveduta di Kyoto sulla semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali conclusa a Kyoto il 18 maggio 1973 e adottata dal Consiglio dell'Organizzazione mondiale delle dogane nel giugno 1999;
 - b) si basino sulla protezione e sulla facilitazione degli scambi legittimi attraverso l'applicazione efficace e il rispetto delle prescrizioni legislative; e
 - c) siano proporzionate e non discriminatorie, evitino oneri inutili per gli operatori economici, prevedano ulteriori agevolazioni per gli operatori con livelli elevati di conformità, compreso un trattamento favorevole per quanto riguarda i controlli doganali prima dello svincolo delle merci, e assicurino una tutela contro le frodi e le attività illecite o dannose.

2. Per migliorare i metodi di lavoro e per garantire la non discriminazione, la trasparenza, l'efficienza, l'integrità e la rendicontabilità delle operazioni, ciascuna parte:

- a) semplifica e riesamina, ove possibile, le prescrizioni e le formalità ai fini dello svincolo e dello sdoganamento rapidi delle merci;
- b) si adopera per semplificare e standardizzare ulteriormente i dati e i documenti richiesti dalle dogane e da altri organismi al fine di ridurre gli oneri legati ai tempi e ai costi per gli operatori, comprese le piccole e medie imprese; e
- c) assicura il mantenimento dei più elevati standard di integrità mediante l'applicazione di misure imperniate sui principi delle convenzioni e degli strumenti internazionali pertinenti in vigore nel settore.

ARTICOLO 4.6

Svincolo delle merci

Ciascuna parte provvede affinché le proprie autorità doganali, autorità di frontiera o altre autorità competenti:

- a) prevedano il rapido svincolo delle merci entro un periodo non superiore a quanto necessario per garantire la conformità al proprio diritto doganale e ad altre disposizioni legislative e regolamentari e formalità attinenti al commercio;

- b) prevedano la presentazione elettronica anticipata e il trattamento della documentazione e di qualsiasi altra informazione prescritta prima dell'arrivo delle merci;
- c) consentano lo svincolo delle merci prima della determinazione definitiva di dazi doganali, imposte, diritti e oneri, previa costituzione di una garanzia, ove richiesta dalle proprie disposizioni legislative e regolamentari, a copertura del loro pagamento definitivo; e
- d) assegnino alle merci deperibili una priorità adeguata al momento della programmazione e dell'esecuzione degli esami eventualmente necessari.

ARTICOLO 4.7

Procedure doganali semplificate

Ciascuna parte adotta o mantiene in vigore misure che consentono agli operatori che soddisfano i criteri specificati nelle sue disposizioni legislative e regolamentari di beneficiare di un'ulteriore semplificazione delle procedure doganali. Tali misure possono comprendere dichiarazioni in dogana contenenti una serie ridotta di dati o un numero ridotto di documenti giustificativi, oppure dichiarazioni in dogana periodiche per la determinazione e il pagamento dei dazi doganali e delle imposte a copertura di più importazioni in un determinato periodo dopo lo svincolo delle merci importate, o altre procedure che prevedano lo svincolo rapido di determinate partite.

ARTICOLO 4.8

Operatori economici autorizzati

1. Ciascuna parte istituisce o continua ad attuare, per gli operatori che soddisfano criteri specificati ("operatori economici autorizzati"), un programma di partenariato per la facilitazione degli scambi.
2. I criteri specificati per poter essere considerati operatori economici autorizzati sono legati al rispetto, o al rischio di inosservanza, delle prescrizioni precisate nelle disposizioni legislative e regolamentari o nelle procedure di ciascuna parte. I criteri specificati sono pubblicati e possono comprendere:
 - a) l'assenza di violazioni gravi o ripetute della legislazione doganale e fiscale, compresa l'assenza di trascorsi di reati gravi in relazione all'attività economica del richiedente;
 - b) la dimostrazione, da parte del richiedente, di un alto livello di controllo sulle sue operazioni e sul flusso di merci, mediante un sistema di gestione delle scritture commerciali e, ove opportuno, di quelle relative ai trasporti, che consenta adeguati controlli doganali;
 - c) la solvibilità finanziaria, che si considera comprovata se il richiedente si trova in una situazione finanziaria sana, che gli consente di adempiere i propri impegni, tenendo in debita considerazione le caratteristiche del tipo di attività commerciale interessata;

- d) competenze comprovate o qualifiche professionali direttamente correlate all'attività svolta; e
- e) adeguati standard di sicurezza.

3. I criteri specificati al paragrafo 2 non sono concepiti o applicati in modo da permettere o creare discriminazioni arbitrarie o ingiustificabili tra operatori economici a parità di condizioni e consentono la partecipazione delle piccole e medie imprese.

4. Il programma di partenariato per la facilitazione degli scambi di cui al paragrafo 1 comporta i vantaggi seguenti:

- a) la semplificazione delle prescrizioni relative a dati e documentazione, se del caso;
- b) la riduzione del tasso di ispezioni fisiche ed esami, se del caso;
- c) la semplificazione delle procedure di svincolo e tempi di svincolo rapidi, se del caso;
- d) l'uso di garanzie, ivi comprese, se applicabili, garanzie globali o garanzie ridotte; e
- e) il controllo delle merci nei locali dell'operatore economico autorizzato o in un altro luogo autorizzato dalle autorità doganali.

5. Il programma di partenariato per la facilitazione degli scambi di cui al paragrafo 1 può anche comportare ulteriori vantaggi, quali:

- a) il pagamento dilazionato di dazi, imposte, diritti e oneri;
- b) una dichiarazione in dogana unica per tutte le importazioni o le esportazioni in un dato periodo; o
- c) la disponibilità di un apposito punto di contatto a fornire assistenza in materia doganale.

ARTICOLO 4.9

Obblighi in materia di dati e documentazione

1. Ciascuna parte provvede affinché le formalità di importazione, esportazione e transito e gli obblighi in materia di dati e documentazione:

- a) siano adottati e applicati ai fini del rapido svincolo delle merci, purché siano soddisfatte le condizioni per lo svincolo;
- b) siano adottati e applicati in una maniera che tenda a ridurre i tempi e i costi della conformità per gli operatori commerciali o gli operatori;

- c) costituiscano l'alternativa meno restrittiva degli scambi, qualora fossero ragionevolmente disponibili due o più opzioni per conseguire l'obiettivo o gli obiettivi strategici in questione; e
 - d) siano soppressi, anche in parte, se non più necessari.
2. Ciascuna parte applica procedure doganali comuni e si avvale di documenti doganali uniformi per lo svincolo delle merci in tutto il suo territorio.

ARTICOLO 4.10

Uso delle tecnologie dell'informazione e pagamento elettronico

1. Ciascuna parte utilizza tecnologie dell'informazione atte ad accelerare le procedure per lo svincolo delle merci al fine di facilitare gli scambi tra le parti.
2. Ciascuna parte:
- a) rende disponibile per via elettronica la dichiarazione doganale richiesta per l'importazione, l'esportazione o il transito delle merci;
 - b) consente di presentare una dichiarazione doganale in formato elettronico;

- c) stabilisce il mezzo con cui provvedere allo scambio elettronico di informazioni doganali con i propri operatori commerciali;
 - d) promuove lo scambio elettronico di dati tra gli operatori, le autorità doganali e altre agenzie collegate; e
 - e) utilizza sistemi elettronici di gestione del rischio a fini di valutazione e fissazione degli obiettivi per consentire alle proprie autorità doganali di concentrare le ispezioni sulle merci ad alto rischio e semplificare lo svincolo e la circolazione delle merci a basso rischio.
3. Ciascuna parte adotta o mantiene in vigore procedure che consentano il pagamento elettronico di dazi, imposte, diritti e oneri riscossi dalle autorità doganali all'importazione e all'esportazione.

ARTICOLO 4.11

Gestione del rischio

1. Ciascuna parte adotta o mantiene in vigore un sistema di gestione del rischio per i controlli doganali.
2. Ciascuna parte concepisce e applica la gestione del rischio in modo da evitare discriminazioni arbitrarie o ingiustificate o restrizioni dissimulate degli scambi internazionali.

3. Ciascuna parte concentra i controlli doganali e gli altri controlli di frontiera pertinenti sulle partite ad alto rischio e accelera lo svincolo delle partite a basso rischio. Ciascuna parte può altresì selezionare, su base aleatoria, le partite da sottoporre a tali controlli nel quadro della propria gestione del rischio.
4. Ciascuna parte fonda la gestione del rischio su una valutazione dei rischi effettuata mediante appropriati criteri di selettività.

ARTICOLO 4.12

Audit successivi allo sdoganamento

1. Al fine di accelerare lo svincolo delle merci, ciascuna parte adotta o continua ad effettuare audit successivi allo sdoganamento per garantire la conformità alle proprie disposizioni legislative e regolamentari in materia doganale e alle altre disposizioni attinenti al commercio.
2. Ciascuna parte effettua gli audit successivi allo sdoganamento seguendo un'impostazione basata sul rischio.
3. Ciascuna parte effettua gli audit successivi allo sdoganamento in maniera trasparente. Qualora venga effettuato un audit e siano stati raggiunti risultati definitivi, la parte notifica senza indugio alla persona i cui registri siano sottoposti ad audit i risultati, le motivazioni dei risultati e i suoi diritti e obblighi.
4. Le parti prendono atto della possibilità di utilizzare le informazioni ottenute in un audit successivo allo sdoganamento in procedimenti amministrativi o giudiziari successivi.

5. Ogniqualvolta sia possibile, ciascuna parte utilizza i risultati degli audit successivi allo sdoganamento nell'applicazione della gestione del rischio.

ARTICOLO 4.13

Trasparenza

1. Le parti riconoscono l'importanza di consultare tempestivamente i rappresentanti del settore commerciale in merito a proposte legislative e procedure generali relative alle dogane e al commercio. A tal fine ciascuna parte organizza consultazioni adeguate tra le amministrazioni e la comunità imprenditoriale.
2. Ciascuna parte garantisce che le rispettive prescrizioni e procedure doganali nonché le prescrizioni e procedure collegate continuino a rispondere alle esigenze della comunità imprenditoriale, seguano le migliori prassi e limitino il meno possibile gli scambi.
3. Ciascuna parte organizza opportune consultazioni periodiche tra le autorità di frontiera e gli operatori commerciali o altri portatori di interessi all'interno del proprio territorio.

4. Ciascuna parte pubblica senza indugio, in modo non discriminatorio e accessibile, anche online e prima della loro applicazione, le nuove disposizioni legislative e regolamentari in materia di dogane e facilitazione degli scambi, nonché le relative modifiche e interpretazioni.

Tali disposizioni legislative e regolamentari e le relative modifiche e interpretazioni includono elementi riguardanti:

- a) le procedure di importazione, esportazione e transito, comprese quelle per porti, aeroporti e altri punti di entrata, e i moduli e i documenti richiesti;
- b) le aliquote dei dazi e le imposte di qualsiasi natura applicate all'importazione o all'esportazione, o in relazione ad esse;
- c) i diritti e gli oneri imposti da o per organismi pubblici sull'importazione, sull'esportazione o sul transito, o in relazione ad essi;
- d) le regole per la classificazione o la valutazione dei prodotti a fini doganali;
- e) le disposizioni legislative e regolamentari e le decisioni amministrative di applicazione generale concernenti le regole di origine;
- f) le restrizioni o i divieti di importazione, esportazione o transito;
- g) le disposizioni sanzionatorie per le violazioni delle formalità di importazione, esportazione o transito;

- h) gli accordi, o loro parti, con uno o più paesi relativi a importazione, esportazione o transito;
- i) le procedure relative alla gestione dei contingenti tariffari;
- j) gli orari di servizio e le procedure operative degli uffici doganali nei porti e presso i valichi di frontiera;
- k) i punti di contatto per le richieste di informazioni; e
- l) altri avvisi pertinenti di natura amministrativa in relazione a quanto sopra.

5. Ciascuna parte prevede un periodo di tempo ragionevole tra la pubblicazione¹ e l'entrata in vigore di disposizioni legislative e regolamentari, procedure, diritti od oneri nuovi o modificati.

6. Ciascuna parte istituisce o continua ad avvalersi di uno o più centri di informazione per rispondere alle richieste di informazioni di governi, operatori e altre parti interessate in merito alle dogane e ad altre questioni attinenti al commercio. I centri di informazione rispondono alle richieste di informazioni entro un periodo di tempo ragionevole fissato da ciascuna parte, che può variare a seconda della natura o della complessità della richiesta. Una parte non esige il pagamento di diritti per rispondere alle richieste di informazioni né per fornire i moduli e i documenti necessari.

¹ Si precisa che, per pubblicazione delle disposizioni legislative e regolamentari, si intende la loro messa a disposizione del pubblico.

ARTICOLO 4.14

Decisioni anticipate

1. Ai fini del presente articolo, per "decisione anticipata" si intende una decisione scritta trasmessa a un richiedente prima dell'importazione di una merce oggetto della richiesta, che indica il trattamento che la parte riserva alla merce al momento dell'importazione per quanto riguarda:

- a) la classificazione tariffaria delle merci,
- b) l'origine della merce, e
- c) qualsiasi altra questione eventualmente concordata dalle parti.

2. Ciascuna parte emette una decisione anticipata tramite le sue autorità doganali. Tale decisione anticipata è trasmessa in modo ragionevole ed entro un termine prestabilito al richiedente che abbia presentato una richiesta scritta, anche in formato elettronico, contenente tutte le informazioni necessarie conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari della parte che emana la decisione.

3. La decisione anticipata è valida per un periodo di almeno tre anni a decorrere dalla data in cui essa acquista efficacia, salvo qualora il diritto, i fatti o le circostanze a sostegno della decisione anticipata originaria siano cambiati.

4. Una parte può rifiutare di emettere una decisione anticipata qualora i fatti e le circostanze alla base di tale decisione siano oggetto di un riesame amministrativo o giudiziario o qualora la richiesta non si riferisca a un qualsiasi uso previsto della decisione anticipata. Una parte, se rifiuta di emettere una decisione anticipata, ne informa tempestivamente il richiedente per iscritto, esponendo i fatti pertinenti e i motivi della sua decisione.

5. Ciascuna parte pubblica almeno:

- a) le prescrizioni relative alla richiesta di decisione anticipata, incluse le informazioni da trasmettere e il formato;
- b) il termine per l'emissione della decisione anticipata; e
- c) il periodo di validità della decisione anticipata.

6. Una parte che revochi, modifichi o invalidi una decisione anticipata ne dà comunicazione per iscritto al richiedente esponendo i fatti pertinenti e i motivi della propria decisione. Una parte può revocare, modificare o invalidare una decisione anticipata con effetto retroattivo solo nel caso in cui questa sia basata su informazioni incomplete, errate, false o fuorvianti fornite dal richiedente.

7. Una decisione anticipata emessa da una parte è vincolante per tale parte nei confronti del richiedente. La decisione anticipata è vincolante anche per il richiedente.

8. Ciascuna parte provvede, su richiesta scritta del richiedente, al riesame della decisione anticipata o della decisione di revocare, modificare o invalidare detta decisione.

9. Fatti salvi gli obblighi di riservatezza previsti nelle proprie disposizioni legislative e regolamentari, ciascuna parte rende pubblici, anche online, gli elementi sostanziali delle proprie decisioni anticipate.

ARTICOLO 4.15

Transito e trasbordo

1. Ciascuna parte garantisce l'agevolazione e il controllo effettivo dei movimenti di transito e delle operazioni di trasbordo attraverso il rispettivo territorio.

2. Ciascuna parte promuove e attua regimi di transito regionali volti a facilitare gli scambi commerciali.

3. Ciascuna parte garantisce la cooperazione e il coordinamento delle proprie autorità interessate e delle agenzie pertinenti per agevolare il traffico in transito.

4. Ciascuna parte consente che le merci destinate all'importazione circolino nel proprio territorio sotto controllo doganale da un ufficio doganale di entrata a un altro ufficio doganale nel suo territorio, nel quale le merci saranno svincolate o sdoganate purché siano soddisfatte tutte le prescrizioni regolamentari.

ARTICOLO 4.16

Spedizionieri doganali

1. Una parte non introduce l'obbligo di avvalersi di spedizionieri doganali quale prescrizione che gli operatori devono rispettare per quanto riguarda l'importazione, l'esportazione e il transito di merci.
2. Ciascuna parte pubblica le proprie misure relative al ricorso agli spedizionieri doganali.
3. Qualora rilascino licenze a spedizionieri doganali, le parti applicano norme trasparenti, non discriminatorie e proporzionate.

ARTICOLO 4.17

Ispezioni pre-imbarco

Una parte non impone l'obbligo di ispezioni pre-imbarco, quali definite nell'accordo sulle ispezioni pre-imbarco di cui all'allegato 1A dell'accordo OMC, o di qualunque altro tipo di attività ispettive effettuate nel luogo di destinazione da società private prima dello sdoganamento.

ARTICOLO 4.18

Ricorsi

1. Ciascuna parte prevede procedure efficaci, rapide, non discriminatorie e facilmente accessibili per garantire il diritto di ricorso contro i provvedimenti amministrativi, le pronunce e le decisioni delle autorità doganali o di altre autorità competenti che incidono sulle importazioni, sulle esportazioni o sul transito delle merci.
2. Le procedure di ricorso possono comprendere il riesame amministrativo da parte delle autorità di vigilanza e il controllo giurisdizionale delle decisioni prese a livello amministrativo in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari di una parte.
3. È parimenti legittimata a proporre ricorso la persona che ha chiesto alle autorità doganali o ad altre autorità competenti una decisione e non l'ha ottenuta entro i termini previsti.
4. Ciascuna parte provvede affinché le proprie autorità doganali o altre autorità competenti forniscano alle persone nei confronti delle quali sono emanate decisioni amministrative le motivazioni di tali decisioni per agevolare, se del caso, l'accesso alle procedure di ricorso.

ARTICOLO 4.19

Sanzioni

1. Ciascuna parte provvede affinché le proprie disposizioni legislative e regolamentari in materia doganale prevedano che le sanzioni imposte in caso di violazione di tali disposizioni o degli obblighi procedurali in ambito doganale siano proporzionate e non discriminatorie.
2. Ciascuna parte provvede affinché una sanzione imposta in caso di violazione delle sue disposizioni legislative e regolamentari o degli obblighi procedurali in ambito doganale sia inflitta soltanto alla persona giuridicamente responsabile della violazione.
3. Ciascuna parte provvede affinché la sanzione inflitta dipenda dai fatti e dalle circostanze del caso e sia commisurata al livello e alla gravità della violazione. Ciascuna parte evita incentivi o conflitti di interessi nella valutazione e nella riscossione delle sanzioni.
4. Ciascuna parte è incoraggiata a considerare come potenziale fattore attenuante, ai fini dell'introduzione di una sanzione, la comunicazione preventiva, a un'autorità doganale, delle circostanze di una violazione delle disposizioni legislative e regolamentari o degli obblighi procedurali in ambito doganale.
5. La parte che infligge una sanzione per una violazione delle proprie disposizioni legislative e regolamentari o degli obblighi procedurali in ambito doganale fornisce alla persona destinataria della sanzione una motivazione scritta che specifichi la natura della violazione e le disposizioni legislative, regolamentari o procedurali applicabili, a norma delle quali è stato imposto l'importo o l'entità minima e massima della sanzione relativa alla violazione.

ARTICOLO 4.20

Sottocomitato per le dogane, la facilitazione degli scambi e le regole di origine

1. Il sottocomitato per le dogane, la facilitazione degli scambi e le regole di origine (il "sottocomitato") è istituito a norma dell'articolo 33.4, paragrafo 1.
2. Il sottocomitato garantisce il corretto funzionamento del presente capo, il rispetto alle frontiere dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità competenti conformemente al capo 25, sezione C, sottosezione 2, del protocollo del presente accordo sull'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale nonché di ulteriori disposizioni in materia doganale convenute tra le parti ed esamina tutte le questioni derivanti dalla loro applicazione.
3. Il sottocomitato svolge tra l'altro le seguenti funzioni:
 - a) sorveglia l'attuazione e la gestione del presente capo e del capo 3;
 - b) costituisce una sede di consultazione e discussione su tutte le questioni inerenti alle dogane, tra cui in particolare le procedure doganali, la valutazione in dogana, i regimi tariffari, la nomenclatura doganale, la cooperazione doganale e l'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale;
 - c) costituisce una sede di consultazione e discussione su questioni inerenti alle regole di origine, alla cooperazione amministrativa e alle misure alla frontiera per i diritti di proprietà intellettuale; e

- d) intensifica la cooperazione in materia di sviluppo, applicazione e rispetto delle procedure doganali, assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale, regole di origine e cooperazione amministrativa.

4. Il sottocomitato può formulare raccomandazioni sulle questioni contemplate dal paragrafo 2. Il consiglio per il commercio o il comitato per il commercio hanno la facoltà di adottare decisioni sul riconoscimento reciproco delle tecniche di gestione del rischio, delle norme in materia di rischi, dei controlli di sicurezza e dei programmi di partenariato per la facilitazione degli scambi, compresi aspetti quali la trasmissione dei dati e vantaggi reciprocamente concordati.

ARTICOLO 4.21

Ammissione temporanea

1. Ai fini del presente articolo, per "ammissione temporanea" si intende il regime doganale che consente di introdurre in un territorio doganale determinate merci, compresi i mezzi di trasporto, in esenzione, a determinate condizioni, da imposte e dazi all'importazione e senza divieti o restrizioni all'importazione di carattere economico. Tali merci devono essere importate per una finalità specifica e destinate a essere riesportate entro un dato termine senza avere subito alcuna modifica, a eccezione del normale deprezzamento dovuto all'utilizzo delle stesse.

2. Come previsto dalle proprie disposizioni legislative e regolamentari, ciascuna parte concede l'ammissione temporanea in esenzione totale dai dazi all'importazione e dalle imposte e senza divieti o restrizioni all'importazione di carattere economico¹, alle merci seguenti:

- a) merci destinate a essere presentate o utilizzate in occasione di esposizioni, fiere, congressi o manifestazioni analoghe (ossia merci destinate a essere esposte o a essere oggetto di dimostrazione nel corso di una manifestazione, merci destinate a essere utilizzate in occasione di una manifestazione per esigenze di presentazione di prodotti esteri, nonché materiale, comprese apparecchiature per l'interpretazione, apparecchi di registrazione del suono e delle immagini e film a carattere educativo, scientifico o culturale, destinato a essere utilizzato in occasione di riunioni, conferenze e congressi internazionali); prodotti ottenuti in occasione di tali manifestazioni da merci vincolate al regime di ammissione temporanea. Ciascuna parte può richiedere un'autorizzazione governativa oppure una garanzia o una cauzione prima dello svolgimento della manifestazione;

¹ Si precisa che l'ammissione temporanea, di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, di merci introdotte in Cile in provenienza dell'Unione europea non è soggetta al pagamento della tassa stabilita all'articolo 107 della *Ordenanza de Aduanas* del Cile (ordinanza doganale) contenuta nel decreto n. 30 del ministero delle Finanze, Gazzetta ufficiale del 4 giugno 2005 (*Decreto con Fuerza de Ley 30 del Ministerio de Hacienda, Diario Oficial, 4 de junio de 2005*).

- b) materiale professionale (ossia materiale per la stampa, la radiodiffusione o la televisione, necessario ai rappresentanti della stampa, della radiodiffusione o della televisione che si rechino nel territorio di un altro paese per effettuare servizi giornalistici, registrazioni o trasmissioni nel quadro di determinati programmi; materiale cinematografico necessario a una persona che si rechi nel territorio di un altro paese per realizzare uno o più film; ogni altro materiale necessario per l'esercizio del mestiere o della professione a una persona che si rechi nel territorio di un altro paese per compirvi un determinato lavoro, nella misura in cui non sia destinato a essere utilizzato nella fabbricazione industriale, per il condizionamento di merci o - tranne in caso di attrezzatura manuale - nello sfruttamento di risorse naturali, nella costruzione, nella riparazione o nella manutenzione di immobili, nell'esecuzione di lavori di sterro o lavori analoghi; apparecchi ausiliari del materiale di cui sopra e relativi accessori); componenti importati per la riparazione di materiale professionale in regime di ammissione temporanea;
- c) merci importate nell'ambito di un'operazione commerciale, ma la cui importazione non costituisce di per sé un'operazione commerciale, quali: imballaggi importati pieni per essere riesportati, vuoti o pieni, oppure importati vuoti per essere riesportati pieni; contenitori, riempiti o meno di merci, nonché accessori e attrezzature di contenitori in regime di ammissione temporanea, importati con un contenitore per essere riesportati separatamente o con un altro contenitore, oppure importati separatamente per essere riesportati con un contenitore e componenti destinati alla riparazione dei contenitori in regime di ammissione temporanea; palette; campioni; film pubblicitari;

- d) merci importate esclusivamente a fini educativi, scientifici o culturali, quali materiale scientifico e didattico, materiale per il conforto dei marittimi e ogni altra merce importata nel quadro di un'attività educativa, scientifica o culturale; pezzi di ricambio per materiale scientifico e didattico in regime di ammissione temporanea; utensili appositamente progettati per la manutenzione, il controllo, la calibratura o la riparazione del predetto materiale;
- e) effetti personali, ossia tutti gli articoli nuovi o usati di cui un viaggiatore può ragionevolmente aver bisogno durante il viaggio per uso personale, tenuto conto di tutte le circostanze del viaggio, esclusa qualsiasi merce importata per fini commerciali; merci importate a fini sportivi, quali articoli sportivi e altri materiali destinati a essere utilizzati dai viaggiatori in occasione di gare o di dimostrazioni sportive o a fini di allenamento nel territorio di ammissione temporanea;
- f) materiale di promozione turistica, ossia merci aventi come scopo d'indurre il pubblico a visitare paesi stranieri, in particolare ad assistere a riunioni o a manifestazioni di carattere culturale, religioso, turistico, sportivo o professionale; ciascuna parte può richiedere una garanzia o una cauzione per tali merci;
- g) merci importate a fini umanitari, ossia materiale medico-chirurgico e di laboratorio e spedizioni aventi carattere d'urgenza, come veicoli o altri mezzi di trasporto, coperte, tende, case prefabbricate o altri generi di prima necessità, spediti per soccorrere le vittime di calamità naturali o catastrofi analoghe; e

h) animali importati per finalità specifiche, come ad esempio: cani o cavalli di polizia; cani da ricerca, cani guida per ciechi, cani da salvataggio; partecipazione a manifestazioni pubbliche, esposizioni, concorsi, competizioni o dimostrazioni, spettacoli (ad es. animali da circo), trasferimenti turistici (compresi gli animali da compagnia dei viaggiatori), esecuzione di lavoro o trasporto, uso medico (produzione di veleno).

3. Ciascuna parte accetta, conformemente alle proprie disposizioni legislative e regolamentari¹, l'ammissione temporanea delle merci di cui al paragrafo 2 e, indipendentemente dalla loro origine, i carnet ATA rilasciati a norma della convenzione sull'ammissione temporanea di merci, firmata a Istanbul il 26 giugno 1990, nell'altra parte, ivi approvati e garantiti da un'associazione appartenente alla catena di garanzia internazionale, certificati dalle autorità competenti e validi nel territorio doganale della parte importatrice.

¹ Si precisa che, nel caso del Cile, i carnet ATA sono accettati così come stabiliti dal decreto n. 103 del 2004 del ministero degli Affari esteri (*Decreto N°103 de 2004 del Ministerio de Relaciones Exteriores*) che attua la "convenzione sull'ammissione temporanea di merci e i suoi allegati A, B1, B2 e B3, con debita indicazione delle riserve", e le relative modifiche.

ARTICOLO 4.22

Merci oggetto di riparazioni

1. Ai fini del presente articolo, per "riparazione" si intende qualsiasi operazione in relazione a una merce che consenta di ovviare a un difetto di funzionamento o a un danno materiale della stessa ripristinandone la funzione originaria, o di garantire la conformità della merce ai requisiti tecnici per il suo utilizzo, operazioni senza le quali la merce non potrebbe più essere utilizzata normalmente per i fini cui è destinata. La riparazione comprende gli interventi di ripristino e manutenzione ma esclude le operazioni o i processi che:

- a) annullano le caratteristiche essenziali della merce o producono una merce nuova o diversa sotto il profilo commerciale;
- b) trasformano un prodotto semilavorato in un prodotto finito; o
- c) sono impiegati al fine di migliorare o aumentare le prestazioni tecniche delle merci.

2. Una parte non impone dazi doganali su merci che, a prescindere dalla loro origine, siano reintrodotte nel proprio territorio doganale dopo essere state temporaneamente esportate da quest'ultimo nel territorio doganale dell'altra parte a fini di riparazioni.

3. Il paragrafo 2 non si applica alle merci importate sotto cauzione, in zone franche o aventi analogo status, che siano state successivamente esportate a fini di riparazioni e non reimportate sotto cauzione, in zone franche o aventi analogo status.

4. Una parte non impone dazi doganali su merci che, a prescindere dalla loro origine, siano importate temporaneamente dal territorio doganale dell'altra parte a fini di riparazioni.

ARTICOLO 4.23

Diritti e formalità

1. I diritti e gli altri oneri che una parte impone all'importazione o all'esportazione di una merce dell'altra parte, o in relazione all'una o all'altra, sono limitati al costo approssimativo dei servizi prestati e non rappresentano una protezione indiretta delle merci di produzione interna né una tassazione delle importazioni o delle esportazioni a fini fiscali.

2. Una parte non riscuote diritti o altri oneri, calcolati ad valorem, applicati all'importazione o all'esportazione di una merce dell'altra parte, o in relazione all'una o all'altra.

3. Ciascuna parte può imporre oneri o recuperare costi solo se sono prestati servizi specifici, che comprendono:

- a) la presenza, ove richiesta, del personale doganale fuori degli orari d'ufficio ufficiali o in locali diversi da quelli delle dogane;
- b) analisi o perizie sulle merci e spese postali per la restituzione di merci a un richiedente, in particolare per quanto riguarda decisioni relative a informazioni vincolanti o la fornitura di informazioni concernenti l'applicazione della legislazione doganale;

- c) la visita delle merci o il prelevamento di campioni a scopi di verifica, o la distruzione delle merci, in caso di costi diversi da quelli relativi all'impiego del personale doganale; o
 - d) misure di controllo eccezionali, quando sono necessarie a causa della natura delle merci o di un rischio potenziale.
4. Ciascuna parte pubblica senza indugio tutti i diritti e gli oneri che può imporre all'importazione o all'esportazione in modo da consentire ai governi, agli operatori commerciali e alle altre parti interessate di prenderne conoscenza.
5. Una parte non impone formalità consolari, compresi i diritti e gli oneri connessi, in relazione all'importazione di merci dell'altra parte.

CAPO 5

MISURE DI DIFESA COMMERCIALE

SEZIONE A

DAZI ANTIDUMPING E COMPENSATIVI

ARTICOLO 5.1

Disposizioni generali

1. Le parti riaffermano i propri diritti e obblighi derivanti dall'accordo antidumping e dall'accordo SCM.
2. Ai fini della presente sezione, non si applicano le regole di origine preferenziali di cui al capo 3 (Regole di origine).

ARTICOLO 5.2

Trasparenza

1. Le inchieste e le misure antidumping e antisovvenzioni dovrebbero essere utilizzate in piena conformità delle prescrizioni dell'OMC pertinenti, stabilite nell'accordo antidumping e nell'accordo SCM, e dovrebbero essere basate su un sistema equo e trasparente.
2. Non appena possibile dopo l'istituzione di qualsiasi misura provvisoria e in ogni caso prima della decisione definitiva, ciascuna parte provvede a comunicare integralmente tutti i fatti e tutte le considerazioni essenziali su cui si basa la decisione di applicare misure definitive. Detta comunicazione non pregiudica l'articolo 6.5 dell'accordo antidumping e l'articolo 12.4 dell'accordo SCM. Ciascuna parte comunica tali fatti e considerazioni essenziali per iscritto e fa sì che le parti interessate dispongano del tempo sufficiente per formulare le loro osservazioni.
3. A ciascuna parte interessata è data la possibilità di esprimere il proprio punto di vista nel corso delle inchieste antidumping o antisovvenzioni, purché lo svolgimento dell'inchiesta non ne sia inutilmente ritardato.

ARTICOLO 5.3

Considerazione dell'interesse pubblico

Ciascuna parte tiene conto della situazione dell'industria interna, degli importatori e delle loro associazioni rappresentative nonché degli utilizzatori rappresentativi e delle organizzazioni rappresentative dei consumatori, nella misura in cui essi abbiano fornito informazioni pertinenti alle autorità incaricate dell'inchiesta entro i termini previsti. Una parte può decidere di non applicare misure antidumping o compensative sulla base di tali informazioni.

ARTICOLO 5.4

Regola del dazio inferiore

Se una parte applica un dazio antidumping alle merci dell'altra parte, l'importo di tale dazio non supera il margine di dumping. Ogniqualvolta ciò sia possibile, il dazio antidumping dovrebbe essere inferiore a tale margine se esso è sufficiente ad eliminare il pregiudizio arrecato all'industria interna.

ARTICOLO 5.5

Non applicazione della risoluzione delle controversie

Il capo 31 non si applica alla presente sezione.

SEZIONE B

MISURE DI SALVAGUARDIA GLOBALI

ARTICOLO 5.6

Disposizioni generali

Le parti riaffermano i propri diritti e obblighi a norma dell'articolo XIX del GATT 1994, dell'accordo sulle misure di salvaguardia e dell'articolo 5 dell'accordo sull'agricoltura.

ARTICOLO 5.7

Trasparenza e istituzione di misure definitive

1. In deroga all'articolo 5.6, la parte che avvia un'inchiesta di salvaguardia globale o che intende applicare misure di salvaguardia globali notifica immediatamente per iscritto, su richiesta dell'altra parte e purché quest'ultima abbia un interesse sostanziale, tutte le informazioni pertinenti che hanno portato all'apertura dell'inchiesta di salvaguardia globale o all'applicazione delle misure di salvaguardia globali, comprese le risultanze provvisorie, ove pertinente. Tale notifica lascia impregiudicato l'articolo 3, paragrafo 2, dell'accordo sulle misure di salvaguardia.
2. Nell'istituire misure di salvaguardia globali definitive, ciascuna parte si adopera affinché tali misure incidano il meno possibile sugli scambi commerciali bilaterali, purché la parte interessata dalle misure abbia un interesse sostanziale quale definito al paragrafo 4.
3. Ai fini del paragrafo 2, una parte che ritenga soddisfatte le condizioni giuridiche per l'istituzione di misure di salvaguardia globali definitive e che intenda applicare siffatte misure ne dà notifica all'altra parte e le offre la possibilità di avviare consultazioni bilaterali, purché l'altra parte abbia un interesse sostanziale quale definito al paragrafo 4. Qualora non si giunga a una soluzione soddisfacente entro 15 giorni dalla notifica, la parte importatrice può adottare le misure di salvaguardia globali idonee a risolvere il problema.

4. Ai fini del presente articolo, si ritiene che una parte abbia un interesse sostanziale se figura tra i cinque maggiori fornitori della merce importata durante il più recente triennio, in termini di volume o di valore assoluto.

ARTICOLO 5.8

Non applicazione della risoluzione delle controversie

Il capo 31 (Risoluzione delle controversie tra Stati) non si applica alla presente sezione.

SEZIONE C

MISURE DI SALVAGUARDIA BILATERALI

SOTTOSEZIONE 1

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 5.9

Definizioni

Ai fini della presente sezione si applicano le definizioni seguenti:

- a) "industria interna": riguardo a una merce importata, l'insieme dei produttori di merci simili o direttamente concorrenti che operano nel territorio di una parte, oppure i produttori la cui produzione complessiva di merci simili o direttamente concorrenti rappresenti una quota consistente della produzione interna totale di tali merci;
- b) "periodo transitorio":
 - i) un periodo di sette anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, o

- ii) il periodo per la soppressione dei dazi, maggiorato di due anni, per tutte le merci per le quali la tabella di cui all'allegato 2 della parte che applica una misura di salvaguardia bilaterale prevede un periodo di soppressione dei dazi di sette anni.

ARTICOLO 5.10

Applicazione di una misura di salvaguardia bilaterale

1. In deroga alla sezione B qualora, a seguito della riduzione o della soppressione di un dazio doganale in applicazione del presente accordo, una merce originaria di una parte sia importata nel territorio dell'altra parte in quantitativi così accresciuti, in termini assoluti o rispetto alla produzione interna, e in condizioni tali da arrecare o da minacciare di arrecare un grave pregiudizio ai produttori interni di merci simili o direttamente concorrenti, la parte importatrice può adottare misure di salvaguardia bilaterali appropriate, alle condizioni e secondo le procedure stabilite nella presente sezione.
2. Ove siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, la parte importatrice può applicare una delle misure di salvaguardia bilaterali seguenti:
 - a) la sospensione di qualsiasi ulteriore riduzione dell'aliquota del dazio doganale applicato alla merce interessata, secondo quanto previsto dal presente accordo; o

- b) l'aumento dell'aliquota del dazio doganale per la merce interessata fino a un livello non superiore a quello corrispondente alla minore tra le aliquote seguenti:
 - i) l'aliquota della nazione più favorita applicata alla merce interessata in vigore al momento dell'applicazione della misura, o
 - ii) l'aliquota della nazione più favorita applicata alla merce interessata in vigore il giorno immediatamente precedente la data di entrata in vigore del presente accordo.

ARTICOLO 5.11

Norme per le misure di salvaguardia bilaterali

1. Una misura di salvaguardia bilaterale non è applicata:
 - a) se non nella misura e per il periodo necessari per prevenire l'esistenza o la minaccia di un grave pregiudizio all'industria interna o per porvi rimedio;
 - b) per un periodo superiore a due anni; il periodo può essere prorogato di altri due anni se l'autorità competente incaricata dell'inchiesta della parte importatrice accerta, secondo le procedure specificate nella presente sezione, che la misura continua a essere necessaria per prevenire l'esistenza o la minaccia di un grave pregiudizio all'industria interna o per porvi rimedio, a condizione che il periodo totale di applicazione della misura di salvaguardia bilaterale, che comprende il periodo di applicazione iniziale e la sua eventuale proroga, non superi i quattro anni; o

c) oltre la scadenza del periodo transitorio quale definito all'articolo 5.9, lettera b).

2. Quando una parte cessa di applicare una misura di salvaguardia bilaterale, l'aliquota del dazio doganale è quella che sarebbe stata in vigore per la merce conformemente alla tabella figurante nell'allegato 2.

3. Al fine di agevolare l'adeguamento dell'industria interessata nel caso in cui la durata prevista di una misura di salvaguardia bilaterale superi un anno, la parte che applica la misura la liberalizza progressivamente, a intervalli regolari, nel corso del periodo di applicazione.

ARTICOLO 5.12

Misure di salvaguardia bilaterali provvisorie

1. In circostanze critiche nelle quali un ritardo causerebbe un danno difficilmente riparabile, una parte può applicare provvisoriamente una misura di salvaguardia bilaterale senza rispettare le prescrizioni dell'articolo 5.21, paragrafo 1, se accerta in via preliminare, sulla base di prove inconfutabili, che le importazioni di una merce originaria dell'altra parte sono aumentate per effetto della riduzione o della soppressione di un dazio doganale in applicazione del presente accordo e che tali importazioni arrecano o minacciano di arrecare un grave pregiudizio all'industria interna.

2. La durata di una misura di salvaguardia bilaterale provvisoria non supera i 200 giorni, periodo durante il quale la parte che applica la misura si conforma alle norme procedurali pertinenti di cui alla sottosezione 2. Qualora l'inchiesta di cui alla sottosezione 2 non dimostri che sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 5.10, paragrafo 1, la parte che applica la misura di salvaguardia bilaterale provvisoria rimborsa sollecitamente gli aumenti tariffari. La durata delle misure salvaguardia bilaterali provvisorie rientra nel periodo di cui all'articolo 5.11, paragrafo 1, lettera b).

3. All'atto dell'adozione di siffatte misure provvisorie, la parte che applica una misura di salvaguardia bilaterale provvisoria ne dà comunicazione all'altra parte e, se quest'ultima lo richiede, sottopone immediatamente la questione all'esame del comitato per il commercio.

ARTICOLO 5.13

Compensazione e sospensione di concessioni

1. La parte che applica una misura di salvaguardia bilaterale consulta l'altra parte i cui prodotti sono oggetto della misura al fine di concordare un'adeguata compensazione, a livello di liberalizzazione degli scambi, sotto forma di concessioni aventi effetti commerciali sostanzialmente equivalenti. La parte che applica una misura di salvaguardia bilaterale offre la possibilità di procedere a tali consultazioni entro 30 giorni dall'applicazione della misura di salvaguardia bilaterale.

2. Se le consultazioni di cui al paragrafo 1 non consentono di raggiungere, entro 30 giorni dal loro avvio, un accordo sulla compensazione a livello di liberalizzazione degli scambi, la parte le cui merci sono oggetto della misura di salvaguardia bilaterale può sospendere l'applicazione delle concessioni aventi effetti sostanzialmente equivalenti agli scambi dell'altra parte.
3. La parte le cui merci sono oggetto della misura di salvaguardia bilaterale invia all'altra parte una notifica scritta almeno 30 giorni prima di sospendere l'applicazione delle concessioni a norma del paragrafo 2.
4. L'obbligo di fornire una compensazione a norma del paragrafo 1 e il diritto di sospendere l'applicazione delle concessioni a norma del paragrafo 2:
 - a) non sono esercitati per i primi 24 mesi in cui una misura di salvaguardia bilaterale è in vigore, purché tale misura di salvaguardia bilaterale sia stata applicata a seguito di un aumento assoluto delle importazioni; e
 - b) cessano alla data in cui cessa l'applicazione della misura di salvaguardia bilaterale.

ARTICOLO 5.14

Intervallo di tempo tra due misure di salvaguardia e applicazione non parallela delle misure di salvaguardia

1. Una parte non applica una misura di salvaguardia di cui alla presente sezione all'importazione di una merce che sia già stata assoggettata a una misura di questo tipo, a meno che non sia trascorso un intervallo di tempo pari alla metà della durata del periodo di applicazione più recente della misura di salvaguardia. Una misura di salvaguardia che sia stata applicata più di una volta alla stessa merce non può essere prorogata di altri due anni, come stabilito all'articolo 5.11, paragrafo 1, lettera b).
2. Una parte non applica per la stessa merce e nello stesso periodo:
 - a) una misura di salvaguardia bilaterale o una misura di salvaguardia bilaterale provvisoria a norma del presente accordo, e
 - b) una misura di salvaguardia globale a norma dell'articolo XIX del GATT 1994 e dell'accordo sulle misure di salvaguardia.

ARTICOLO 5.15

Regioni ultraperiferiche¹ dell'Unione europea

1. Qualora una merce originaria del Cile sia importata nel territorio di una o più regioni ultraperiferiche dell'Unione europea in quantitativi così accresciuti e in condizioni tali da causare o da minacciare di causare un grave deterioramento della situazione economica della regione ultraperiferica interessata, l'Unione europea, dopo avere esaminato soluzioni alternative, può applicare in via eccezionale misure di salvaguardia bilaterali limitate al territorio della regione interessata.
2. Ai fini del paragrafo 1, per "grave deterioramento" si intendono notevoli difficoltà in un settore dell'economia che produce merci simili o direttamente concorrenti. La determinazione dell'esistenza di un grave deterioramento si basa su fattori oggettivi, compresi i seguenti:
 - a) l'aumento del volume delle importazioni in termini assoluti o rispetto alla produzione interna e alle importazioni da altre fonti; e

¹ Alla data dell'entrata in vigore del presente accordo le regioni ultraperiferiche dell'Unione europea sono: Guadalupa, Guyana francese, Martinica, Riunione, Saint-Martin, Azzorre, Madera e isole Canarie. Il presente articolo si applica anche a un paese o territorio d'oltremare che modifica il proprio status in quello di regione ultraperiferica con decisione del Consiglio europeo secondo la procedura di cui all'articolo 355, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a decorrere dalla data di adozione di tale decisione. Qualora una regione ultraperiferica dell'Unione europea, applicando tale procedura, cessi di essere una regione ultraperiferica, il presente articolo cessa di essere applicabile a tale paese o territorio d'oltremare a decorrere dalla data di decisione del Consiglio europeo al riguardo. L'Unione europea notifica al Cile qualsiasi modifica riguardante i territori considerati regioni ultraperiferiche dell'Unione europea.

b) l'effetto delle importazioni di cui al paragrafo 1 sulla situazione dell'industria o del settore economico interessati, compresi il livello delle vendite, la produzione, la situazione finanziaria e l'occupazione.

3. Fatto salvo il paragrafo 1, altre disposizioni della presente sezione applicabili alle misure di salvaguardia bilaterali si applicano anche alle misure di salvaguardia adottate a norma del presente articolo. I riferimenti al "grave pregiudizio" in altre disposizioni della presente sezione si intendono fatti al "grave deterioramento" se sono in relazione alle regioni ultraperiferiche dell'Unione europea.

SOTTOSEZIONE 2

NORME PROCEDURALI APPLICABILI ALLE MISURE DI SALVAGUARDIA BILATERALI

ARTICOLO 5.16

Quadro giuridico e regolamentare applicabile

Ai fini dell'applicazione delle misure di salvaguardia bilaterali, l'autorità competente incaricata dell'inchiesta di ciascuna parte rispetta le disposizioni della presente sottosezione. Nei casi non contemplati dalla presente sottosezione, l'autorità competente incaricata dell'inchiesta applica le norme previste dal diritto della parte di tale autorità.

ARTICOLO 5.17

Avvio di una procedura di salvaguardia

1. L'autorità competente incaricata dell'inchiesta di una parte può avviare una procedura riguardante misure di salvaguardia bilaterali (la "procedura di salvaguardia") su domanda scritta¹ presentata dall'industria interna o per suo conto oppure, in circostanze eccezionali, di propria iniziativa.
2. La domanda si ritiene presentata dall'industria interna o per suo conto se riceve il sostegno dai produttori interni il cui prodotto complessivo costituisce oltre il 50 % della produzione interna totale delle merci simili o direttamente concorrenti facenti capo alla parte dell'industria interna che ha espresso sostegno od opposizione alla domanda. Tuttavia l'autorità competente incaricata dell'inchiesta non può avviare un'inchiesta se i produttori interni che hanno espresso sostegno alla domanda rappresentano meno del 25 % della produzione interna totale delle merci simili o direttamente concorrenti facenti capo all'industria interna.
3. Una volta che l'autorità competente ha aperto l'inchiesta, la domanda scritta di cui al paragrafo 1, ad eccezione di eventuali informazioni riservate in essa contenute, è messa a disposizione delle parti interessate.

¹ Nel caso dell'Unione europea, tale domanda può essere presentata da uno o più Stati membri per conto dell'industria interna.

4. All'atto dell'avvio di una procedura di salvaguardia, l'autorità competente incaricata dell'inchiesta pubblica un avviso di apertura della procedura di salvaguardia nella Gazzetta ufficiale della parte. Nell'avviso sono indicati:

- a) il soggetto che ha presentato la domanda scritta, ove applicabile;
- b) la merce importata oggetto della procedura di salvaguardia;
- c) la sottovoce e la voce tariffaria in cui la merce importata è classificata;
- d) il tipo di misura che si propone di applicare;
- e) l'audizione pubblica a norma dell'articolo 5.20, lettera a), o il termine entro il quale le parti interessate possono chiedere di essere sentite a norma dell'articolo 5.20, lettera b);
- f) il luogo in cui la domanda scritta e ogni altro documento non riservato depositato nel corso della procedura possono essere consultati; e
- g) il nome, l'indirizzo e il numero di telefono dell'ufficio da contattare per ulteriori informazioni.

5. Nel caso di una procedura di salvaguardia avviata a norma del paragrafo 1 sulla base di una domanda scritta, l'autorità competente incaricata dell'inchiesta non pubblica l'avviso prescritto dal paragrafo 3 senza prima verificare attentamente se la domanda scritta soddisfa le prescrizioni della propria legislazione interna e quelle di cui ai paragrafi 1 e 2 e contenga validi elementi di prova del fatto che le importazioni di una merce originaria dell'altra parte sono aumentate per effetto della riduzione o della soppressione di un dazio doganale a norma del presente accordo e che tali importazioni causano o minacciano di causare il presunto grave pregiudizio.

ARTICOLO 5.18

Inchiesta

1. Una parte applica una misura di salvaguardia bilaterale solo dopo un'inchiesta condotta dalla sua autorità competente incaricata dell'inchiesta conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), dell'accordo sulle misure di salvaguardia; a tal fine l'articolo 3, paragrafo 1, e l'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), dell'accordo sulle misure di salvaguardia sono integrati nel presente accordo e ne fanno parte, *mutatis mutandis*.

2. Nell'inchiesta di cui al paragrafo 1, la parte si conforma alle prescrizioni dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), dell'accordo sulle misure di salvaguardia. A tal fine l'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), dell'accordo sulle misure di salvaguardia è integrato nel presente accordo e ne fa parte, *mutatis mutandis*.

3. Una parte che effettui, a norma del paragrafo 1 del presente articolo e dell'articolo 3, paragrafo 1, dell'accordo sulle misure di salvaguardia, una notifica riguardante l'applicazione o la proroga di una misura di salvaguardia bilaterale, include in tale notifica:

- a) prove dell'esistenza o della minaccia di un grave pregiudizio provocato dall'aumento delle importazioni di una merce originaria dell'altra parte, a seguito della riduzione o della soppressione di un dazio doganale a norma del presente accordo; l'inchiesta dimostra, sulla base di prove oggettive, l'esistenza di un legame causale tra l'aumento delle importazioni della merce interessata e l'esistenza o la minaccia di un grave pregiudizio. Sono esaminati anche i fattori noti diversi dall'aumento delle importazioni per accertare che l'esistenza o la minaccia di un grave pregiudizio causata da tali altri fattori non sia imputata all'aumento delle importazioni;
- b) una descrizione precisa della merce originaria oggetto della misura di salvaguardia bilaterale, compresa la sua voce o sottovoce nel codice SA, su cui si basano le tabelle degli impegni tariffari di cui all'allegato 2;
- c) una descrizione precisa della misura di salvaguardia bilaterale;
- d) la data iniziale di introduzione della misura di salvaguardia bilaterale, la sua durata prevista e, ove applicabile, il calendario per la progressiva liberalizzazione della misura in conformità dell'articolo 5.11, paragrafo 3; e
- e) in caso di proroga della misura di salvaguardia bilaterale, elementi che dimostrino che l'industria interna è in fase di adeguamento.

4. Su richiesta della parte la cui merce è oggetto di una procedura di salvaguardia a norma della presente sezione, la parte che conduce tale procedura avvia consultazioni con la parte richiedente al fine di riesaminare una notifica di cui al paragrafo 1 o qualsiasi avviso pubblico o relazione emessi dall'autorità competente incaricata dell'inchiesta in relazione alla procedura di salvaguardia.

5. Ciascuna parte provvede affinché la propria autorità competente incaricata dell'inchiesta termini qualsiasi inchiesta effettuata a norma del presente articolo entro 12 mesi dalla data di apertura.

ARTICOLO 5.19

Informazioni riservate

1. Ove siano addotte valide ragioni, tutte le informazioni di natura riservata o fornite a titolo riservato sono trattate come tali dall'autorità competente incaricata dell'inchiesta. Tali informazioni non sono divulgate senza l'autorizzazione della parte interessata che le ha fornite.

2. Alle parti interessate che abbiano fornito informazioni riservate è richiesta la presentazione di sintesi non riservate oppure, ove tali parti affermino che dette informazioni non possono essere riassunte, dei relativi motivi. Le sintesi sono sufficientemente dettagliate da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni fornite a titolo riservato. Tuttavia, qualora l'autorità competente incaricata dell'inchiesta ritenga che la richiesta di riservatezza non sia giustificata e qualora la parte interessata non sia disposta a rendere pubbliche le informazioni o ad autorizzarne la divulgazione in termini generici o sintetici, l'autorità competente incaricata dell'inchiesta può non tenere conto di tali informazioni, a meno che la loro esattezza non sia adeguatamente dimostrata a tale autorità da fonti attendibili.

ARTICOLO 5.20

Audizioni

Nel corso di ciascuna procedura di salvaguardia l'autorità competente incaricata dell'inchiesta:

- a) organizza, con ragionevole preavviso, un'audizione pubblica per consentire a tutte le parti interessate e alle organizzazioni rappresentative dei consumatori di comparire di persona o facendosi rappresentare da un legale per presentare elementi di prova ed essere sentite in merito all'esistenza o alla minaccia di un grave pregiudizio e alle opportune misure correttive;
o

- b) offre a tutte le parti interessate la possibilità di essere sentite se hanno presentato una richiesta scritta entro il termine indicato nell'avviso di apertura di cui all'articolo 5.17, paragrafo 4, e hanno dimostrato di essere verosimilmente interessate dall'esito dell'inchiesta e che esistono motivi particolari che giustificano una loro audizione.

ARTICOLO 5.21

Notifiche, esame del comitato per il commercio e pubblicazioni

1. Una parte che ritenga sussistere una delle circostanze di cui all'articolo 5.10, paragrafo 1, o all'articolo 5.15, paragrafo 1, sottopone immediatamente la questione all'esame del comitato per il commercio, che può formulare le raccomandazioni eventualmente necessarie per porre rimedio alle circostanze che si sono verificate. Se il comitato per il commercio non formula raccomandazioni per porre rimedio alle circostanze che si sono verificate oppure non si perviene ad alcun'altra soluzione soddisfacente entro 30 giorni dalla data in cui la parte sottopone la questione al comitato per il commercio, la parte importatrice può adottare misure di salvaguardia bilaterali idonee a porre rimedio alle circostanze secondo quanto disposto dalla presente sezione.
2. Ai fini del paragrafo 1, la parte importatrice fornisce alla parte esportatrice tutte le informazioni pertinenti, compresi gli elementi di prova dell'esistenza o della minaccia di un grave pregiudizio, per i produttori interni di merci simili o direttamente concorrenti, provocato dall'aumento delle importazioni, una descrizione dettagliata della merce interessata e la misura di salvaguardia bilaterale proposta, la data proposta per l'istituzione di detta misura e la sua durata prevista.

3. La parte che adotta la misura di salvaguardia bilaterale pubblica nella Gazzetta ufficiale della parte interessata i risultati e le conclusioni motivate cui è pervenuta in merito a tutte le questioni di fatto e di diritto pertinenti, tra cui la descrizione della merce importata e la situazione che ha determinato l'istituzione delle misure a norma dell'articolo 5.10, paragrafo 1, o dell'articolo 5.15, paragrafo 1, il nesso di causalità tra tale situazione e l'aumento delle importazioni, nonché la forma, il livello e la durata delle misure.

ARTICOLO 5.22

Accettazione dei documenti in inglese nelle procedure di salvaguardia

Al fine di agevolare la presentazione di documenti nel corso delle procedure di salvaguardia, l'autorità competente incaricata dell'inchiesta della parte responsabile della procedura accetta i documenti presentati in inglese dalle parti interessate, purché queste ultime forniscano successivamente, entro un termine fissato dall'autorità competente, una traduzione dei documenti nella lingua in cui è condotta la procedura di salvaguardia.

CAPO 6

MISURE SANITARIE E FITOSANITARIE

ARTICOLO 6.1

Obiettivi

Gli obiettivi del presente capo sono:

- a) tutelare la salute delle persone, degli animali o delle piante nei territori delle parti, agevolando nel contempo gli scambi tra queste ultime di animali, prodotti animali, piante, prodotti vegetali e altri prodotti oggetto di misure sanitarie e fitosanitarie ("SPS") mediante:
 - i) il miglioramento della trasparenza, della comunicazione e della cooperazione tra le parti in merito alle misure SPS;
 - ii) l'istituzione di meccanismi e procedure di facilitazione degli scambi; e
 - iii) l'ulteriore attuazione dei principi dell'accordo SPS;

- b) collaborare in consessi multilaterali e in materia di sicurezza alimentare, salute degli animali e protezione fitosanitaria; e
- c) collaborare su altre questioni sanitarie o fitosanitarie o in sedi diverse.

ARTICOLO 6.2

Obblighi multilaterali

Le parti riaffermano i propri diritti e obblighi derivanti dall'accordo OMC e, in particolare, dall'accordo SPS. Le attività delle parti a norma del presente capo si basano su tali diritti e obblighi.

ARTICOLO 6.3

Ambito di applicazione

Il presente capo si applica:

- a) a tutte le misure SPS quali definite nell'allegato A dell'accordo SPS, nella misura in cui incidono sugli scambi tra le parti;

- b) alla cooperazione nei consessi multilaterali riconosciuti nel quadro dell'accordo SPS;
- c) alla cooperazione in materia di sicurezza alimentare, salute degli animali e protezione fitosanitaria; e
- d) alla cooperazione su qualsiasi altra questione sanitaria o fitosanitaria in qualunque altra sede, a discrezione delle parti.

ARTICOLO 6.4

Definizioni

Ai fini del presente capo e degli allegati da 6-A a 6-H si applicano le definizioni seguenti:

- a) si applicano le definizioni di cui all'allegato A dell'accordo SPS, nonché quelle del *Codex Alimentarius*, dell'Organizzazione mondiale per la salute animale e della Convenzione internazionale per la protezione delle piante, firmata a Roma il 17 novembre 1997; e
- b) per "zona protetta" s'intende, per un determinato organismo nocivo, un'area geografica ufficialmente definita del territorio di una parte in cui è noto che tale organismo nocivo non si è insediato nonostante le condizioni favorevoli e nonostante la sua presenza in altre aree del territorio di tale parte.

ARTICOLO 6.5

Autorità competenti

1. Le autorità competenti delle parti sono le autorità incaricate dell'attuazione delle misure di cui al presente capo, quali stabilite nell'allegato 6-A.
2. A norma dell'articolo 6.12, le parti si informano reciprocamente di tutti i cambiamenti significativi riguardanti la struttura, l'organizzazione o la ripartizione delle competenze tra le loro autorità competenti.

ARTICOLO 6.6

Riconoscimento dello status in relazione alle malattie animali, alle infezioni degli animali e agli organismi nocivi

1. In relazione alle malattie animali e alle infezioni degli animali, comprese le zoonosi, si applicano le disposizioni seguenti:
 - a) la parte importatrice riconosce, ai fini degli scambi commerciali e relativamente alle malattie animali di cui all'allegato 6-B, lo status zoosanitario della parte esportatrice o delle sue regioni quale determinato dalla parte esportatrice a norma del punto 1, lettera a), punto i), dell'allegato 6-C;

- b) una parte che ritenga che il suo territorio o una delle sue regioni possieda uno status speciale relativamente a una determinata malattia animale diversa da quelle elencate nell'allegato 6-B può chiedere il riconoscimento di tale status secondo i criteri di cui al punto 3 dell'allegato 6-C; la parte importatrice può chiedere, per le importazioni di animali vivi e di prodotti animali, garanzie corrispondenti allo status riconosciuto a tale parte;
- c) le parti riconoscono che lo status dei territori o delle regioni, oppure lo status di un settore o di un sottosettore delle parti per quanto riguarda la prevalenza o l'incidenza di una malattia animale diversa da quelle elencate nell'allegato 6-B o le infezioni degli animali o i rischi connessi, a seconda dei casi, definiti dagli organismi normatori internazionali riconosciuti nel quadro dell'accordo SPS, costituisce la base degli scambi tra di esse; la parte importatrice può, ove opportuno, chiedere per le importazioni di animali vivi e di prodotti animali, le garanzie corrispondenti allo status di tale parte definito conformemente alle raccomandazioni degli organismi normatori internazionali; e
- d) fatti salvi gli articoli 6.9 e 6.15 e a meno che la parte importatrice sollevi esplicitamente un'obiezione e chiedi informazioni giustificative o supplementari, consultazioni o verifiche conformemente agli articoli 6.11 e 6.14, ciascuna delle parti adotta senza indebito ritardo le misure legislative e amministrative necessarie per consentire gli scambi in base alle lettere a), b) e c), del presente paragrafo.

2. In relazione agli organismi nocivi si applicano le disposizioni seguenti:
 - a) le parti riconoscono, ai fini degli scambi commerciali, lo status relativo agli organismi nocivi di cui all'allegato 6-B; e
 - b) fatti salvi gli articoli 6.9 e 6.15 e a meno che la parte importatrice sollevi esplicitamente un'obiezione e chiedi informazioni giustificative o supplementari, consultazioni o verifiche conformemente agli articoli 6.11 e 6.14, ciascuna delle parti adotta senza indebito ritardo le misure legislative e amministrative necessarie per consentire gli scambi in base alla lettera a) del presente paragrafo.

ARTICOLO 6.7

Riconoscimento delle decisioni di regionalizzazione in relazione alle malattie animali, alle infezioni degli animali e agli organismi nocivi

1. Le parti riconoscono il concetto di regionalizzazione e lo applicano agli scambi tra di esse.
2. Le decisioni di regionalizzazione relativamente alle malattie degli animali terrestri e acquatici di cui all'appendice 6-B-1 e agli organismi nocivi di cui all'appendice 6-B-2 sono adottate conformemente all'allegato 6-C.

3. Per quanto riguarda le malattie animali e in conformità dell'articolo 6.14, la parte esportatrice che chiede alla parte importatrice il riconoscimento di una decisione di regionalizzazione notifica le misure con cui ha stabilito la regionalizzazione, unitamente a una motivazione circostanziata e ai dati giustificativi alla base delle sue decisioni.

4. Fatto salvo l'articolo 6.15 e a meno che la parte importatrice sollevi esplicitamente un'obiezione e chieda informazioni supplementari, consultazioni o verifiche conformemente agli articoli 6.11 e 6.14 entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della decisione di regionalizzazione, le parti considerano accettata detta decisione.

5. Le consultazioni di cui al paragrafo 4 del presente articolo si svolgono in conformità dell'articolo 6.14, paragrafo 2. La parte importatrice valuta le informazioni supplementari entro 15 giorni lavorativi dal loro ricevimento. La verifica di cui al paragrafo 4 del presente articolo è eseguita in conformità dell'articolo 6.11 entro 25 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta.

6. Per quanto riguarda gli organismi nocivi, ciascuna parte si accerta che negli scambi di piante, prodotti vegetali e altri prodotti si tenga conto dello status relativo agli organismi nocivi riconosciuto dall'altra parte. La parte esportatrice che chiede all'altra parte il riconoscimento di una decisione di regionalizzazione notifica all'altra parte le proprie misure e decisioni, conformemente alle norme internazionali per le misure fitosanitarie dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura ("FAO"), tra cui la n. 4 "Requirements for the establishment of pest free areas" e la n. 8 "Determination of Pest Status in an area", e alle altre norme internazionali per le misure fitosanitarie considerate pertinenti dalle parti. Fatto salvo l'articolo 6.15 e a meno che una parte sollevi esplicitamente un'obiezione e chieda informazioni supplementari, consultazioni o verifiche conformemente agli articoli 6.11 e 6.14 entro tre mesi dal ricevimento della decisione di regionalizzazione, le parti considerano accettata detta decisione.

7. Le consultazioni di cui al paragrafo 4 del presente articolo si svolgono in conformità dell'articolo 6.14, paragrafo 2. La parte importatrice valuta tutte le informazioni supplementari entro tre mesi dal ricevimento delle stesse. Ciascuna parte esegue la verifica di cui al paragrafo 4 del presente articolo in conformità dell'articolo 6.11 entro 12 mesi dal ricevimento della relativa richiesta, tenendo conto delle caratteristiche biologiche dell'organismo nocivo e della coltura in questione.

8. Una volta espletate le procedure stabilite nei paragrafi da 2 a 7 del presente articolo, e fatto salvo l'articolo 6.15, ciascuna parte adotta senza indebito ritardo le misure legislative e amministrative necessarie per consentire gli scambi commerciali su tali basi.

ARTICOLO 6.8

Riconoscimento dell'equivalenza

1. Le parti possono riconoscere l'equivalenza in relazione ad una singola misura o a un gruppo di misure o sistemi applicabili a un settore o a un sottosettore.
2. Ai fini del riconoscimento dell'equivalenza, le parti applicano il processo di consultazione di cui al paragrafo 3. Detto processo comprende la dimostrazione obiettiva dell'equivalenza ad opera della parte esportatrice e la valutazione obiettiva di tale dimostrazione ad opera della parte importatrice ai fini di un eventuale riconoscimento dell'equivalenza da parte di quest'ultima.
3. Entro tre mesi dalla data in cui la parte importatrice riceve dalla parte esportatrice una richiesta di riconoscimento dell'equivalenza di una o più misure aventi incidenza su uno o più settori o sottosettori, le parti avviano un processo di consultazione che comprende le fasi stabilite nell'allegato 6-E. Se la parte esportatrice presenta più domande, su richiesta della parte importatrice le parti stabiliscono, nel sottocomitato di cui all'articolo 6.16, un calendario per l'avvio del processo di cui al presente paragrafo.
4. Salvo quanto altrimenti convenuto, la parte importatrice termina la valutazione dell'equivalenza di cui all'allegato 6-E entro 180 giorni dal ricevimento della dimostrazione di equivalenza della parte esportatrice, secondo quanto stabilito nel medesimo allegato. Per le colture stagionali, in via eccezionale è giustificato concludere la valutazione dell'equivalenza in un momento successivo, quando ciò sia necessario per consentire la verifica di misure fitosanitarie durante un congruo periodo di crescita della coltura.

5. I settori o i sottosettori prioritari di ciascuna parte, per i quali può essere avviato il processo di consultazione di cui al paragrafo 3 del presente articolo, devono essere eventualmente indicati, per ordine di priorità, nell'appendice 6-E-1. Il sottocomitato di cui all'articolo 6.16 può raccomandare al comitato per il commercio di modificare tale elenco, anche per quanto riguarda l'ordine di priorità.

6. Qualora una delle parti modifichi le misure che incidono sull'equivalenza in questione, la parte importatrice può revocare o sospendere il riconoscimento dell'equivalenza purché si proceda nel modo seguente:

- a) a norma dell'articolo 6.13, la parte esportatrice informa la parte importatrice delle proposte di modifica di una propria misura per la quale è riconosciuta l'equivalenza e del probabile effetto della modifica proposta su tale equivalenza; entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento di tali informazioni, la parte importatrice comunica alla parte esportatrice se l'equivalenza continuerà ad essere riconosciuta sulla base della modifica proposta; e
- b) a norma dell'articolo 6.13, la parte importatrice informa la parte esportatrice delle proposte di modifica di una propria misura sulla quale si è basato il riconoscimento dell'equivalenza e del probabile effetto della modifica proposta su tale riconoscimento dell'equivalenza; qualora la parte importatrice cessi di riconoscere l'equivalenza, le parti possono fissare congiuntamente le condizioni alle quali riaprire il processo di cui al paragrafo 3 del presente articolo sulla base della modifica proposta.

7. Fatto salvo l'articolo 6.15, la parte importatrice non revoca o sospende un riconoscimento dell'equivalenza prima dell'entrata in vigore della modifica proposta da una delle parti.

8. Il riconoscimento, la revoca o la sospensione di un riconoscimento dell'equivalenza sono di esclusiva competenza della parte importatrice, che agisce conformemente al proprio quadro amministrativo e legislativo comprendente, per quanto riguarda le piante, i prodotti vegetali e le altre merci, opportune comunicazioni ai sensi della norma internazionale FAO n. 13 per le misure fitosanitarie "Guidelines for the notification of non-compliances and emergency action" e, ove opportuno, delle altre norme internazionali per le misure fitosanitarie. La parte importatrice fornisce alla parte esportatrice una motivazione scritta circostanziata e i dati giustificativi in merito alle decisioni di cui al presente articolo. In caso di mancato riconoscimento o di revoca o sospensione di un riconoscimento dell'equivalenza, la parte importatrice comunica alla parte esportatrice le condizioni alle quali riaprire il processo di cui al paragrafo 3.

ARTICOLO 6.9

Trasparenza e condizioni commerciali

1. Le parti applicano condizioni generali di importazione. Fatte salve le decisioni prese in conformità dell'articolo 6.7, le condizioni di importazione della parte importatrice si applicano al territorio della parte esportatrice. Conformemente all'articolo 6.13, la parte importatrice informa la parte esportatrice delle sue prescrizioni SPS in materia di importazione. Tali informazioni comprendono, se del caso, i modelli dei certificati o delle attestazioni ufficiali richiesti dalla parte importatrice.

2. Per notificare le modifiche o le proposte di modifica delle condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le parti si conformano all'articolo 7 e all'allegato B dell'accordo SPS, nonché alle decisioni successivamente adottate dal comitato SPS dell'OMC. Fatto salvo l'articolo 6.15, la parte importatrice tiene conto dei tempi di trasporto tra i territori delle parti nel fissare la data di entrata in vigore delle modifiche delle condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
3. La parte importatrice che non rispetti gli obblighi di notifica di cui al paragrafo 2 continua ad accettare, per 30 dopo l'entrata in vigore della modifica interessata, i certificati o le attestazioni che garantiscono le condizioni di importazione applicabili prima di detta modifica.
4. Nel concedere l'accesso al mercato a uno o più settori o sottosettori dell'Unione europea conformemente alle condizioni di cui al paragrafo 1, il Cile approva le successive domande di esportazione presentate dagli Stati membri sulla scorta di un fascicolo completo di informazioni a disposizione della Commissione europea, denominato "profilo del paese", a meno che ritenga opportuno chiedere informazioni supplementari in circostanze specifiche e limitate.
5. Entro 90 giorni dal riconoscimento dell'equivalenza in conformità dell'articolo 6.8, le parti adottano le misure legislative e amministrative necessarie per applicare tale riconoscimento in modo da consentire gli scambi tra di esse nei settori e sottosettori per i quali la parte importatrice riconosce come equivalenti tutte le misure SPS della parte esportatrice. Per gli animali, i prodotti animali, le piante, i prodotti vegetali e gli altri prodotti oggetto delle misure SPS interessate, il modello del certificato o del documento ufficiale richiesto dalla parte importatrice può essere sostituito da un certificato di cui all'allegato 6-H.

6. Per i prodotti di cui al paragrafo 5 appartenenti a settori o a sottosettori per i quali è stata riconosciuta l'equivalenza di una o più misure, ma non di tutte, le parti proseguono gli scambi tra di esse nel rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 1. Su richiesta della parte esportatrice, si applica il paragrafo 8.

7. Ai fini del presente capo, la parte importatrice non subordina le importazioni di prodotti dell'altra parte al rilascio di licenze di importazione.

8. Per quanto riguarda le condizioni generali di importazione che incidono sugli scambi tra le parti, su richiesta della parte esportatrice le parti avviano consultazioni a norma dell'articolo 6.14 al fine di stabilire condizioni di importazione alternative o supplementari che saranno applicate dalla parte importatrice. Se del caso, le parti basano dette condizioni di importazione alternative o supplementari su misure della parte esportatrice riconosciute come equivalenti dalla parte importatrice. Se le parti concordano condizioni di importazione alternative o supplementari, la parte importatrice adotta, entro 90 giorni dalla loro istituzione, le misure legislative o amministrative necessarie per consentire l'importazione su queste basi.

9. Per quanto riguarda gli animali, i prodotti animali, i prodotti di origine animale e i sottoprodotti di origine animale, su richiesta della parte esportatrice corredata delle opportune garanzie la parte importatrice approva, senza ispezione preventiva e conformemente all'allegato 6-D, gli stabilimenti situati sul territorio della parte esportatrice. A meno che la parte esportatrice chieda informazioni supplementari, entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di approvazione corredata delle opportune garanzie la parte importatrice adotta le misure legislative o amministrative necessarie per consentire l'importazione su queste basi.

10. L'elenco iniziale degli stabilimenti è approvato dalla parte a norma dell'allegato 6-D.

11. Su richiesta di una parte, l'altra parte fornisce una motivazione circostanziata e i dati giustificativi alla base delle decisioni di cui al presente articolo.

ARTICOLO 6.10

Procedure di certificazione

1. Ai fini delle procedure di certificazione, le parti si attengono ai principi e ai criteri enunciati nell'allegato 6-H.

2. Le parti rilasciano i certificati o i documenti ufficiali di cui all'articolo 6.9, paragrafi 1 e 4, secondo quanto stabilito nell'allegato 6-H.

3. Il sottocomitato di cui all'articolo 6.16 può raccomandare al comitato per il commercio o al consiglio per il commercio di adottare una decisione che stabilisca le regole da seguire in caso di certificazione elettronica, revoca o sostituzione di certificati.

ARTICOLO 6.11

Verifica

1. Ai fini dell'effettiva attuazione del presente capo, ciascuna parte ha il diritto di:
 - a) svolgere, conformemente agli orientamenti stabiliti nell'allegato 6-F, una verifica del programma di controllo totale delle autorità competenti dell'altra parte, o di parti di esso; la parte che procede alla verifica ne sostiene le relative spese;
 - b) a decorrere da una data concordata tra le parti, richiedere all'altra parte l'intero programma di controllo di quest'ultima, o una parte di esso, e una relazione sui risultati dei controlli svolti nell'ambito di tale programma; e
 - c) per le prove di laboratorio riguardanti prodotti di origine animale, chiedere la partecipazione dell'altra parte al programma periodico di prove interlaboratorio per test specifici organizzato dal laboratorio di riferimento della parte richiedente; i costi derivanti da tale partecipazione sono a carico della parte partecipante.
2. Ciascuna parte può comunicare a paesi terzi i risultati e le conclusioni delle verifiche e metterli a disposizione del pubblico.

3. Il sottocomitato di cui all'articolo 6.16 può raccomandare al consiglio per il commercio di modificare l'allegato 6-F in funzione dei lavori svolti al riguardo dalle organizzazioni internazionali.
4. I risultati delle verifiche di cui al presente articolo possono contribuire alle misure applicate da una parte o dalle parti, di cui agli articoli 6.6, 6.7, 6.8, 6.9 e 6.12.

ARTICOLO 6.12

Controlli all'importazione e diritti d'ispezione

1. I controlli all'importazione effettuati dalla parte importatrice sulle spedizioni della parte esportatrice avvengono nel rispetto dei principi di cui all'allegato 6-G. I risultati dei controlli possono contribuire al processo di verifica di cui all'articolo 6.11.
2. La frequenza dei controlli fisici all'importazione eseguiti da ciascuna parte è indicata nell'allegato 6-G. Il sottocomitato di cui all'articolo 6.16 può raccomandare al consiglio per il commercio di modificare l'allegato 6-G.
3. Le parti possono modificare la frequenza dei controlli di cui all'allegato 6-G nei limiti delle loro competenze e conformemente alle proprie disposizioni legislative e regolamentari, in funzione dei progressi compiuti a norma degli articoli 6.8 e 6.9 o a seguito di verifiche, consultazioni o altre misure previste dal presente capo.

4. I diritti d'ispezione non superano le spese sostenute dall'autorità competente per l'esecuzione dei controlli all'importazione e sono equi in rapporto a quelli imposti per l'ispezione di prodotti interni simili.

5. La parte importatrice informa la parte esportatrice di tutte le modifiche, motivazioni comprese, delle misure che incidono sui controlli all'importazione e sui diritti d'ispezione e di tutti i cambiamenti di rilievo delle modalità amministrative dei controlli.

6. Le parti possono concordare di ridurre reciprocamente la frequenza dei controlli fisici all'importazione sui prodotti di cui all'articolo 6.9, paragrafo 5.

7. Il sottocomitato può raccomandare al consiglio per il commercio le condizioni di approvazione dei controlli all'importazione eseguiti dall'altra parte al fine di adeguarne la frequenza o di sostituirli, a decorrere da una data stabilita. Tali condizioni sono incluse nell'allegato 6-G con decisione del consiglio per il commercio. A decorrere da tale data, le parti possono approvare i controlli all'importazione dell'altra parte relativi a determinati prodotti, al fine di ridurre la frequenza o di sostituirli.

ARTICOLO 6.13

Scambio di informazioni

1. Le parti si scambiano sistematicamente le informazioni rilevanti per l'attuazione del presente capo onde definire le norme, fornire garanzie, suscitare fiducia reciproca e dimostrare l'efficacia dei programmi controllati. Se del caso, gli scambi di informazioni possono comprendere scambi di funzionari.
2. Le parti si scambiano informazioni anche su altre questioni rilevanti, tra cui:
 - a) sviluppi significativi riguardanti i prodotti oggetto del presente capo, compresi gli scambi di informazioni di cui agli articoli 6.8 e 6.9;
 - b) i risultati delle procedure di verifica di cui all'articolo 6.11;
 - c) i risultati dei controlli all'importazione di cui all'articolo 6.12 nel caso di rifiuto o di non conformità delle spedizioni di animali e prodotti animali;
 - d) pareri scientifici formulati in merito al presente capo sotto la responsabilità di una parte; e
 - e) allarmi rapidi in merito agli scambi contemplati dal presente capo.

3. A convalida delle loro posizioni o richieste riguardanti questioni attinenti al presente capo, le parti comunicano documenti o dati scientifici alle istanze scientifiche competenti affinché queste li esaminino tempestivamente. I risultati della valutazione sono messi a disposizione delle parti.
4. Le informazioni di cui al presente articolo si considerano scambiate quando sono state messe a disposizione da una parte mediante notifica all'OMC conformemente all'articolo 7 e all'allegato B dell'accordo SPS, o se sono state rese disponibili gratuitamente su un suo sito web ufficiale accessibile al pubblico.
5. Nel caso di organismi nocivi che rappresentano un pericolo noto e immediato per una parte, quest'ultima viene informata direttamente per posta ordinaria o elettronica. Le parti seguono gli orientamenti forniti dalla norma internazionale FAO n. 17 per le misure fitosanitarie "Pest reporting".
6. Le parti si scambiano le informazioni di cui al presente articolo per posta elettronica, fax o posta ordinaria.

ARTICOLO 6.14

Notifica e consultazioni

1. Una parte notifica all'altra parte per iscritto, entro due giorni lavorativi, qualsiasi rischio grave o rilevante per la salute delle persone, degli animali o delle piante, comprese le eventuali emergenze alimentari o le situazioni in cui il consumo di prodotti animali o vegetali rischi inequivocabilmente di produrre gravi effetti sulla salute, in particolare:
 - a) le misure riguardanti le decisioni di regionalizzazione di cui all'articolo 6.7;
 - b) la presenza o l'evoluzione di una malattia animale o di un organismo nocivo elencati nell'allegato 6-B;
 - c) le risultanze rilevanti dal punto di vista epidemiologico o i gravi rischi associati a malattie animali e a organismi nocivi non elencati nell'allegato 6-B o che costituiscono nuove malattie animali o nuovi parassiti; e
 - d) le misure aggiuntive rispetto alle prescrizioni di base delle rispettive misure adottate per controllare o eradicare malattie animali od organismi nocivi o per proteggere la salute pubblica, nonché qualsiasi modifica delle politiche di profilassi, comprese le campagne di vaccinazione.

2. Una parte che nutra gravi preoccupazioni riguardo a un rischio per la salute delle persone, degli animali o delle piante può chiedere che siano avviate consultazioni con l'altra parte in merito alla situazione. Tali consultazioni si tengono il più presto possibile e in ogni caso entro 13 giorni lavorativi dalla data di presentazione della richiesta. Durante tali consultazioni, ciascuna parte si adopera per fornire tutte le informazioni necessarie per evitare perturbazioni degli scambi e pervenire ad una soluzione reciprocamente accettabile, coerente con la tutela della salute delle persone, degli animali o delle piante.

3. Una parte può chiedere che le consultazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo siano condotte in videoconferenza o audioconferenza. La parte richiedente redige i verbali delle consultazioni, che è sottoposta all'approvazione delle parti. Ai fini di detta approvazione si applica l'articolo 6.13, paragrafo 6.

ARTICOLO 6.15

Clausola di salvaguardia

1. Qualora adotti misure interne per tenere sotto controllo un fattore che potrebbe costituire un rischio grave per la salute delle persone, degli animali o delle piante, la parte esportatrice adotta, fatto salvo il paragrafo 2, misure equivalenti per prevenire l'introduzione del rischio nel territorio della parte importatrice.

2. La parte importatrice può adottare, adducendo l'esistenza di un rischio grave per la salute delle persone, degli animali o delle piante, le misure provvisorie necessarie a tutela della salute delle persone, degli animali o delle piante. Per quanto riguarda le spedizioni in viaggio tra le parti quando si applicano le suddette misure provvisorie, la parte importatrice cerca la soluzione più adatta e proporzionata onde evitare inutili perturbazioni degli scambi.

3. La parte che adotta misure a norma del presente articolo ne dà notifica all'altra parte entro un giorno lavorativo dalla decisione di attuare dette misure. Su richiesta di una parte e in conformità dell'articolo 6.14, paragrafo 2, le parti si consultano sulla situazione entro 13 giorni lavorativi dalla notifica. Le parti tengono debitamente conto di tutte le informazioni fornite durante le consultazioni e si adoperano per evitare inutili perturbazioni degli scambi tenendo conto, se del caso, dell'esito delle consultazioni a norma dell'articolo 6.14, paragrafo 2.

ARTICOLO 6.16

Sottocomitato per le misure sanitarie e fitosanitarie

1. Il sottocomitato per le misure sanitarie e fitosanitarie (il "sottocomitato"), istituito a norma dell'articolo 33.4, paragrafo 1, è composto da rappresentanti delle parti responsabili delle questioni SPS.

2. Il sottocomitato:

- a) sorveglia l'attuazione del presente capo ed esamina le questioni ad esso connesse, comprese quelle che possono emergere in sede di attuazione; e
- b) formula raccomandazioni al consiglio per il commercio per la modifica degli allegati a norma dell'articolo 33.1, paragrafo 6, lettera a), tenendo conto soprattutto dei progressi compiuti nel quadro delle consultazioni e delle procedure previste nel presente capo.

3. Il sottocomitato concorda le azioni da intraprendere nel perseguimento degli obiettivi del presente capo, fissa gli obiettivi e le tappe fondamentali per tali azioni e valuta i risultati di queste ultime.

4. Il sottocomitato può raccomandare al consiglio per il commercio o al comitato misto, a norma dell'articolo 33.4, paragrafo 2, di istituire, se del caso, gruppi di lavoro tecnici composti da rappresentanti delle parti a livello di esperti, incaricati di individuare e risolvere le questioni tecniche e scientifiche derivanti dall'applicazione del presente capo.

5. Il sottocomitato può raccomandare al consiglio per il commercio o al comitato per il commercio di adottare una decisione in merito ad un regolamento interno specifico per il sottocomitato stesso, in considerazione della specificità delle questioni SPS.

ARTICOLO 6.17

Cooperazione in consessi multilaterali

1. Le parti promuovono la cooperazione nei consessi multilaterali in cui si discute di SPS, in particolare negli organismi internazionali di normazione riconosciuti nel quadro dell'accordo SPS.
2. Il sottocomitato istituito dall'articolo 6.16 è il consesso competente per lo scambio di informazioni e la cooperazione sulle questioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

ARTICOLO 6.18

Cooperazione in materia di sicurezza alimentare, salute degli animali e protezione fitosanitaria

1. Le parti si adoperano per facilitare la cooperazione scientifica tra i rispettivi organismi responsabili della valutazione scientifica nei settori della sicurezza alimentare, della salute degli animali e della protezione delle piante.
2. Il sottocomitato può raccomandare al consiglio per il commercio o al comitato per il commercio, a norma dell'articolo 33.4, paragrafo 2, di istituire un gruppo di lavoro tecnico per la cooperazione scientifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo (il "gruppo di lavoro"), composto da rappresentanti a livello di esperti degli organismi scientifici di cui al paragrafo 1, nominati da ciascuna parte.

3. Il consiglio per il commercio o il comitato per il commercio che istituisce il gruppo di lavoro ne definisce il mandato, l'ambito di attività e il programma di lavoro.
4. Il gruppo di lavoro può scambiare informazioni, comprendenti:
 - a) informazioni scientifiche e tecniche, e
 - b) raccolta di dati.
5. Le attività svolte dal gruppo di lavoro non pregiudicano l'indipendenza delle agenzie nazionali o regionali di ciascuna parte.
6. Ciascuna parte provvede affinché i rappresentanti nominati ai sensi del paragrafo 2 non siano influenzati da conflitti di interessi a norma delle rispettive legislazioni nazionali.

ARTICOLO 6.19

Applicazione territoriale per l'Unione europea

1. In deroga all'articolo 33.8, per l'Unione europea il presente capo si applica ai territori degli Stati membri elencati nell'allegato I del regolamento (UE) 2017/625¹ per quanto riguarda le piante, i prodotti vegetali e le altre merci, come stabilito all'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/2031².
2. Le parti convengono che, per quanto riguarda il territorio dell'Unione europea, si tiene conto della specificità del suo territorio e che l'Unione europea è riconosciuta come entità.

¹ Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1).

² Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4).

CAPO 7

COOPERAZIONE SUI SISTEMI ALIMENTARI SOSTENIBILI

ARTICOLO 7.1

Obiettivo

L'obiettivo del presente capo è instaurare una stretta cooperazione per impegnarsi verso la sostenibilità dei rispettivi sistemi alimentari. Le parti riconoscono l'importanza di rafforzare le politiche e definire programmi che contribuiscano allo sviluppo di sistemi alimentari sostenibili, inclusivi, sani e resilienti, nonché del ruolo svolto dal commercio nel perseguire questo obiettivo.

ARTICOLO 7.2

Ambito di applicazione

1. Il presente capo si applica alla cooperazione tra le parti per migliorare la sostenibilità dei rispettivi sistemi alimentari.

2. Il presente capo stabilisce disposizioni per la cooperazione su aspetti specifici dei sistemi alimentari sostenibili, tra i quali:

- a) la sostenibilità della filiera alimentare e la riduzione delle perdite e degli sprechi alimentari,
- b) la lotta alle frodi alimentari nella filiera alimentare,
- c) il benessere degli animali,
- d) la lotta alla resistenza antimicrobica e
- e) la riduzione dell'uso di fertilizzanti e pesticidi chimici per i quali una valutazione del rischio abbia dimostrato che provocano rischi inaccettabili per la salute e l'ambiente.

3. Il presente capo si applica altresì alla cooperazione delle parti nei consessi multilaterali.

4. Il presente capo si applica fatta salva l'applicazione di altri capi relativi ai sistemi alimentari o alla sostenibilità, in particolare i capi 6, 9 e 26.

ARTICOLO 7.3

Definizioni

1. Ai fini del presente capo si applicano le definizioni seguenti:
 - a) "filiera alimentare": tutte le fasi comprese tra la produzione primaria e la vendita al consumatore finale, tra cui la produzione, la trasformazione, la fabbricazione, il trasporto, l'importazione, il magazzinaggio, la distribuzione e la vendita al consumatore finale;
 - b) "produzione primaria": la produzione, l'allevamento o la coltivazione dei prodotti primari, compresi il raccolto, la mungitura e la produzione zootecnica precedente la macellazione e comprese la caccia e la pesca e la raccolta di prodotti selvatici; e
 - c) "sistema alimentare sostenibile": un sistema alimentare che fornisce alimenti sicuri, nutrienti e sufficienti a tutti senza compromettere le basi economiche, sociali e ambientali della sicurezza alimentare e della nutrizione per le generazioni future; un sistema alimentare sostenibile così definito:
 - i) è redditizio (sostenibilità economica);
 - ii) genera ampi benefici per la società (sostenibilità sociale); e
 - iii) ha un impatto positivo o neutro sull'ambiente naturale, anche sui cambiamenti climatici (sostenibilità ambientale).

ARTICOLO 7.4

Sostenibilità della filiera alimentare e riduzione delle perdite e degli sprechi alimentari

1. Le parti riconoscono l'interconnessione tra gli attuali sistemi alimentari e i cambiamenti climatici. Le parti collaborano per ridurre gli effetti negativi dei sistemi alimentari sull'ambiente e sul clima e per rafforzare la propria resilienza.
2. Le parti riconoscono che le perdite e gli sprechi alimentari incidono negativamente sulle dimensioni sociale, economica e ambientale dei sistemi alimentari.
3. Le parti collaborano in settori che possono includere:
 - a) la produzione alimentare sostenibile, tra cui l'agricoltura, il miglioramento del benessere degli animali, la promozione dell'agricoltura biologica e la riduzione dell'uso di antimicrobici, fertilizzanti e pesticidi chimici per i quali una valutazione del rischio dimostri che rappresentano un rischio inaccettabile per la salute e l'ambiente;
 - b) la sostenibilità della filiera alimentare, compresi la produzione alimentare e i metodi e le pratiche di trasformazione;
 - c) regimi alimentari sani e sostenibili, che riducano l'impronta di carbonio dei consumi;
 - d) la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dei sistemi alimentari, l'aumento dei pozzi di assorbimento del carbonio e l'inversione del processo di perdita della biodiversità;

- e) l'innovazione e le tecnologie che contribuiscono all'adattamento e alla resilienza agli effetti dei cambiamenti climatici;
 - f) lo sviluppo di piani di emergenza per garantire la sicurezza della catena di approvvigionamento alimentare in tempi di crisi; e
 - g) la riduzione delle perdite e degli sprechi alimentari, in linea con l'obiettivo di sviluppo sostenibile 12.3 fissato nell'Agenda 2030.
4. La cooperazione ai sensi del presente articolo può comprendere lo scambio di informazioni, competenze ed esperienze come pure la cooperazione in materia di ricerca e innovazione.

ARTICOLO 7.5

Lotta alle frodi nella filiera alimentare

1. Le parti riconoscono che le frodi possono incidere sulla sicurezza della filiera alimentare, compromettere la sostenibilità dei sistemi alimentari e minare le pratiche commerciali leali, la fiducia dei consumatori e la resilienza dei mercati alimentari.

2. Le parti cooperano per individuare ed evitare le frodi nella filiera alimentare mediante:
 - a) lo scambio di informazioni e di esperienze per migliorare il rilevamento e il contrasto delle frodi nella filiera alimentare; e
 - b) l'assistenza necessaria per raccogliere gli elementi comprovanti le pratiche che sono o sembrano essere in contrasto con le proprie norme o che costituiscono un rischio per la salute delle persone, degli animali o delle piante o per l'ambiente, o che inducono in errore i consumatori.

ARTICOLO 7.6

Benessere degli animali

1. Le parti riconoscono che gli animali sono esseri senzienti e che il loro uso nei sistemi di produzione alimentare comporta una responsabilità circa il loro benessere. Le parti rispettano, per gli animali d'allevamento e i prodotti animali, condizioni commerciali finalizzate a tutelare il benessere degli animali.
2. Le parti mirano a raggiungere un'intesa comune in merito alle norme internazionali sul benessere degli animali dell'Organizzazione mondiale per la salute animale ("WOAH").
3. Le parti cooperano all'elaborazione e all'attuazione di norme sul benessere degli animali in azienda agricola, durante il trasporto e al momento della macellazione e dell'abbattimento degli animali, conformemente al rispettivo diritto.

4. Le parti rafforzano la collaborazione nella ricerca in materia di benessere degli animali per elaborare ulteriori norme sul benessere degli animali che siano fondate su basi scientifiche.
5. Il sottocomitato di cui all'articolo 7.8 può trattare altre questioni inerenti al benessere degli animali.
6. Le parti procedono allo scambio di informazioni, competenze ed esperienze nel campo del benessere degli animali.
7. Le parti cooperano in sede di WOAHA e possono cooperare in altri consessi internazionali al fine di promuovere l'ulteriore sviluppo di norme e buone pratiche in materia di benessere degli animali e la loro attuazione.
8. A norma dell'articolo 33.4, paragrafo 2, il consiglio per il commercio o il comitato per il commercio possono istituire un gruppo di lavoro tecnico a sostegno del sottocomitato di cui all'articolo 7.8 nell'attuazione del presente articolo.

ARTICOLO 7.7

Lotta alla resistenza antimicrobica

1. Le parti riconoscono che la resistenza antimicrobica costituisce una grave minaccia per la salute delle persone e degli animali e che l'uso, in particolare improprio ed eccessivo, di antimicrobici contribuisce allo sviluppo generale della resistenza antimicrobica e rappresenta un grave rischio per la salute pubblica. Le parti riconoscono che questo genere di minaccia esige un approccio transnazionale.
2. Ciascuna parte elimina gradualmente l'uso di medicinali antimicrobici come promotori della crescita.
3. In linea con l'approccio "One Health", ciascuna parte:
 - a) tiene conto delle direttive, norme, raccomandazioni e azioni presenti e future elaborate nel quadro delle organizzazioni internazionali competenti, nonché nell'ambito di iniziative e piani nazionali volti a promuovere un uso prudente e responsabile degli antimicrobici nella produzione animale e nelle pratiche veterinarie;
 - b) promuove, nei casi che le parti decidono di comune accordo, l'uso responsabile e prudente degli antimicrobici, nonché la riduzione dell'uso degli antimicrobici nella produzione animale e la loro graduale eliminazione come promotori della crescita nella produzione animale; e
 - c) sostiene l'elaborazione e l'attuazione di piani d'azione internazionali nella lotta alla resistenza antimicrobica, se le parti lo ritengono opportuno.

4. A norma dell'articolo 33.4, paragrafo 2, il consiglio per il commercio o il comitato per il commercio possono istituire un gruppo di lavoro tecnico a sostegno del sottocomitato di cui all'articolo 7.8 nell'attuazione del presente articolo.

ARTICOLO 7.8

Sottocomitato sui sistemi alimentari sostenibili

1. Il sottocomitato sui sistemi alimentari sostenibili (il "sottocomitato"), istituito a norma dell'articolo 33.4, paragrafo 1, è composto da rappresentanti delle parti responsabili dei sistemi alimentari sostenibili.
2. Il sottocomitato sorveglia l'attuazione del presente capo ed esamina tutte le questioni che possono emergere in sede di attuazione.
3. Il sottocomitato concorda le azioni da intraprendere nel perseguimento degli obiettivi del presente capo, fissa gli obiettivi e le tappe fondamentali per tali azioni e monitora i progressi compiuti dalle parti nell'istituire sistemi alimentari sostenibili. Il sottocomitato valuta periodicamente i risultati dell'attuazione delle suddette azioni.

4. Il sottocomitato può raccomandare al consiglio per il commercio o al comitato per il commercio, a norma dell'articolo 33.4, paragrafo 2, di istituire gruppi di lavoro tecnici composti da rappresentanti delle parti a livello di esperti al fine di individuare e risolvere le questioni tecniche e scientifiche derivanti dall'applicazione del presente capo.

5. Il sottocomitato raccomanda al comitato per il commercio di stabilire norme volte ad attenuare potenziali conflitti di interessi per coloro che partecipano alle riunioni del sottocomitato e a quelle di qualsiasi gruppo di lavoro tecnico di cui al presente capo. Il comitato per il commercio adotta una decisione per stabilire tali norme.

ARTICOLO 7.9

Cooperazione in consessi multilaterali

1. Le parti cooperano, ove opportuno, in consessi multilaterali per promuovere la transizione globale verso sistemi alimentari sostenibili che contribuiscano al raggiungimento degli obiettivi concordati a livello internazionale in materia di ambiente, natura e protezione del clima.

2. Il sottocomitato è il consesso per lo scambio di informazioni e la cooperazione sulle questioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

ARTICOLO 7.10

Disposizioni complementari

1. Le attività del sottocomitato di cui all'articolo 7.8 non pregiudicano l'indipendenza delle agenzie nazionali o regionali delle parti.
2. Nessuna disposizione del presente capo incide sui diritti o sugli obblighi delle parti di tutelare le informazioni riservate, conformemente al diritto di ciascuna parte. Qualora una parte comunichi all'altra, conformemente al presente capo, informazioni considerate riservate a norma del proprio diritto, l'altra parte tratta tali informazioni come riservate, a meno che la parte che le ha comunicate non convenga diversamente.
3. Nel pieno rispetto del diritto di ciascuna parte di legiferare, nessuna disposizione del presente capo può essere interpretata nel senso di obbligare una parte a:
 - a) modificare le proprie prescrizioni per l'importazione;
 - b) discostarsi dalle procedure interne al momento di elaborare e adottare misure di regolamentazione;
 - c) prendere provvedimenti che compromettano od ostacolino l'adozione tempestiva di misure di regolamentazione per il conseguimento di obiettivi di politica pubblica; o
 - d) adottare un determinato risultato in ambito normativo.

CAPO 8

ENERGIA E MATERIE PRIME

ARTICOLO 8.1

Obiettivo

L'obiettivo del presente capo è incoraggiare il dialogo e la cooperazione nei settori dell'energia e delle materie prime a vantaggio reciproco delle parti, al fine di promuovere scambi e investimenti sostenibili ed equi che assicurino parità di condizioni in quei settori e di rafforzare la competitività delle catene del valore correlate, compreso il valore aggiunto, in conformità del presente accordo.

ARTICOLO 8.2

Principi

1. Ciascuna parte conserva il diritto sovrano di determinare se all'interno del suo territorio e nella sua zona economica esclusiva siano disponibili zone per l'esplorazione, la produzione e il trasporto di prodotti energetici e materie prime.

2. Conformemente al presente capo, le parti riaffermano il loro diritto di legiferare nei rispettivi territori al fine di conseguire legittimi obiettivi politici nei settori dell'energia e delle materie prime.

ARTICOLO 8.3

Definizioni

Ai fini del presente capo e degli allegati 8-A e 8-B si applicano le definizioni seguenti:

- a) "autorizzazione": il permesso, la licenza, la concessione o altro strumento amministrativo o contrattuale equivalente mediante il quale l'autorità competente di una parte autorizza un soggetto a esercitare una determinata attività economica nel proprio territorio conformemente alle prescrizioni stabilite nell'autorizzazione;
- b) "bilanciamento": insieme di azioni e processi, in tutti gli orizzonti temporali, grazie ai quali i gestori di sistema provvedono in modo continuativo a mantenere la frequenza del sistema entro limiti predefiniti di stabilità, e ad adeguare l'entità delle riserve necessarie ai requisiti di qualità;
- c) "prodotti energetici": le merci da cui è generata energia e che sono elencate con il corrispondente codice SA nell'allegato 8-A;

- d) "idrocarburi": i beni elencati in base al corrispondente codice SA nell'allegato 8-A;
- e) "materie prime": le sostanze impiegate nella fabbricazione di prodotti industriali, compresi minerali, concentrati, scorie, ceneri e sostanze chimiche, materiali greggi, trasformati e raffinati, rifiuti metallici, avanzi e cascami, che rientrano nei capitoli del SA inclusi nell'allegato 8-A;
- f) "energia rinnovabile": energia prodotta da fonti solari, eoliche, idroelettriche, geotermiche, biologiche e oceaniche o da altre fonti ambientali rinnovabili;
- g) "combustibili rinnovabili": biocarburanti, bioliquidi, combustibili da biomassa e combustibili rinnovabili di origine non biologica, compresi i combustibili sintetici rinnovabili e l'idrogeno rinnovabile;
- h) "norme": le norme quali definite al capo 9;
- i) "gestore di sistema":
 - i) per l'Unione europea: una persona responsabile della gestione, della manutenzione e dello sviluppo del sistema di distribuzione o di trasmissione dell'energia elettrica in una data zona, nonché di assicurare la capacità a lungo termine del sistema; e
 - ii) per il Cile: un organismo indipendente responsabile di coordinare la gestione di sistemi elettrici interconnessi, che assicuri un livello elevato di prestazioni economiche, sicurezza e affidabilità del sistema elettrico e che fornisca libero accesso al sistema di trasmissione; e

- j) "regolamenti tecnici": i regolamenti tecnici quali definiti al capo 9.

ARTICOLO 8.4

Monopoli di importazione e di esportazione

Una parte non designa né mantiene in vigore un monopolio designato di importazione o di esportazione. Ai fini del presente articolo, per "monopolio di importazione o di esportazione" si intende il diritto esclusivo o la concessione di poteri, ad opera di una parte, a un soggetto a fini di importazione di prodotti energetici o materie prime dall'altra parte o di esportazione di prodotti energetici o materie prime verso l'altra parte¹.

ARTICOLO 8.5

Prezzi all'esportazione²

1. Una parte non impone, mediante misure di qualsiasi genere, quali licenze o prescrizioni relative a un prezzo minimo, un prezzo per le esportazioni di prodotti energetici o di materie prime nell'altra parte più elevato di quello applicato a tali prodotti destinati al mercato interno.

¹ Si precisa che il presente articolo lascia impregiudicati i capi 10, 11 e 22 e le rispettive tabelle, e non include un diritto derivante dalla concessione di un diritto di proprietà intellettuale.

² Si precisa che il presente articolo lascia impregiudicato l'allegato 22.

2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, il Cile può introdurre o mantenere in vigore misure volte a promuovere il valore aggiunto, mediante la fornitura, a prezzi preferenziali, di materie prime a settori industriali che possono in tal modo emergere a livello nazionale, purché tali misure rispettino le condizioni di cui all'allegato 8-B.

ARTICOLO 8.6

Prezzi interni regolamentati

1. Le parti riconoscono l'importanza di disporre di mercati dell'energia competitivi in grado di offrire una vasta scelta nell'approvvigionamento di beni energetici e migliorare il benessere dei consumatori. Le parti riconoscono altresì che le esigenze e gli approcci in materia di regolamentazione possono differire in funzione dei mercati.

2. In applicazione del paragrafo 1, ciascuna parte provvede, conformemente alle proprie disposizioni legislative e regolamentari, affinché l'approvvigionamento di prodotti energetici sia fondato sui principi di mercato.

3. Le parti possono regolamentare il prezzo della fornitura di prodotti energetici solo imponendo un obbligo di servizio pubblico.

4. La parte che impone un obbligo di servizio pubblico provvede affinché tale obbligo sia definito in modo chiaro, trasparente e non discriminatorio e si limiti a quanto è necessario per conseguire gli obiettivi dell'obbligo di servizio pubblico.

ARTICOLO 8.7

Autorizzazione per l'esplorazione e la produzione di prodotti energetici e materie prime

1. Fatto salvo il capo 13, la parte che impone l'obbligo di autorizzazione per l'esplorazione o la produzione di prodotti energetici e materie prime provvede affinché tale autorizzazione sia rilasciata a seguito di una procedura pubblica e non discriminatoria¹.
2. La parte pubblica, tra l'altro, il tipo di autorizzazione, la zona o la parte della zona interessata e la data o il termine proposti per il rilascio dell'autorizzazione, in modo da consentire ai richiedenti potenzialmente interessati di presentare domande.
3. Le parti possono derogare al paragrafo 2 del presente articolo e all'articolo 13.3 nei casi seguenti per quanto riguarda gli idrocarburi:
 - a) la zona è stata oggetto di una precedente procedura che non si è conclusa con il rilascio di un'autorizzazione;
 - b) la zona è disponibile a titolo permanente per l'esplorazione o la produzione di prodotti energetici e materie prime; o

¹ Si precisa che, in caso di incompatibilità tra il presente articolo e i capi 10 e 11 e gli allegati 10-A, 10-B e 10-C, prevalgono tali capi e allegati limitatamente alle disposizioni incompatibili.

c) l'autorizzazione rilasciata è stata revocata prima della data di scadenza.

4. Ciascuna parte può chiedere a un soggetto al quale è stata rilasciata un'autorizzazione di versare un contributo finanziario o un contributo in natura. Il contributo finanziario o in natura è fissato in modo da non interferire con la gestione e con il processo decisionale di tale soggetto.

5. Ciascuna parte provvede affinché al richiedente siano comunicate le motivazioni del rigetto della sua domanda in modo da consentirgli di avvalersi, se necessario, di procedure di ricorso o di riesame. Le procedure di ricorso o riesame sono rese pubbliche in anticipo.

ARTICOLO 8.8

Valutazione dell'impatto ambientale

1. Le parti provvedono affinché sia effettuata una valutazione dell'impatto ambientale¹ prima di rilasciare un'autorizzazione per un progetto o un'attività connessi all'energia o alle materie prime, che possano avere un impatto significativo sulla popolazione, sulla salute delle persone, sulla biodiversità, sul territorio, sul suolo, sull'acqua, sull'aria o sul clima, o ancora sul patrimonio culturale o sul paesaggio. Detta valutazione individua e valuta tale impatto significativo.

¹ Per il Cile, per "valutazione dell'impatto ambientale" si intende lo studio dell'impatto ambientale secondo la definizione di cui alla legge 19.300, titolo 1, articolo 2, punto (i), o all'atto che la sostituirà, e quale disciplinato dall'articolo 11 della medesima legge.

2. Ciascuna parte provvede affinché le informazioni pertinenti siano messe a disposizione del pubblico nell'ambito del processo per la valutazione dell'impatto ambientale e offre ai cittadini tempo sufficiente e opportunità per prendere parte a tale processo e presentare osservazioni.
3. Ciascuna parte pubblica le conclusioni della valutazione dell'impatto ambientale e ne tiene conto prima di rilasciare l'autorizzazione per il progetto o l'attività in questione.

ARTICOLO 8.9

Accesso di terzi alle infrastrutture di trasporto dell'energia

1. Ciascuna parte provvede affinché i gestori di sistema situati nel proprio territorio concedano un accesso non discriminatorio all'infrastruttura energetica per il trasporto di energia elettrica a qualsiasi soggetto di una parte. Nella misura più ampia possibile, l'accesso all'infrastruttura elettrica è concesso entro un periodo di tempo ragionevole dalla data in cui il soggetto ha presentato la domanda di accesso.
2. Ciascuna parte, conformemente alle proprie disposizioni legislative e regolamentari, consente al soggetto di una parte di accedere alle infrastrutture di trasporto dell'elettricità e di utilizzarle per il trasporto di elettricità secondo modalità e condizioni ragionevoli e non discriminatorie, compresa la non discriminazione tra i tipi di fonti di energia elettrica, e a tariffe commisurate ai costi. Ciascuna parte pubblica le modalità e le condizioni applicabili all'accesso alle infrastrutture di trasporto dell'elettricità e al loro utilizzo.

3. In deroga al paragrafo 1, una parte può introdurre o mantenere in vigore nelle proprie disposizioni legislative e regolamentari deroghe specifiche al diritto di accesso dei terzi sulla base di criteri oggettivi, a condizione che tali deroghe siano necessarie per conseguire un obiettivo politico legittimo. Tali deroghe sono pubblicate prima che inizino ad essere applicate.

4. Le parti riconoscono la pertinenza delle norme stabilite ai paragrafi 1, 2 e 3 anche per le infrastrutture del gas. La parte che non applica tali norme alle infrastrutture del gas si adopera per farlo, in particolare, per quanto riguarda il trasporto di combustibili rinnovabili, pur riconoscendo le differenze a livello di maturità e organizzazione del mercato.

ARTICOLO 8.10

Accesso alle infrastrutture per i fornitori di energia elettrica generata da fonti energetiche rinnovabili

1. Fatti salvi gli articoli 8.7, 8.9 e 8.11, ciascuna parte provvede affinché ai fornitori di energia rinnovabile dell'altra parte siano concessi l'accesso alla rete elettrica per gli impianti di generazione di elettricità rinnovabile situati nel proprio territorio e l'utilizzo di tale rete secondo modalità e condizioni ragionevoli e non discriminatorie.

2. Ai fini del paragrafo 1, ciascuna parte provvede affinché, conformemente alle proprie disposizioni legislative e regolamentari, le sue imprese di trasporto e i suoi gestori di sistema, per quanto riguarda i fornitori di elettricità rinnovabile dell'altra parte:

- a) consentono la connessione tra i nuovi impianti di generazione di elettricità rinnovabile e la rete elettrica senza imporre modalità e condizioni discriminatorie;
- b) consentono l'utilizzo affidabile della rete elettrica;
- c) prestano servizi di bilanciamento; e
- d) assicurano che siano predisposte appropriate misure operative relative al mercato e alla rete al fine di ridurre al minimo le limitazioni possibili dell'elettricità prodotta dalle fonti rinnovabili.

3. Il paragrafo 2 lascia impregiudicato il diritto legittimo di ciascuna parte di legiferare nel proprio territorio per conseguire legittimi obiettivi di politica pubblica, ad esempio la necessità di salvaguardare il funzionamento sicuro e la stabilità del sistema elettrico, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori.

ARTICOLO 8.11

Organismo indipendente

1. Ciascuna parte mantiene o istituisce uno o più organismi funzionalmente indipendenti che:
 - a) fissano o approvano le modalità, le condizioni e le tariffe per l'accesso alla rete elettrica e per il suo utilizzo; e
 - b) risolvono, entro un periodo di tempo ragionevole, le controversie relative alle modalità, alle condizioni e alle tariffe adeguate per l'accesso alla rete elettrica e per il suo utilizzo.
2. Nello svolgimento dei compiti e nell'esercizio dei poteri stabiliti al paragrafo 1, l'organismo o gli organismi agiscono in modo trasparente e imparziale nei confronti degli utenti, dei proprietari e dei gestori di sistema della rete elettrica.

ARTICOLO 8.12

Cooperazione in materia di norme

1. Al fine di prevenire, individuare ed eliminare gli inutili ostacoli tecnici agli scambi di prodotti energetici e materie prime, a tali prodotti e materie si applica il capo 9.

2. A norma degli articoli 9.4 e 9.6 le parti promuovono, ove opportuno, la cooperazione tra i propri organismi di regolamentazione e quelli di normazione competenti, in settori quali l'efficienza energetica, l'energia sostenibile e le materie prime al fine di contribuire al commercio, agli investimenti e allo sviluppo sostenibile mediante, tra l'altro:

- a) la convergenza o l'armonizzazione, se possibile, delle rispettive norme vigenti, sulla base dell'interesse comune e della reciprocità e secondo modalità da concordare tra i regolatori e gli organismi di normazione interessati;
- b) analisi, metodologie e approcci comuni, se possibile, per sostenere e agevolare lo sviluppo di prove pertinenti e l'elaborazione di norme di misurazione, in collaborazione con i rispettivi organismi di normazione competenti;
- c) l'elaborazione di norme comuni, se possibile, in materia di efficienza energetica ed energie rinnovabili; e
- d) la promozione di norme sulle materie prime, sulla produzione di energia rinnovabile e sui dispositivi per l'efficienza energetica, comprese se del caso la progettazione e l'etichettatura dei prodotti, nel quadro delle iniziative di cooperazione internazionale esistenti.

3. Ai fini dell'attuazione del presente capo, le parti mirano a incoraggiare l'elaborazione e l'impiego di norme aperte, come pure l'interoperabilità di reti, sistemi, dispositivi, applicazioni o componenti nei settori dell'energia e delle materie prime.

ARTICOLO 8.13

Ricerca, sviluppo e innovazione

Le parti riconoscono la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione come elementi essenziali per l'ulteriore sviluppo dell'efficienza, della sostenibilità e della competitività nei settori dell'energia e delle materie prime. Ove opportuno le parti collaborano, tra l'altro:

- a) alla promozione della ricerca, dello sviluppo, dell'innovazione e della diffusione di tecnologie, processi e pratiche rispettosi dell'ambiente ed efficaci sotto il profilo dei costi, nei settori dell'energia e delle materie prime;
- b) alla promozione del valore aggiunto a reciproco vantaggio delle parti e del potenziamento della capacità produttiva nei settori dell'energia e delle materie prime; e
- c) al rafforzamento dello sviluppo delle capacità nel contesto delle iniziative di ricerca, sviluppo e innovazione.

ARTICOLO 8.14

Cooperazione in materia di energia e materie prime

1. Le parti cooperano, ove opportuno, nel settore dell'energia e delle materie prime al fine, tra l'altro, di:
 - a) ridurre o eliminare le misure che, individualmente o combinate con altre misure, potrebbero provocare distorsioni degli scambi e degli investimenti, anche di natura tecnica, normativa ed economica, che incidono sui settori dell'energia e delle materie prime;
 - b) dibattere, ogniqualvolta sia possibile, le rispettive posizioni nei consessi internazionali in cui si discutono questioni inerenti agli scambi e agli investimenti e promuovere programmi internazionali nei settori dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e delle materie prime; e
 - c) promuovere la condotta responsabile delle imprese conformemente alle norme internazionali approvate o sostenute dalle parti, quali le linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali e, in particolare, il relativo capitolo IX intitolato "Scienza e tecnologia".

Cooperazione tematica in materia di energia

2. Le parti riconoscono la necessità di accelerare la diffusione delle fonti di energia rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, aumentare l'efficienza energetica e promuovere l'innovazione allo scopo di garantire l'accesso a un'energia sicura, sostenibile ed economicamente accessibile. Le parti collaborano su qualsiasi questione pertinente di interesse comune, quali:

- a) l'energia rinnovabile, in particolare per quanto riguarda le tecnologie, l'integrazione nel sistema elettrico e l'accesso a quest'ultimo, lo stoccaggio e la flessibilità nonché l'intera catena di approvvigionamento dell'idrogeno rinnovabile;
- b) l'efficienza energetica, compresi la regolamentazione, le migliori pratiche e sistemi di riscaldamento e raffrescamento efficienti e sostenibili;
- c) la mobilità elettrica e la diffusione delle infrastrutture di ricarica; e
- d) mercati dell'energia aperti e competitivi.

Cooperazione tematica sulle materie prime

3. Le parti riconoscono l'impegno condiviso a favore dell'approvvigionamento responsabile e della produzione sostenibile di materie prime, nonché il reciproco interesse ad agevolare l'integrazione delle catene del valore per le materie prime. Le parti collaborano su qualsiasi questione pertinente di interesse comune, quali:

- a) pratiche minerarie responsabili e sostenibilità delle catene del valore per le materie prime, compreso il contributo di queste ultime al conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite;
- b) catene del valore per le materie prime, compreso il valore aggiunto; e
- c) l'individuazione di settori di reciproco interesse per la cooperazione nelle attività di ricerca, sviluppo e innovazione riguardanti l'intera catena del valore per le materie prime, tra cui le tecnologie di punta, lo *smart mining* e le miniere digitali.

4. Nello sviluppare le attività di cooperazione, le parti tengono conto delle risorse disponibili. Le attività possono tenersi in presenza o utilizzando qualsiasi mezzo tecnologico a disposizione delle parti.

5. Le attività di cooperazione possono essere sviluppate e attuate con la partecipazione di organizzazioni internazionali, consessi globali e istituti di ricerca, come concordato dalle parti.

ARTICOLO 8.15

Transizione energetica e combustibili rinnovabili

1. Ai fini dell'attuazione del presente capo, le parti riconoscono l'importante contributo fornito dai combustibili rinnovabili, tra cui l'idrogeno rinnovabile, e loro derivati, e dai combustibili sintetici rinnovabili alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per affrontare i cambiamenti climatici.
2. A norma dell'articolo 8.12, paragrafo 2, le parti collaborano, se del caso, sulla convergenza o, se possibile, sull'armonizzazione dei sistemi di certificazione per i combustibili rinnovabili, ad esempio per quanto riguarda le emissioni durante il ciclo di vita e le norme di sicurezza.
3. In relazione ai combustibili rinnovabili, le parti collaborano anche al fine di:
 - a) individuare, ridurre ed eliminare, ove opportuno, le misure che possono provocare distorsioni degli scambi bilaterali, comprese le misure di natura tecnica, normativa ed economica;
 - b) promuovere le iniziative che facilitano gli scambi bilaterali allo scopo di incoraggiare la produzione di idrogeno rinnovabile; e
 - c) promuovere l'uso di combustibili rinnovabili in considerazione del loro contributo alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.

4. Le parti incoraggiano, ove opportuno, lo sviluppo e l'attuazione delle norme internazionali e della cooperazione in ambito normativo per quanto riguarda i combustibili rinnovabili e cooperano negli opportuni consessi internazionali al fine di sviluppare sistemi di certificazione pertinenti che evitino l'emergere di ostacoli ingiustificati agli scambi.

ARTICOLO 8.16

Deroga per sistemi elettrici di piccole dimensioni o isolati

1. Ai fini dell'attuazione del presente capo, le parti riconoscono che le loro disposizioni legislative e regolamentari possono prevedere regimi speciali per i sistemi elettrici di piccole dimensioni o isolati.

2. Ai sensi del paragrafo 1, le parti possono mantenere in vigore, adottare o applicare misure relative a sistemi elettrici di piccole dimensioni o isolati in deroga agli articoli 8.6, 8.7, 8.9, 8.10 e 8.11, purché tali misure non costituiscano restrizioni dissimulate degli scambi o degli investimenti tra le parti.

ARTICOLO 8.17

Sottocomitato per gli scambi di merci

1. Il sottocomitato per gli scambi di merci (il "sottocomitato"), istituito a norma dell'articolo 33.4, paragrafo 1, è responsabile dell'attuazione del presente capo e degli allegati 8-A e 8-B. Al presente capo si applicano, *mutatis mutandis*, le funzioni di cui all'articolo 2.18, lettere a), c), d) ed e).
2. In conformità degli articoli 8.12, 8.13, 8.14 e 8.15 il sottocomitato può raccomandare alle parti di istituire o facilitare altri mezzi di cooperazione reciproca nei settori dell'energia e delle materie prime.
3. Se convenuto di comune accordo dalle parti, il sottocomitato si riunisce in sessioni dedicate all'attuazione del presente capo. Nel preparare tali sessioni ciascuna parte prende in considerazione, se del caso, i contributi dei portatori di interessi o degli esperti.
4. Ciascuna parte designa un punto di contatto per agevolare l'attuazione del presente capo, anche garantendo l'adeguato coinvolgimento dei rappresentanti di una parte, notifica all'altra parte i dati di contatto del proprio punto di contatto e le comunica tempestivamente eventuali modifiche di tali dati. Per il Cile, il punto di contatto è designato presso il sottosegretariato alle relazioni economiche internazionali del ministero degli Affari esteri, o il suo successore.

CAPO 9

OSTACOLI TECNICI AGLI SCAMBI

ARTICOLO 9.1

Obiettivo

L'obiettivo del presente capo è facilitare gli scambi di merci tra le parti prevenendo, individuando ed eliminando inutili ostacoli tecnici agli scambi, migliorando la trasparenza e promuovendo una maggiore cooperazione in ambito normativo.

ARTICOLO 9.2

Ambito di applicazione

1. Il presente capo si applica all'elaborazione, all'adozione e all'applicazione delle norme, dei regolamenti tecnici e delle procedure di valutazione della conformità, quali definiti nell'allegato 1 dell'accordo TBT, che possono incidere sugli scambi di merci tra le parti.

2. In deroga al paragrafo 1, il presente capo non si applica:
 - a) alle specifiche in materia di acquisti elaborate da organismi governativi per le necessità di produzione o di consumo degli organismi contemplati dal capo 21; o
 - b) alle misure sanitarie e fitosanitarie contemplate dal capo 6.

ARTICOLO 9.3

Integrazione di alcune disposizioni dell'accordo TBT

Gli articoli da 2 a 9 e gli allegati 1 e 3 dell'accordo TBT sono integrati nel presente accordo e ne fanno parte, *mutatis mutandis*.

ARTICOLO 9.4

Norme internazionali

1. Le norme internazionali elaborate dalle organizzazioni elencate nell'allegato 9-A sono considerate le norme internazionali pertinenti ai sensi degli articoli 2 e 5 e dell'allegato 3 dell'accordo TBT a condizione che, nel corso della loro elaborazione, tali organizzazioni abbiano rispettato i principi e le procedure indicati nella decisione del comitato per gli ostacoli tecnici agli scambi dell'OMC sui principi per l'elaborazione di norme, guide e raccomandazioni internazionali in relazione agli articoli 2 e 5 e all'allegato 3 dell'accordo TBT¹.
2. Su richiesta di una parte, il consiglio per il commercio può adottare una decisione volta a modificare l'allegato 9-A a norma dell'articolo 33.1, paragrafo 6, lettera a).

ARTICOLO 9.5

Regolamenti tecnici

1. Le parti riconoscono l'importanza di effettuare, conformemente alle rispettive norme e procedure, una valutazione dell'impatto normativo dei regolamenti tecnici previsti.

¹ G/TBT/9 del 13 novembre 2000, allegato 4.

2. Ciascuna parte valuta la disponibilità di alternative, di natura regolamentare e non regolamentare, al regolamento tecnico proposto, in grado di conseguire gli obiettivi legittimi della parte conformemente all'articolo 2.2 dell'accordo TBT.
3. Ciascuna parte utilizza le norme internazionali pertinenti come base per i propri regolamenti tecnici, tranne qualora la parte che elabora il regolamento tecnico possa dimostrare che tali norme internazionali risulterebbero inefficaci o inadeguate per il conseguimento degli obiettivi legittimi perseguiti.
4. Una parte che non si serva delle norme internazionali come base per un regolamento tecnico indica, su richiesta dell'altra parte, le deviazioni sostanziali dalle norme internazionali pertinenti, chiarisce i motivi per cui tali norme sono state ritenute inefficaci o inadeguate per conseguire l'obiettivo perseguito e fornisce le prove scientifiche o tecniche su cui si è basata la valutazione.
5. In aggiunta all'obbligo che incombe alle parti a norma dell'articolo 2.3 dell'accordo TBT, ciascuna parte riesamina, conformemente alle proprie norme e procedure, i regolamenti tecnici al fine di aumentarne la convergenza con le norme internazionali pertinenti. Le parti tengono conto, tra l'altro, di eventuali nuovi sviluppi intervenuti nelle norme internazionali pertinenti nonché del persistere o meno delle circostanze alla base delle divergenze dalle norme internazionali pertinenti.

ARTICOLO 9.6

Cooperazione in ambito normativo

1. Le parti riconoscono l'esistenza di un'ampia gamma di meccanismi di cooperazione in ambito normativo che possono contribuire a eliminare gli ostacoli tecnici agli scambi o a evitarne la creazione.
2. Una parte può proporre all'altra parte attività settoriali specifiche di cooperazione in ambito normativo nei settori contemplati dal presente capo. Tali proposte sono trasmesse al punto di contatto di cui all'articolo 9.13 e consistono in:
 - a) scambi di informazioni sugli approcci e sulle prassi regolamentari; o
 - b) iniziative volte ad allineare ulteriormente i regolamenti tecnici e le procedure di valutazione della conformità alle norme internazionali pertinenti.

L'altra parte risponde alla proposta entro un periodo di tempo ragionevole.

3. I punti di contatto di cui all'articolo 9.13 informano il comitato per il commercio circa le attività di cooperazione svolte a norma del presente articolo.
4. Le parti si adoperano per intrattenere scambi e collaborare in merito a meccanismi volti ad agevolare l'accettazione dei risultati della valutazione della conformità, al fine di eliminare gli inutili ostacoli tecnici agli scambi.

5. Le parti incoraggiano la cooperazione tra le rispettive organizzazioni, governative o non governative, responsabili della regolamentazione tecnica, della normazione, della valutazione della conformità, dell'accreditamento e della metrologia al fine di trattare diverse questioni disciplinate dal presente capo.

6. Nessuna disposizione del presente articolo può essere interpretata nel senso di imporre a una parte di:

- a) discostarsi dalle proprie procedure per elaborare e adottare misure di regolamentazione;
- b) prendere provvedimenti che compromettano od ostacolino l'adozione tempestiva di misure di regolamentazione per il conseguimento dei propri obiettivi di politica pubblica; o
- c) conseguire un determinato risultato in ambito normativo.

7. Ai fini del presente articolo e delle disposizioni relative alla cooperazione di cui agli allegati da 9-A a 9-E del presente capo, la Commissione europea agisce a nome dell'Unione europea.

ARTICOLO 9.7

Cooperazione in materia di vigilanza del mercato, conformità e sicurezza dei prodotti non alimentari

1. Le parti riconoscono l'importanza della cooperazione in materia di vigilanza del mercato, conformità e sicurezza dei prodotti non alimentari ai fini dell'agevolazione degli scambi e della protezione dei consumatori e degli altri utilizzatori, nonché l'importanza del rafforzamento della fiducia reciproca sulla base di informazioni condivise.
2. Ai fini del presente articolo si applicano le definizioni seguenti:
 - a) "prodotti di consumo": merci destinate ai consumatori o che potrebbero essere utilizzate dai consumatori, ad esclusione degli alimenti, dei dispositivi medici e dei medicinali; e
 - b) "vigilanza del mercato": le attività svolte e le misure adottate dalle autorità pubbliche, comprese le attività svolte e le misure adottate in collaborazione con gli operatori economici, sulla base delle procedure di una parte per consentire a tale parte di monitorare o esaminare la conformità dei prodotti alle prescrizioni stabilite nelle proprie disposizioni legislative e regolamentari o la loro sicurezza.
3. Ai fini del funzionamento indipendente e imparziale della vigilanza del mercato, ciascuna parte garantisce:
 - a) la separazione delle funzioni di vigilanza del mercato dalle funzioni di valutazione della conformità; e

- b) l'assenza di interessi che potrebbero compromettere l'imparzialità delle autorità di vigilanza del mercato nello svolgimento delle attività di controllo o supervisione degli operatori economici.
4. Le parti possono cooperare e scambiare informazioni nel settore della sicurezza e della conformità dei prodotti non alimentari, in particolare per quanto riguarda gli aspetti seguenti:
- a) attività e misure di vigilanza del mercato e di applicazione delle norme;
 - b) metodi di valutazione dei rischi e prove sui prodotti;
 - c) richiami coordinati di prodotti o altre azioni analoghe;
 - d) questioni scientifiche, tecniche e regolamentari, al fine di migliorare la sicurezza e la conformità dei prodotti non alimentari;
 - e) questioni emergenti di notevole rilevanza per la salute e la sicurezza;
 - f) attività di normazione; e
 - g) scambio di funzionari.

5. L'Unione europea può fornire al Cile informazioni selezionate provenienti dal suo sistema d'informazione rapida per quanto riguarda i prodotti di consumo di cui alla direttiva 2001/95/CE¹ o dal sistema che lo sostituirà, e il Cile può fornire all'Unione europea informazioni selezionate sulla sicurezza dei prodotti di consumo e sulle misure preventive, restrittive e correttive adottate in relazione ai prodotti di consumo. Lo scambio di informazioni può assumere la forma di:

- a) uno scambio non sistematico, in casi debitamente giustificati e specifici, ad esclusione dei dati personali; e
- b) uno scambio sistematico sulla base di un accordo stabilito con decisione del consiglio per il commercio da specificarsi nell'allegato 9-D.

6. Il consiglio per il commercio può adottare una decisione volta a stabilire un accordo sullo scambio regolare di informazioni, anche per via elettronica, sulle misure adottate in relazione ai prodotti non alimentari non conformi, diverse da quelle di cui al paragrafo 5 del presente articolo, da specificarsi nell'allegato 9-E.

7. Ciascuna parte utilizza le informazioni ottenute a norma dei paragrafi 4, 5 e 6 unicamente allo scopo di proteggere i consumatori, la salute, la sicurezza o l'ambiente.

8. Ciascuna parte considera riservate le informazioni ottenute a norma dei paragrafi 4, 5 e 6.

¹ Direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4).

9. Gli accordi di cui al paragrafo 5, lettera b), e al paragrafo 6 precisano i prodotti interessati, il tipo di informazioni da scambiare, le modalità dello scambio e l'applicazione delle norme in materia di riservatezza e protezione dei dati personali.

10. A norma dell'articolo 33.1, paragrafo 6, lettera a), il consiglio per il commercio ha il potere di adottare decisioni al fine di stabilire o modificare gli accordi di cui agli allegati 9-D e 9-E.

ARTICOLO 9.8

Norme

1. Al fine di armonizzare le norme nel modo più ampio possibile, ciascuna parte incoraggia gli organismi di normazione stabiliti nel proprio territorio e gli organismi regionali di normazione di cui la parte o gli organismi di normazione stabiliti nel suo territorio sono membri a:

- a) partecipare, nei limiti delle loro risorse, all'elaborazione delle norme internazionali da parte degli organismi internazionali di normazione competenti;
- b) utilizzare le norme internazionali pertinenti come base per le norme da essi elaborate, tranne qualora tali norme internazionali risultino inefficaci o inadeguate, ad esempio a causa dell'insufficiente livello di protezione che consentono, o a causa di fattori climatici o geografici fondamentali o di problemi tecnologici fondamentali;

- c) evitare duplicazioni o sovrapposizioni con le attività degli organismi internazionali di normazione;
- d) riesaminare a intervalli regolari le norme nazionali e regionali che non sono basate su norme internazionali pertinenti, al fine di aumentarne la convergenza con queste ultime;
- e) cooperare con gli organismi di normazione pertinenti dell'altra parte alle attività di normazione internazionali, anche in seno agli organismi internazionali di normazione o a livello regionale; e
- f) promuovere la cooperazione bilaterale tra di essi e con gli organismi di normazione dell'altra parte.

2. Le parti dovrebbero scambiare informazioni:

- a) sull'impiego delle norme a sostegno dei regolamenti tecnici; e
- b) sui rispettivi processi di normazione e sull'entità del ricorso a norme internazionali, regionali o subregionali come base per le loro norme nazionali.

3. Se le norme sono rese obbligatorie integrandole o inserendo un riferimento alle stesse in un progetto di regolamento tecnico o di procedura di valutazione della conformità, occorre rispettare gli obblighi di trasparenza di cui all'articolo 9.10 del presente accordo e all'articolo 2 o 5 dell'accordo TBT.

ARTICOLO 9.9

Valutazione della conformità

1. Le disposizioni di cui all'articolo 9.5 riguardanti l'elaborazione, l'adozione e l'applicazione di regolamenti tecnici si applicano, *mutatis mutandis*, anche alle procedure di valutazione della conformità.
2. Una parte, se richiede una valutazione della conformità come esplicita assicurazione che un prodotto è conforme a un regolamento tecnico:
 - a) seleziona procedure di valutazione della conformità proporzionate ai rischi connessi;
 - b) ritiene, nel rispetto delle proprie disposizioni legislative e regolamentari, che l'uso di una dichiarazione di conformità del fornitore sia una delle possibili soluzioni per dimostrare la conformità a un regolamento tecnico; e
 - c) su richiesta dell'altra parte, fornisce informazioni sui criteri utilizzati per selezionare le procedure di valutazione della conformità per prodotti specifici.
3. Una parte, se richiede una valutazione della conformità da parte di terzi come esplicita assicurazione che un prodotto è conforme a un regolamento tecnico e non ha riservato tale compito a un'autorità governativa come precisato al paragrafo 4:
 - a) ricorre preferibilmente all'accreditamento per l'abilitazione degli organismi di valutazione della conformità;

- b) utilizza di preferenza le norme internazionali per l'accreditamento e la valutazione della conformità, nonché gli accordi internazionali cui partecipano gli organismi di accreditamento delle parti, ad esempio mediante i meccanismi della Cooperazione internazionale per l'accreditamento dei laboratori (ILAC) e del Forum internazionale per l'accreditamento (IAF);
- c) aderisce o, a seconda dei casi, invita i propri organismi di valutazione della conformità ad aderire agli accordi o alle intese internazionali vigenti per l'armonizzazione o l'agevolazione dell'accettazione dei risultati della valutazione della conformità;
- d) provvede affinché, ove siano stati designati più organismi di valutazione della conformità per un determinato prodotto o insieme di prodotti, gli operatori economici possano scegliere tra tali organismi per l'espletamento della procedura di valutazione della conformità;
- e) garantisce che gli organismi di valutazione della conformità siano indipendenti dai fabbricanti, dagli importatori e dagli operatori economici in generale e che non vi siano conflitti di interessi tra gli organismi di accreditamento e gli organismi di valutazione della conformità;
- f) consente agli organismi di valutazione della conformità di ricorrere a subappaltatori per eseguire prove o ispezioni in relazione alla valutazione della conformità, compresi subappaltatori ubicati nel territorio dell'altra parte; nessuna disposizione della presente lettera può essere interpretata nel senso di vietare a una parte di imporre ai subappaltatori di soddisfare gli stessi requisiti che l'organismo di valutazione della conformità da essa incaricato sarebbe tenuto a rispettare per eseguire le prove o le ispezioni appaltate; e

g) pubblica in siti web ufficiali un elenco degli organismi che ha designato per effettuare tali valutazioni della conformità, come pure le informazioni pertinenti sull'ambito della designazione per ciascuno di questi organismi.

4. Nessuna disposizione del presente articolo osta a che una parte esiga che la valutazione della conformità relativa a determinati prodotti sia effettuata da specifiche autorità governative. In tali casi, la parte:

a) limita le tariffe per la valutazione della conformità al costo approssimativo dei servizi prestati e, su istanza di un richiedente della valutazione della conformità, chiarisce in che modo le tariffe applicate per tale valutazione della conformità si limitino al costo approssimativo dei servizi prestati; e

b) pubblica le tariffe per la valutazione della conformità o le fornisce su richiesta.

5. In deroga ai paragrafi 2, 3 e 4, nei casi in cui l'Unione europea accetta la dichiarazione di conformità del fornitore nei campi elencati nell'allegato 9-B, il Cile predispone, conformemente alle proprie disposizioni legislative e regolamentari, una procedura efficiente e trasparente per l'accettazione dei certificati e dei rapporti di prova rilasciati da organismi di valutazione della conformità ubicati nel territorio dell'Unione europea e accreditati da un organismo di accreditamento membro degli accordi internazionali per il reciproco riconoscimento dell'ILAC o dell'IAF, come garanzia del fatto che un prodotto è conforme alle prescrizioni dei propri regolamenti tecnici.

6. Ai fini del presente articolo, per "dichiarazione di conformità del fornitore" si intende un attestato di conformità di prima parte rilasciato dal fabbricante sotto la sua esclusiva responsabilità sulla base dei risultati di una tipologia appropriata di attività di valutazione della conformità che esclude una valutazione obbligatoria da parte di terzi, come assicurazione che un prodotto è conforme a un regolamento tecnico che stabilisce tali procedure di valutazione della conformità.

7. Su richiesta di una delle parti, il sottocomitato di cui all'articolo 9.14 riesamina l'elenco dei campi di cui all'allegato 9-B, paragrafo 1. Il sottocomitato può raccomandare al consiglio per il commercio di modificare l'allegato 9-B a norma dell'articolo 33.1, paragrafo 6, lettera a).

ARTICOLO 9.10

Trasparenza

1. Conformemente alle proprie norme e procedure e fatto salvo il capo 29, nell'elaborazione di regolamenti tecnici importanti che possono avere effetti significativi sugli scambi di merci, ciascuna parte provvede affinché siano in atto procedure che consentano a persone delle parti di fornire contributi attraverso un processo di consultazione pubblica, salvo qualora sorgano o rischino di sorgere problemi urgenti di sicurezza, salute, tutela dell'ambiente o sicurezza nazionale.

2. Ciascuna parte consente alle persone dell'altra parte di partecipare al processo di consultazione di cui al paragrafo 1 a condizioni non meno favorevoli di quelle accordate alle proprie persone e rende pubblici i risultati del processo di consultazione.

3. Ciascuna parte, dopo aver notificato al registro centrale delle notifiche dell'OMC proposte di regolamenti tecnici e di procedure di valutazione della conformità, concede all'altra parte un periodo di almeno 60 giorni per presentare osservazioni scritte, salvo qualora sorgano o rischino di sorgere problemi urgenti di sicurezza, salute, tutela dell'ambiente o sicurezza nazionale. Una parte valuta qualsiasi richiesta ragionevole dell'altra parte di prorogare il termine per la presentazione di osservazioni.
4. Qualora il testo della notifica non sia in una delle lingue ufficiali dell'OMC, la parte che effettua la notifica fornisce una descrizione dettagliata e completa del contenuto della proposta di regolamento tecnico o di procedura di valutazione della conformità nel formato di notifica dell'OMC.
5. La parte che riceve le osservazioni scritte di cui al paragrafo 3:
- a) discute, su richiesta dell'altra parte, le osservazioni scritte con la partecipazione della sua autorità di regolamentazione competente in un momento in cui è possibile tenerne conto; e
 - b) risponde per iscritto alle osservazioni entro la data di pubblicazione del regolamento tecnico o della procedura di valutazione della conformità adottati.
6. Ciascuna parte si adopera per pubblicare su un sito web le proprie risposte alle osservazioni scritte, ricevute dall'altra parte, di cui al paragrafo 3 non oltre la data di pubblicazione del regolamento tecnico o della procedura di valutazione della conformità adottati.

7. Una parte, su richiesta dell'altra parte, fornisce informazioni in merito agli obiettivi, alla base giuridica e alla motivazione di un regolamento tecnico o di una procedura di valutazione della conformità che ha adottato o che propone di adottare.
8. Ciascuna parte provvede affinché i regolamenti tecnici e le procedure di valutazione della conformità da essa adottati siano accessibili gratuitamente su siti web ufficiali o Gazzette ufficiali online.
9. Ciascuna parte fornisce informazioni riguardanti l'adozione e l'entrata in vigore del regolamento tecnico o della procedura di valutazione della conformità e il testo definitivo adottato tramite un addendum alla notifica originale al registro centrale delle notifiche dell'OMC.
10. Ciascuna parte prevede un intervallo di tempo ragionevole tra la pubblicazione dei regolamenti tecnici e la loro entrata in vigore, nel rispetto delle condizioni specificate all'articolo 2.12 dell'accordo TBT. Ai fini del presente articolo, per "intervallo ragionevole" si intende generalmente un periodo non inferiore a sei mesi, tranne qualora tale durata risultasse inefficace per il conseguimento degli obiettivi legittimi perseguiti.
11. Una parte considera le ragionevoli richieste dell'altra parte, ricevute prima della fine del periodo concesso per formulare osservazioni di cui al paragrafo 3, miranti a prorogare il periodo che intercorre tra la pubblicazione del regolamento tecnico e la sua entrata in vigore, tranne qualora tale proroga risultasse inefficace per il conseguimento degli obiettivi legittimi perseguiti.

ARTICOLO 9.11

Marcatura ed etichettatura

1. Le parti riaffermano che i loro regolamenti tecnici che comprendono o riguardano esclusivamente la marcatura o l'etichettatura rispettano i principi dell'articolo 2.2 dell'accordo TBT.
2. Salvo qualora sia necessario per il conseguimento degli obiettivi legittimi di cui all'articolo 2.2 dell'accordo TBT, una parte che prescriva la marcatura o l'etichettatura obbligatoria di prodotti:
 - a) richiede unicamente le informazioni che sono pertinenti per i consumatori o gli utilizzatori del prodotto o le informazioni che indicano la conformità di quest'ultimo ai requisiti tecnici obbligatori;
 - b) non richiede alcuna approvazione preventiva, registrazione o certificazione delle marcature o delle etichette dei prodotti, né il pagamento di tariffe, come condizione imprescindibile per l'immissione sul suo mercato di prodotti altrimenti conformi ai suoi requisiti tecnici obbligatori;
 - c) qualora imponga agli operatori economici l'utilizzo di un numero di identificazione unico, comunica tale numero agli operatori economici dell'altra parte, senza indebito ritardo e senza discriminazioni;

- d) purch   ci  non sia fuorviante, contraddittorio o tale da generare confusione in relazione alle informazioni prescritte nella parte che importa le merci, ammette:
 - i) informazioni in altre lingue oltre a quella prescritta nella parte che importa le merci;
 - ii) nomenclature, pittogrammi, simboli o elementi grafici riconosciuti a livello internazionale; e
 - iii) informazioni aggiuntive oltre a quelle prescritte nella parte che importa le merci;
- e) accetta che l'etichettatura, nonch  le integrazioni o le correzioni dell'etichettatura, siano effettuate nei depositi doganali o altre aree designate nel paese di importazione come alternativa all'etichettatura nel paese di origine, a meno che tale etichettatura non debba essere effettuata da persone autorizzate per motivi di sanit  pubblica o di sicurezza; e
- f) si adopera per accettare etichette non permanenti o staccabili o l'inserimento di informazioni pertinenti nella documentazione di accompagnamento, anzich  in etichette apposte fisicamente sul prodotto.

ARTICOLO 9.12

Discussioni tecniche e consultazioni

1. Una parte può chiedere all'altra di fornire informazioni su qualsiasi questione disciplinata dal presente capo. L'altra parte fornisce tali informazioni entro tempi ragionevoli.
2. Una parte, qualora ritenga che un progetto o una proposta di regolamento tecnico o di procedura di valutazione della conformità dell'altra parte possa compromettere significativamente gli scambi tra le parti, può chiedere che siano avviate discussioni tecniche al riguardo. La richiesta è presentata per iscritto e indica:
 - a) la misura;
 - b) le disposizioni del presente capo che sono oggetto di preoccupazione; e
 - c) i motivi della richiesta, compresa una descrizione delle preoccupazioni della parte richiedente in merito alla misura.
3. La parte presenta la richiesta a norma del presente articolo al punto di contatto dell'altra parte designato a norma dell'articolo 9.13.

4. Su richiesta di una parte, le parti si riuniscono per discutere delle preoccupazioni sollevate nella richiesta di cui al paragrafo 2, di persona o per videoconferenza o teleconferenza, entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta. Le parti si adoperano per giungere il più rapidamente possibile a una soluzione della questione soddisfacente per entrambe.
5. Qualora ritenga che la questione sia urgente, la parte richiedente può chiedere all'altra parte che la riunione abbia luogo entro un termine più breve. L'altra parte esamina la richiesta.
6. Si precisa che il presente articolo lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi di ciascuna parte a norma del capo 31.

ARTICOLO 9.13

Punti di contatto

1. Ciascuna parte designa un punto di contatto per agevolare la cooperazione e il coordinamento a norma del presente capo e ne notifica il recapito all'altra parte. Una parte notifica senza indugio all'altra parte qualsiasi modifica di tali dati di contatto.

2. I punti di contatto collaborano per agevolare l'applicazione del presente capo e la cooperazione tra le parti su tutte le questioni riguardanti gli ostacoli tecnici agli scambi. I punti di contatto:

- a) organizzano le discussioni tecniche e le consultazioni di cui all'articolo 9.12;
- b) affrontano senza indugio tutte le questioni che una parte solleva in relazione all'elaborazione, all'adozione, all'applicazione e all'esecuzione delle norme, dei regolamenti tecnici o delle procedure di valutazione della conformità;
- c) organizzano, su richiesta di una parte, discussioni su qualsiasi questione sollevata nell'ambito del presente capo; e
- d) procedono allo scambio di informazioni sugli sviluppi intervenuti in sedi non governative, regionali e multilaterali per quanto riguarda le norme, i regolamenti tecnici e le procedure di valutazione della conformità.

3. I punti di contatto comunicano tra loro nei modi convenuti e atti all'esercizio delle loro funzioni.

ARTICOLO 9.14

Sottocomitato per gli ostacoli tecnici agli scambi

Il sottocomitato per gli ostacoli tecnici agli scambi (il "sottocomitato") istituito a norma dell'articolo 33.4, paragrafo 1:

- a) sorveglia l'attuazione e la gestione del presente capo;
- b) rafforza la cooperazione in materia di elaborazione e miglioramento di norme, regolamenti tecnici e procedure di valutazione della conformità;
- c) stabilisce settori prioritari di reciproco interesse per le attività da svolgere in futuro nell'ambito del presente capo ed esamina proposte di nuove iniziative;
- d) sorveglia e discute gli sviluppi nell'ambito dell'accordo TBT; e
- e) adotta ogni altra misura che le parti ritengano utile per dare attuazione al presente capo e all'accordo TBT.